

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1508

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

dal Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro dei trasporti

(COSTA)

col Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(GIUGNI)

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(COLOMBO)

col Ministro dei lavori pubblici
(MERLONI)

col Ministro della sanità
(GARAVAGLIA)

**e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali**
(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1993

Interventi correttivi di finanza pubblica

INDICE

Relazione	Pag. 7
Nota tecnica	» 41
Disegno di legge	» 107
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA	» 107
SEZIONE I - NORME SULL'ORGANIZZAZIONE	» 107
Art. 1. - Delega al Governo per il riordino dei Ministeri e riordino dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	» 107
Art. 2. - Soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Riordino del Ministero dell'ambiente	» 109
Art. 3. - Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola	» 111
Art. 4. - Riordino dei comitati interministeriali e soppressione di organi collegiali	» 117
Art. 5. - Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi	» 120
Art. 6. - Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria	» 122
Art. 7. - Progetti finalizzati, strumentali, per obiettivo e pilota	» 126
SEZIONE II - NORME SUL PERSONALE	» 127
Art. 8. - Piante organiche, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, personale fuori ruolo, comando e distaccato	» 127
Art. 9. - Disposizioni in materia di personale nel settore della sanità	» 129

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 10. - Disciplina delle indennità, del congedo straordinario e del congedo straordinario per cure termali .	Pag. 131
Art. 11. - Trattamento per i dipendenti pubblici dichiarati eccedenti	» 132
Art. 12. - Disposizioni varie in materia di personale	» 132
SEZIONE III - NORME SULL'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	» 136
Art. 13. - Contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi .	» 136
Art. 14. - Contratti pubblici per appalto di opere e concessioni	» 138
Art. 15. - Rinegoziazione dei contratti pubblici in fase di esecuzione	» 140
Art. 16. - Disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi	» 142
Art. 17. - Prontuario terapeutico e prestazioni sanitarie	» 143
Art. 18. - Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili	» 146
Art. 19. - Determinazione di prezzi, tariffe e canoni	» 148
Art. 20. - Interventi per Venezia	» 148
SEZIONE IV - NORME IN MATERIA DI FINANZA E PATRIMONIO PUBBLICO	» 150
Art. 21. - Attribuzioni di beni e di risorse finanziarie pubbliche, canoni degli immobili pubblici e alienazione di beni pubblici e di edilizia residenziale pubblica .	» 150
Art. 22. - Dismissioni patrimoniali dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP	» 155
Art. 23. - Concessioni autostradali	» 156
SEZIONE V - NORME SUI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI	» 158
Art. 24. - Trasferimenti alle Regioni	» 158
SEZIONE VI - NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	» 160
Art. 25. - Perequazione delle pensioni; pensioni di anzianità e assistenziali	» 160

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI VARIE	Pag. 163
Art. 26. - Espansione dell'area dei servizi postali	» 163
Art. 27. - Diritti aeroportuali	» 164
Art. 28. - Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti e alla SACE	» 165
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE	» 166
Art. 29. - Modifiche alle leggi 31 maggio 1977, n. 247, e 30 dicembre 1991, n. 413	» 166
Art. 30. - Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi	» 167
Art. 31. - Trattamento tributario dell'abitazione principale .	» 170
Art. 32. - Proroga di termini e disposizioni agevolative in materia di imposta comunale sugli immobili	» 173
Art. 33. - Modificazioni della disciplina IVA in materia di esenzioni e detrazioni	» 173
Art. 34. - Disposizioni in materia di tasse ipotecarie e di tributi per le procedure di consultazione e rilascio della documentazione catastale	» 176
Art. 35. - Soppressione di alcune tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo su taluni atti .	» 176
Art. 36. - Soppressione di agevolazioni	» 177
Art. 37. - Disciplina delle scissioni societarie ai fini delle imposte indirette	» 178
Art. 38. - Disposizioni finanziarie	» 180
Elenco n. 1 - Organi collegiali da sopprimere	» 181
Elenco n. 2 - Spesa per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, di consigli, comitati e commissioni	» 181
Elenco n. 3 - Spesa per il funzionamento di consigli, consulte e commissioni	» 182
Elenco n. 4 - Enti previdenziali e di assistenza	» 182
Elenco n. 5 - Procedimenti amministrativi	» 183
Elenco n. 6 - Interventi trasferiti alle regioni	» 191
Elenco n. 7 - Interventi trasferiti alle regioni	» 192

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella A - Pensionamento anticipato	Pag. 193
Tabella B - Tasse ipotecarie	» 194
Tabella C - Personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali	» 196

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'obiettivo della politica di bilancio continua ad essere la stabilizzazione e la successiva diminuzione del rapporto tra debito e prodotto nazionale. La preminenza di questo obiettivo difficilmente può essere discussa.

Il livello elevatissimo del debito e una sua crescita più rapida di quella del prodotto nazionale possono divenire incompatibili con la stabilità finanziaria e in definitiva con una crescita sostenibile.

Le sfavorevoli condizioni del ciclo economico, comuni all'Italia e al resto dell'Europa hanno indotto a rinviare di un anno, rispetto ai tempi fissati nel precedente documento di programmazione economica e finanziaria, l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto fra debito e prodotto nazionale. È agevole dimostrare che questo rinvio è dovuto esclusivamente a motivi ciclici. Ai livelli di tassi di interesse ipotizzati nel documento di programmazione economica e finanziaria (*Doc. LXXXIV*, n. 2) presentato dal Governo il 13 luglio scorso e con gli interventi ivi definiti per il 1994 ed il 1995, la stabilizzazione avverrebbe a fine 1995 se la crescita del prodotto fosse quella ipotizzata nel precedente documento per il triennio 1993-1995. La crescita che si può oggi sperare è inferiore di almeno due punti nello stesso periodo: le conseguenze negative di questa minore crescita sulle entrate e sulle spese del settore pubblico, che non si è ritenuto opportuno compensare, spostano al 1996 l'anno della stabilizzazione.

2. La prima tappa fissata dal documento, e al cui raggiungimento impegna una precisa risoluzione parlamentare, richiede il consolidamento dell'avanzo primario, di circa 31.000 miliardi, che verrà raggiunto nel 1993. Nonostante le incisive misure di correzione adottate con la manovra di finanza pubblica per il 1993, l'evoluzione tendenziale dei conti pubblici comporterebbe nel 1994 una forte riduzione del-

l'avanzo primario, soprattutto come conseguenza del venir meno di entrate straordinarie e non ripetibili. Esso diminuirebbe, da 31.000 miliardi a 800 nel 1994, per passare a 2.800 e a 200 miliardi nei due anni successivi.

Tenuto conto di ciò, il documento di programmazione ha fissato come obiettivo della manovra finanziaria per il 1994 il mantenimento di un avanzo primario di poco superiore a quello programmato per il 1993. Tra le variazioni da ottenere non sono incluse le dismissioni della proprietà dello stato, i cui proventi verranno portati a riduzione del debito con versamenti nel costituendo fondo di ammortamento. Ciò implica, rispetto al saldo tendenziale di 800 miliardi, la necessità di reperire 31.000 miliardi che rappresentano, quindi, l'entità della manovra necessaria. Essa viene realizzata attraverso:

a) interventi sul bilancio a legislazione vigente, che accerta le entrate e fissa i limiti delle spese da impegnare nel corso dell'anno;

b) la legge finanziaria, che stabilisce il saldo netto da finanziare in termini di competenza, determina i fondi per interventi legislativi in corso d'anno e modula le spese di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978;

c) il provvedimento collegato alla legge finanziaria, che individua gli interventi di modificazione della legislazione vigente, irtesa a conseguire la riduzione del disavanzo necessaria ad assicurare il rispetto dell'obiettivo in termini di saldo primario.

Ai fini della realizzazione della manovra, sono state, in primo luogo, individuate le riduzioni della spesa discrezionale che non richiedono provvedimenti legislativi; in secondo luogo, sono state individuate riduzioni di spesa attraverso le tabelle della legge finanziaria; infine, sono state approntate le norme inserite nel provvedimento collega-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to alla legge finanziaria 1994 che incidono prevalentemente con riduzioni di spesa. Queste norme, riportate nel presente testo, prevedono interventi di razionalizzazione delle strutture e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni e del pubblico impiego, in modo da contenerne l'espansione e migliorare i criteri di utilizzo del personale.

Queste norme si ispirano al criterio che la riforma della pubblica amministrazione faccia parte integrante della «manovra» economica e finanziaria. Infatti, nella risoluzione del 29 luglio 1993, relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria, presentato dal Governo il 13 luglio 1993, si può leggere che il Parlamento «ribadisce che il controllo delle spese deve soprattutto concentrarsi sull'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze, anche mediante interventi di riorganizzazione delle funzioni, delle strutture, del personale e delle procedure della pubblica amministrazione, ed essere effettuata in modo da non comprimere la quantità e da migliorare la qualità dei servizi forniti senza ridurre il grado di protezione dei cittadini in effettiva condizione di bisogno; osserva che una politica di controllo delle spese del tipo di quella indicata non può avere successo se si limita ai, pur necessari, interventi normativi, ma richiede anche una difficile azione di modificazione dei comportamenti dell'amministrazione pubblica che deve fortemente migliorare la capacità di raggiungere gli obiettivi dell'azione pubblica, ed aumentare il grado di soddisfazione delle esigenze dei cittadini, sulla base di un efficiente utilizzo delle risorse assegnate; (...) impegna il Governo (...) a proporre e realizzare misure di razionalizzazione amministrativa che producano efficienza ed economicità della pubblica amministrazione con effetti nell'esercizio 1994 ed in quelli successivi».

3. Nel complesso, le linee guida che caratterizzano questa «manovra» la distinguono da quelle più recenti in quanto:

limitano a meno di 4.000 miliardi l'incremento netto delle entrate, senza

compensare con maggiori imposte la riduzione della pressione tributaria registrata negli ultimi due anni e dovuta al venir meno di numerose entrate non ripetibili (condono, rivalutazione dei beni patrimoniali, imposta patrimoniale sui fabbricati e sui depositi, sovrapposizione di ILOR e ICI per la casa);

agiscono sulle prestazioni finali, sia reali che finanziarie, tenendo conto più di esigenze equitative, che non prevedendo limitazioni nella erogazione dei servizi all'utenza;

concentrano l'attenzione su provvedimenti di razionalizzazione delle strutture pubbliche e di miglioramento del loro funzionamento, in una prospettiva di lungo periodo volta al recupero di efficienza produttiva degli apparati pubblici.

L'accento posto sui provvedimenti di razionalizzazione consente alla manovra di ottenere un effetto di riduzione della spesa che in parte presenta un profilo crescente nel triennio e di limitare, per converso, il ricorso a norme incentrate su differimenti di spesa, che avrebbero un'incidenza decrescente o nulla negli anni successivi al primo.

Con questa impostazione, si è inteso avanzare sulla strada del risanamento, anche alleviando gli oneri gravanti sui fruitori dei servizi pubblici, restituendo prestigio all'amministrazione dello Stato, valorizzando le professionalità, semplificando le procedure burocratiche. In particolare, i vantaggi che si intendono ottenere con le norme collegate alla legge finanziaria consentono di non far gravare sui cittadini, nella veste di contribuenti o in quella di beneficiari di prestazioni o trasferimenti, l'onere maggiore della manovra, nell'intento di salvaguardare gli elementi essenziali del *welfare state*.

Anche il sistema delle imprese può trarre vantaggio da questa impostazione, poiché dal recupero di efficienza degli apparati pubblici, dalla semplificazione delle procedure, dalla maggiore trasparenza e tempestività nei processi decisionali potrà derivare una diminuzione dei costi connessi alle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incombenze amministrative, oltre ad un generale miglioramento delle condizioni di concorrenza sui mercati delle commesse pubbliche. Più in generale, il sistema delle imprese si potrà avvantaggiare del miglioramento dell'efficienza nel settore pubblico, poichè la produzione dei servizi da esso erogati a costi unitari ridotti potrà consentire di liberare progressivamente risorse da destinare al processo di accumulazione e, dunque, all'espansione della base produttiva ed occupazionale.

4. Nella manovra approntata dal Governo per il 1994 acquistano, dunque, rilievo i risparmi di spesa ottenibili da un cospicuo sforzo di riordino della pubblica amministrazione. In particolare, questa operazione trova riscontro nelle norme collegate alla legge finanziaria che si sviluppano lungo cinque linee direttrici relative a:

- le strutture e l'organizzazione;
- il personale pubblico;
- le attività delle pubbliche amministrazioni;
- i processi decisionali;
- il sistema finanziario.

5. L'operazione di revisione delle strutture è articolata su norme che provvedono a:

eliminare gli organismi obsoleti oppure costituenti doppioni, che rallentano l'azione amministrativa e la rendono costosa (ad esempio, è stata rivista l'organizzazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato soppresso il Ministero della marina mercantile);

diminuire le interferenze tra gli organi, per rendere più spedita la loro azione (ad esempio, è prevista la soppressione di numerosi comitati interministeriali e di organi collegiali);

ridurre le dimensioni della pubblica amministrazione, mediante la soppressione di enti pubblici, la riattribuzione dei loro compiti e l'accelerazione delle operazioni di liquidazione degli enti soppressi, così da ridurre i costi di funzionamento degli apparati burocratici, senza diminuire le complessive prestazioni all'utenza;

attribuire autonomia agli istituti scolastici e alle università, allo scopo di porre

fine alla centralizzazione del sistema educativo e di conferire agli istituti la responsabilità nell'uso delle risorse.

6. Per quanto riguarda il personale, si è cercato di razionalizzare l'uso delle risorse umane, stimolare la riqualificazione dei dipendenti pubblici e aumentare i livelli di produttività del lavoro, predisponendo norme che:

stabiliscono regole coordinate per il corretto dimensionamento degli organici, sulla base della determinazione dei carichi di lavoro, della regolamentazione del *turn over*, della gestione della mobilità e della revisione dei criteri per il collocamento fuori ruolo, i comandi e i distacchi; il complesso delle norme proposte consente di ampliare lo spazio dell'autonomia gestionale delle singole amministrazioni, liberandole dalle autorizzazioni in deroga al blocco delle assunzioni, che sono strumento di centralismo inefficace nel lungo periodo;

ripropongono il concorso pubblico come strumento generale per il reclutamento, al fine di evitare disuguaglianze e ingiustizie, e stabiliscono il divieto di rapporti di lavoro a tempo determinato, che hanno spesso portato alla formazione di un «preariato stabile»;

assicurano economie, mediante la limitazione dei congedi straordinari, delle indennità e del lavoro straordinario;

ricondono nell'alveo del diritto comune del lavoro, come determinato nello Statuto dei lavoratori, la disciplina dell'uso dei locali e del collocamento in disponibilità in caso di «esuberato», al quale si fa ricorso in caso di mancato o infruttuoso utilizzo della mobilità.

7. Per quanto riguarda le attività delle amministrazioni pubbliche, l'obiettivo principale è l'eliminazione dai bilanci pubblici del maggiore costo dovuto a corruzione ed inefficienza.

Si è prevista, quindi, la rinegoziazione dei contratti di fornitura di beni e servizi e per la realizzazione delle opere pubbliche, in modo da attivare un meccanismo di revisione dei prezzi a favore della pubblica

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrazione e, di conseguenza, a favore della collettività che ne sopporta i costi. I vantaggi della rinegoziazione dei contratti pubblici sono molteplici:

con minori risorse finanziarie, la domanda pubblica non diminuisce, mentre, grazie ai risparmi conseguiti, possono liberarsi risorse da utilizzare successivamente;

si eliminano le rendite parassitarie, fonti di sprechi e di corruzione, rendendo più trasparente il mercato.

8. Per quanto riguarda i processi di decisione, l'obiettivo è l'eliminazione del costo occulto dovuto all'eccesso di proceduralizzazione. Si prevedono, quindi, norme rivolte a:

la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

la riduzione di incombenze amministrative per i cittadini e le imprese;

la liberalizzazione di attività, con l'ampliamento dei casi in cui è sufficiente una denuncia alla pubblica amministrazione per iniziare un'attività economica.

9. Per il sistema finanziario, l'obiettivo è la «mobilitazione» della ricchezza e del patrimonio pubblico. Esso viene perseguito mediante l'introduzione di norme e strumenti che prevedono:

l'aggiornamento periodico di canoni, tariffe e prezzi;

l'agevolazione dell'alienazione dei beni pubblici non usati o in uso abusivo e degli immobili di edilizia residenziale pubblica;

la semplificazione della struttura dei bilanci, per rendere più agevole un uso razionale delle risorse pubbliche, nonché l'attuazione delle norme sulla responsabilità dei dirigenti nel loro uso.

10. Le proposte contenute nella manovra presentano, in sintesi, le seguenti caratteristiche:

a) dare immediato avvio, con norme dirette a singole strutture o procedure, ad un processo di razionalizzazione dei meccanismi di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, assicurando, però, continuità all'azione riformatrice attraverso il

progressivo allargamento del campo di intervento. Per questo motivo, nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, norme specifiche sono sempre seguite da norme generali e programmatiche. L'operazione di razionalizzazione e riordino non sarà, così, una operazione *una tantum*, ma produrrà effetti e vantaggi anche nel medio periodo. La previsione di verifiche periodiche permetterà, infine, di apportare via via le correzioni e gli aggiustamenti necessari;

b) procedere nell'azione di risanamento della finanza pubblica, a partire dalle strutture amministrative e con effetti accrescitivi negli anni. A questa azione si affiancherà anche la sperimentazione di nuovi strumenti e nuove tecniche, per una amministrazione che sia motore dello sviluppo e non «manomorta» gravante sul sistema economico;

c) dare, in generale, maggiore responsabilità ai centri di spesa, assicurando ad essi autonomia nell'uso delle risorse e nella gestione delle attività, a seconda delle esigenze e dei bisogni manifestati dall'utenza, e conferire, in particolare, agli enti a finanza derivata autonomia nell'uso delle risorse, anche mediante eliminazione o riduzione dei fondi a destinazione vincolata, in cambio di una contenuta riduzione dei trasferimenti statali. Il miglior uso delle risorse si traduce, così, in un vantaggio permanente per gli enti, che vengono stimolati a recuperare efficienza nei comportamenti di spesa.

Qui di seguito, si sintetizza il contenuto dei singoli articoli nel provvedimento.

CAPO I

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA

1. *Delega al Governo per il riordino dei Ministeri e riordino dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

La disposizione in esame si pone come norma generale che mira a una riorganizza-

zione dell'apparato ministeriale, sulla base di una verifica delle relative funzioni.

La norma contiene, a tal fine, un'attribuzione di potestà regolamentare ispirata ai principi generali di delegificazione dell'organizzazione amministrativa posti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

La riorganizzazione mira all'accorpamento di ministeri e altri organismi per «funzioni omogenee» e settori organici, alla istituzione di verifiche interne dei risultati e alla creazione di organismi indipendenti per le funzioni di regolazione dei servizi, anche «privatizzati», di interesse pubblico, alla istituzionalizzazione di conferenze di servizi che semplifichino tutti quei procedimenti amministrativi complessi in cui sia richiesto l'intervento di più amministrazioni.

Specifiche disposizioni sono relative alla riorganizzazione dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concordata anche con i sindacati nell'accordo del 3 luglio, che si ispira a finalità di snellimento dell'apparato burocratico e di conseguente minore spesa, quantificata nella norma per gli anni 1994, 1995 e 1996.

Con decreto ministeriale si provvede, inoltre, alla unificazione degli uffici periferici attualmente esistenti (ispettorati e uffici del lavoro e della massima occupazione) e alla loro articolazione a livello regionale e provinciale.

2. *Soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione*

Nell'ambito delle finalità di accorpamento dei ministeri per funzioni omogenee, il disegno di legge in esame dispone la fusione degli esistenti dicasteri dei trasporti e della marina mercantile in un unico Ministero dei trasporti e della navigazione.

Si provvede, innanzi tutto, alla razionalizzazione delle competenze, anche in relazione a quelle di altri ministeri, prevedendo, fra l'altro, il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni in materia di ambiente marino.

L'organizzazione del Ministero - da attuare con regolamenti emanati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - si ispira naturalmente ai principi generali posti dall'articolo 1 ed è articolata in dipartimenti e servizi, i primi per l'assolvimento di compiti finali e operativi, i secondi con finalità strumentali e di supporto all'attività di tutti i dipartimenti.

3. *Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola*

La norma introduce l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Essa conferisce alle singole istituzioni scolastiche il ruolo di centri di servizio atti a promuovere anche ricerca, in un contesto integrato con il più generale sistema di formazione e, in particolare, con quello regionale.

L'idea di base delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e sulla revisione dell'assetto dell'amministrazione centrale e periferica e degli organi collegiali di governo nazionali e locali è quella di affidare all'amministrazione centrale rilevanti compiti di programmazione e di supporto e di riorganizzare le scuole con strumenti e dimensioni tali da consentire loro di divenire centri responsabili di spesa.

Nello stesso tempo, vengono posti in essere strumenti idonei ad affidare alle scuole, quali vere e proprie istituzioni formative, il compito di progettare con flessibilità, pur nell'ambito di obiettivi nazionali e locali, un'articolata offerta formativa, che risponda con immediatezza e puntualità alla concreta domanda della committenza individuale e sociale.

Corollario di tale impostazione è la promozione di relazioni, per specifici progetti, sia tra reti di scuole sia più in generale, nell'ambito di rapporti convenzionali con enti locali, associazioni datoriali, professionali e dell'utenza.

In tal modo, nel quadro di un riordino complessivo dell'amministrazione, non solo si realizza un'economia di scala (ad

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esempio sull'aggiornamento, sulla gestione del personale per le supplenze, sugli interventi mirati per la dispersione o l'*handicap*, eccetera), ma si promuovono le condizioni per un'integrazione di risorse, una cultura dei risultati ed una forma di «concorrenza» tra centri di formazione pubblici, privati, universitari e regionali.

La disciplina proposta punta alla responsabilizzazione dei capi d'istituto e di tutti gli organi individuali e collegiali delle istituzioni scolastiche, promuovendo una più chiara definizione degli obiettivi e dei controlli. In particolare, vengono attribuite alle singole scuole, almeno in parte, le scelte relative alla gestione dell'organico, al reclutamento del personale, alle eventuali flessibilità curricolari, alle conseguenti modalità di partecipazione da parte degli alunni e di eventuali altri soggetti con i quali si stabiliscano convenzioni per la resa dei servizi.

Nel progetto è compresa anche l'autonomia didattica come possibilità di attuare nuovi modi di organizzazione della didattica. L'autonomia didattica, implicando anche necessità di scelta e necessità di strumentazione anche materiale delle scelte operate, deve poter poggiare su ampie forme di autonomia organizzativa ed amministrativa, con l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della diretta gestione di beni patrimoniali e della capacità di stipulare convenzioni anche con soggetti operanti al di fuori della scuola, per comuni progetti educativi e formativi.

A dare effettività a tutte le forme di autonomia è volta l'autonomia finanziaria, che definisce le modalità di erogazione di contributi a carico dello Stato, tenendo conto degli squilibri esistenti tra le varie aree economiche, sociali e culturali.

Si prevede, inoltre, il riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, al fine di rafforzare la loro attitudine di enti di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche.

Il servizio di cassa per il personale della scuola viene affidato agli uffici postali (articolo 3, commi 4 e seguenti), per evitare

le spese aggiuntive derivanti dall'attuale sistema di erogazione, fermo restando il diritto di ogni istituto alla piena titolarità del *budget* stabilito. La effettiva giacenza di cassa presso gli uffici postali viene ricondotta alla materiale effettiva necessità dei pagamenti di volta in volta disposti o da disporre.

Viene così a ridursi in misura elevata l'onere del ricorso ad operazioni di indebitamento a breve e medio periodo, con gli intuibili vantaggi che ne derivano.

L'intervento successivo è volto a ribadire i contenuti del decreto legge 9 agosto 1993, n. 288, che ha anticipato dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi. Il rapporto medio viene elevato da 19 a 20, con la conseguente riduzione, al termine del triennio 1993-1995, di 56.000 classi rispetto all'anno scolastico 1991-1992.

La norma stabilisce, inoltre, nuove norme sulle spese per le supplenze.

Sono inoltre previste disposizioni sull'utilizzazione dei docenti collocati fuori ruolo e dei docenti mantenuti ad esaurimento, nonché sulle tasse di iscrizione e frequenza nelle scuole secondarie superiori (differenziate in base al reddito).

Il Governo è delegato a coordinare le norme della legge con quelle dell'emanando testo unico, di cui alla legge n. 121 del 1991.

4. *Riordino dei comitati interministeriali e soppressione di organi collegiali*

Le norme dell'articolo 4 contengono misure di razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione amministrativa. Si prevede, a tal fine, la soppressione di tredici Comitati interministeriali e il riordino, con regolamento, delle loro funzioni, da redistribuire fra il CIPE, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e i singoli ministri. Con successivo regolamento governativo sarà ridefinito l'assetto del CIPE.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La norma prevede, altresì, la soppressione immediata di alcuni organi collegiali inutili, la soppressione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e dell'Autorità per l'Adriatico, e la soppressione e il riordino degli altri organi collegiali, da realizzare con regolamento governativo, accorpando le funzioni e semplificando l'azione amministrativa mediante il ricorso alla conferenza di servizi.

5. *Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi*

La norma contiene misure di razionalizzazione e di riordino degli enti pubblici, prevedendo: la fusione o la soppressione di alcuni enti previdenziali e di assistenza e l'attribuzione delle loro funzioni all'INPS e all'INAIL, al fine di superare la frammentazione delle competenze e di ridurre i costi; la trasformazione di alcuni enti in associazioni o persone giuridiche di diritto privato; la fusione di enti con finalità analoghe, per evitare duplicazioni; la conclusione, in termini brevi e certi, delle operazioni di liquidazione degli enti pubblici già soppressi.

Inoltre si prevede l'individuazione degli enti pubblici da privatizzare mediante regolamento governativo.

6. *Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria*

La norma prevede l'articolazione del finanziamento statale alle università in tre fondi, destinati, rispettivamente, al funzionamento, all'edilizia e alle attrezzature scientifiche e ai progetti e iniziative specifiche.

I fondi saranno ripartiti secondo criteri legati alla qualità del servizio reso e che prevedono anche il riequilibrio fra università o fra aree disciplinari.

La norma rende, altresì, completa ed effettiva l'autonomia delle università, attribuendo loro le competenze in ordine all'organico, con esclusione delle procedure concorsuali per professori e ricercatori.

Il sistema delle tasse universitarie viene, infine, semplificato e decentrato.

7. *Progetti finalizzati, strumentali, per obiettivo e pilota*

La norma consente di rivedere i criteri stabiliti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per adeguarli alle nuove esigenze delle pubbliche amministrazioni in materia di sperimentazione per il miglioramento dell'efficienza dei servizi. La norma prevede una delegificazione della materia, stabilendo che i criteri di selezione dei progetti, le procedure di approvazione e le modalità di conduzione dei progetti stessi costituiranno oggetto di un regolamento predisposto dal Ministro per la funzione pubblica.

La razionalizzazione dei criteri di progettazione degli interventi sperimentali consente di effettuare un taglio di 14 miliardi agli stanziamenti del capitolo 6877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

8. *Piante organiche, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, personale fuori ruolo, comando e distaccato*

L'articolo 8 prevede varie disposizioni volte a riordinare taluni aspetti del rapporto di pubblico impiego, con lo scopo di rendere più economico, funzionale ed efficiente l'andamento dell'azione amministrativa e con l'effetto di consentire riduzioni delle previsioni di spesa.

È prevista la rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura corrispondente ai posti occupati. Per quanto concerne le assunzioni, in base al comma 2, fino al 31 dicembre 1997, le pubbliche amministrazioni potranno coprire il 5 per cento dei posti che si renderanno disponibili in organico dapprima con il personale in eccedenza, poi con il ricorso a procedure di mobilità; le nuove assunzioni non potranno eccedere il 10 per cento e saranno possibili ove risulti un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fabbisogno, previa verifica dei carichi di lavoro. Per talune amministrazioni sono previste particolari norme.

I commi successivi, dopo talune disposizioni relative a specifiche situazioni, affermano che l'ordinario strumento per il reclutamento dei pubblici dipendenti è il concorso pubblico aperto a tutti; disciplinano la composizione delle commissioni di concorso; escludono la dichiarazione di idoneità dei candidati; vietano le assunzioni a tempo determinato e prestazioni di lavoro autonomo superiori a tre mesi.

L'insieme delle disposizioni suddette consentirà le riduzioni di spesa specificate nel comma 13.

Con gli ultimi due commi si prevede un generale riesame delle situazioni di collocamento fuori ruolo, comando e distacco.

9. *Disposizioni in materia di personale nel settore della sanità*

Il comma 1 dell'articolo 9 vieta alle unità sanitarie locali, per il 1994, di procedere ad assunzioni di personale.

Il comma 2 prevede la possibilità, per le province autonome di Trento e di Bolzano, di autorizzare assunzioni in deroga, solo previo esperimento delle procedure di mobilità, per non oltre il 50 per cento dei posti vacanti a causa di cessazioni dal servizio.

Con il comma 3 si dettano disposizioni per l'anno 1994 sui fondi di incentivazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 stabilendo il limite d'importo del 75 per cento delle spese 1991; si prevede inoltre la conseguente ridefinizione dei piani di lavoro da parte delle amministrazioni interessate.

Nel comma 4 si individuano i soggetti responsabili dell'attuazione degli obblighi previsti in capo alle amministrazioni.

Con il comma 5 vengono sospese, dal 1 gennaio 1994, sino all'entrata in vigore degli accordi collettivi, alcune speciali indennità.

Il comma 6 abroga - a partire dal 1° gennaio 1994 - l'indennità mensile prevista

dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni, e, dalla stessa data, il congedo ordinario aggiuntivo previsto per il personale sottoposto a rischio di radiazioni.

10. *Disciplina delle indennità e del congedo straordinario per cure termali*

Per gli anni 1994, 1995 e 1996, la norma ripropone, al comma 1, il blocco delle indennità, ratifiche ed emolumenti altrimenti rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita, già disposto per l'anno 1993 con riferimento al 1992. Nei commi seguenti, sono previste la riduzione di un terzo delle giornate di congedo straordinario e l'abolizione del congedo straordinario per cure termali.

11. *Trattamento per i dipendenti pubblici dichiarati eccedenti*

La norma riguarda la collocazione in disponibilità nel pubblico impiego. I pubblici dipendenti risultati eccedenti rispetto alle esigenze di servizio sono collocati in disponibilità con un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, e comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, salvi gli assegni familiari.

L'eccedenza viene dichiarata nei casi previsti dal comma 2, cioè per il riordino e fusione di pubbliche amministrazioni, per trasformazione di enti pubblici in società di diritto privato, o qualora l'eccedenza medesima emerga in relazione ai carichi di lavoro.

Il collocamento in disponibilità cessa in caso di trasferimento del dipendente per mobilità ad altre amministrazioni.

Le riduzioni delle previsioni di spesa sono indicate nel comma 4.

12. *Disposizioni varie in materia di personale*

L'articolo detta disposizioni varie di interpretazione autentica su talune norme relati-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ve al personale anche di magistratura e volte a razionalizzare il sistema retributivo dei pubblici dipendenti, anche per consentire la realizzazione di potenziali future economie.

13. *Contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi*

La norma prevede nuove regole in materia di contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi, al fine di rendere trasparenti le procedure e di fornire alle pubbliche amministrazioni criteri di riferimento certi per la determinazione dei prezzi.

A tale scopo, si stabilisce il divieto di rinnovo tacito dei contratti; la sottoposizione dei contratti non ancora approvati ad un giudizio di congruità, con conseguente riduzione dei prezzi che risultino fuori *standard*; la revisione biennale dei contratti ad esecuzione periodica o continuata.

La determinazione dei prezzi di riferimento per i contratti di fornitura avviene mediante la redazione e la pubblicazione di elenchi di prezzi all'ingrosso, in modo da evitare che la pubblica amministrazione si impegni a pagare prezzi superiori a quelli correnti di mercato.

La norma si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e ai loro concessionari. Per gli enti locali si prevede che i risparmi restino nei relativi bilanci. Per tutti gli enti a finanza derivata si prevede, in conseguenza del risparmio ipotizzato, una riduzione dei trasferimenti finanziari dallo Stato pari al 10 per cento del risparmio stesso.

La norma prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione della legge medesima e la giurisdizione sulle controversie del giudice amministrativo.

14. *Contratti pubblici per appalto di opere e concessioni*

La norma prevede nuove regole in materia di contratti di appalto di opere pubbliche e di concessione, al fine di rendere trasparenti le procedure e di fornire alle

pubbliche amministrazioni criteri di riferimento certi per la determinazione dei costi.

A tale scopo, si prevede il ricorso ad un apposito organismo che raccoglie e pubblica le informazioni necessarie.

Si prevede, inoltre, che i contratti non ancora approvati siano sottoposti a giudizio di congruità, con conseguente riduzione dei prezzi che risultino fuori *standard*.

La norma si applica, con una eccezione, a tutte le pubbliche amministrazioni e ai loro concessionari. Per gli enti locali si prevede che i risparmi restino nei relativi bilanci. Per tutti gli enti a finanza derivata, si prevede, in conseguenza del risparmio ipotizzato, una riduzione dei trasferimenti finanziari dallo Stato pari al 10 per cento del risparmio stesso.

15. *Rinegoziazione dei contratti pubblici in fase di esecuzione*

Con queste disposizioni si vogliono sottoporre a verifica i contratti pubblici ancora non interamente eseguiti e i cui prezzi siano superiori del 15 per cento rispetto agli *standard* definiti negli articoli precedenti.

Si prevedono, quindi, lo svolgimento di un giudizio di congruità e la eventuale riduzione concordata del prezzo, in modo da liberare la pubblica amministrazione da oneri e costi impropri, che possono derivare da inefficienza e corruzione.

La norma si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e ai loro concessionari. Per gli enti locali si prevede che i risparmi restino nei relativi bilanci. Per tutti gli enti a finanza derivata, si prevede, in conseguenza del risparmio ipotizzato, una riduzione dei trasferimenti finanziari dallo Stato pari al 10 per cento del risparmio stesso.

16. *Disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi*

La norma prevede la semplificazione, con norme regolamentari, di 97 procedimenti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrativi, al fine di ridurre la complessità dell'azione amministrativa e di dare disciplina uniforme ai procedimenti dello stesso tipo.

La norma prevede, altresì, la semplificazione delle procedure per l'avvio di una attività economica da parte dei cittadini e il potenziamento del ricorso alla conferenza di servizi come strumento di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche.

17. *Prontuario terapeutico e prestazioni sanitarie*

L'articolo 17 abolisce, a partire dal 1994, il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale e prevede una riclassificazione delle specialità medicinali autorizzate, da parte della Commissione unica del farmaco, con collocazione in tre classi alle quali è collegata una diversa partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, da cui sono comunque esentati i cittadini di età inferiore ai dodici e superiore ai sessantacinque anni.

Si dispone altresì che il prezzo dei prodotti medicinali sia fissato secondo il criterio dell'allineamento al prezzo medio dei Paesi appartenenti alla CEE.

Vi sono inoltre disposizioni sulla diagnostica di laboratorio e sulla dotazione dei posti letto ospedalieri.

18. *Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili*

La disposizione in esame mira a una verifica globale della attualità dei presupposti che giustificano la corresponsione dei trattamenti ai portatori di minorazioni civili.

Viene prevista in primo luogo l'autocertificazione da parte dei titolari di pensioni e indennità della permanenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative.

È in secondo luogo disposto, a cura del Ministero del tesoro, un piano di verifiche a campione, a cominciare dalle aree geografi-

che in cui l'incidenza sulla spesa pubblica dei trattamenti economici in questione, per il loro numero, è particolarmente rilevante.

Infine la disposizione prevede l'emana- zione di un regolamento che mira a riordi- nare i procedimenti in materia di invalidità civile con la semplificazione dei medesimi, la distinzione fra i procedimenti di accerta- mento sanitario e di concessione delle provvidenze e la soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica. Vengono inoltre dettate disposi- zioni per un rapido smaltimento dell'arre- trato.

19. *Determinazione di prezzi, tariffe e canoni*

La norma prevede valori di riferimento e criteri oggettivi per la determinazione di prezzi e tariffe da parte di organismi pubblici e dei canoni di concessione di beni pubblici.

20. *Interventi per Venezia*

Con l'articolo 20 viene ridotta di 100 miliardi, limitatamente al 1994, la somma prevista - nei relativi capitoli di spesa del Ministero dei lavori pubblici - per gli interventi a favore di Venezia.

A tal fine si disciplina la costituzione di una società per azioni di diritto privato tra lo Stato - al quale è garantita la maggioranza nella partecipazione al capitale - la regione Veneto e i comuni di Venezia e di Chioggia, con possibilità per altri soggetti pubblici di partecipare.

Alla società sono conferiti i beni e le attrezzature del centro sperimentale e quelli relativi ai servizi svolti dal concessionario di cui alla legge n. 798 del 1984, con conseguente attribuzione delle necessarie risorse finanziarie.

I rapporti tra la società e i soggetti pubblici sono regolati da convenzioni bilaterali.

La società svolge l'attività prevista dal comma 1 e può provvedere alla progettazio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne esecutiva e alla realizzazione delle opere, anche a favore di soggetti diversi da quelli partecipanti al capitale.

21. *Attribuzioni di beni e di risorse finanziarie pubbliche, canoni degli immobili pubblici e alienazione di beni pubblici e di edilizia residenziale pubblica*

La norma, ai commi 2 e 3, prevede l'applicazione di regole uniformi, per la concessione di beni e di risorse finanziarie pubbliche, a tutti i soggetti, ivi comprese le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici.

Varie previsioni riguardano l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli assegnatari, al fine di favorire la realizzazione di programmi di sviluppo del settore.

22. *Dismissioni patrimoniali dell'INPS, INAIL e INPDAP*

Gli enti predetti debbono predisporre programmi di dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito che, approvati dai Ministri del lavoro e del tesoro, garantiscano cespiti liquidi, da utilizzare in piani di impiego annuali; sono comunque tutelati i conduttori di beni ad uso abitativo.

23. *Concessioni autostradali*

Si prevede che dal 1994 gli enti concessionari di autostrade corrispondano allo Stato un canone annuo in percentuale sui proventi netti da pedaggio.

Viene favorito il processo di dismissione della Società Autostrade s.p.a., a cui vengono inoltre accordate proroghe a pareggio di oneri per investimenti.

24. *Trasferimenti alle regioni*

In base all'articolo 24 sono trasferiti nella competenza regionale vari interventi finora

finanziati con stanziamenti di capitoli del bilancio dello Stato relativi ad handicappati, politiche agricole, alimentari e forestali, parcheggi, tutela del patrimonio artistico, eccetera.

Talune previsioni riguardano i criteri di riparto fra le regioni.

Specifiche norme ineriscono alle province autonome di Trento e di Bolzano.

25. *Pensioni d'annata, di anzianità e assistenziali*

La norma contiene varie disposizioni; fra l'altro è diretta a differire di un anno gli incrementi delle pensioni cosiddette di annata, previste dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59; è poi prevista la riduzione dell'importo delle pensioni di anzianità proporzionalmente agli anni di anticipo rispetto all'età prescritta per il pensionamento di vecchiaia, tranne eccezioni; circa le pensioni assistenziali, sono sospesi per il 1994 e 1995 gli aumenti a titolo di perequazione automatica.

26. *Espansione dell'area dei servizi postali*

La disposizione amplia il novero delle attività svolte dai servizi postali, includendovi, fra l'altro, la sottoscrizione ed il rimborso dei titoli di Stato, effettuabile anche presso gli uffici postali, nonché la vendita di valori bollati.

27. *Diritti aeroportuali*

Viene elevata per il 1994 la misura dei diritti per l'imbarco aeroportuale, che dal 1995 viene annualmente determinata secondo i criteri di cui al comma 1.

Si prevedono anche disposizioni per favorire lo sviluppo di infrastrutture e servizi, anche con la creazione di società per azioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28. *Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti ed alla SACE*

La norma contiene specifiche disposizioni relative alle annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti ed al fondo di dotazione della SACE.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

La manovra di bilancio per l'anno 1994, come si è detto, dà attuazione alle scelte definite dal Governo con il Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1994-1996, approvato dal Parlamento con apposite risoluzioni. Questo prevede, per il 1994, che le entrate tributarie diano un contributo netto alla manovra pari a 3000 miliardi.

Con l'ulteriore prelievo, la pressione fiscale per il 1994 resterà, comunque, di oltre un punto percentuale al di sotto rispetto al livello dell'anno in corso, dato l'obiettivo di un recupero solo parziale della pressione fiscale del 1993 dovuta alle entrate straordinarie e collegate ai meccanismi della riscossione.

La manovra fiscale si articola in due fasi:

1) la prima, riguardante essenzialmente misure in materia di imposizione sul reddito, è attuata nella legge finanziaria e nel presente disegno di legge di accompagnamento;

2) la seconda, che comporterà in prevalenza aumenti delle imposte indirette, sarà attuata per decreto-legge da emanare entro l'anno, allo scopo di evitare qualsiasi effetto distorsivo conseguente all'annuncio di misure di non immediata entrata in vigore.

La manovra attuata in questa prima fase comporta aumenti di gettito per circa 2.500 miliardi. Essa si incentra su interventi diretti a realizzare, oltre che un incremento

del gettito, obiettivi di tipo perequativo ed antielusivo.

L'intervento delineato interessa un'ampia platea di contribuenti; in tal modo, il maggiore carico tributario si distribuisce tra le diverse categorie di soggetti in misura tale da contenere gli effetti negativi sull'economia.

La realizzazione di finalità perequative è stata perseguita procedendo anche ad una riduzione del carico fiscale, laddove esso si è rivelato particolarmente elevato, come nel caso della tassazione dell'immobile adibito ad abitazione principale.

Nell'attuale situazione economica manca lo spazio per ulteriori interventi, sia in termini di alleggerimento fiscale che in termini di maggiore tassazione. Da una parte, la «saturazione» dei contribuenti non consente prelievi che vadano oltre i limiti posti dal Documento di programmazione economica e finanziaria; dall'altra, le politiche di rigore, di disinflazione e di risanamento della finanza pubblica, tendenti a conseguire l'obiettivo della stabilità del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, non consentono riduzioni fiscali di maggior rilievo.

Gli interventi stabiliti dalla manovra vanno, peraltro, valutati nel quadro complessivo della politica tributaria del Governo, e devono, quindi, essere considerati tenendo conto:

a) delle misure che saranno adottate in attuazione del disegno di legge (atto Camera n. 2046), all'esame del Parlamento, relativamente alla semplificazione delle procedure amministrative e degli obblighi dei contribuenti, dell'attuazione del conto fiscale delle imprese e del potenziamento dell'azione di accertamento in funzione antievasiva;

b) della parziale restituzione del drenaggio fiscale contenuta nel disegno di legge finanziaria a favore di lavoratori dipendenti e pensionati;

c) della riduzione della misura degli acconti delle imposte dirette dovuti nel prossimo novembre, come dispone il decreto-legge presentato contestualmente al presente provvedimento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le disposizioni concernenti la detassazione parziale dell'abitazione principale, contenute nel presente provvedimento, costituiscono, altresì, un'importante anticipazione delle misure concernenti la semplificazione delle procedure amministrative e degli obblighi dei contribuenti. Esse infatti riducono di circa 1.300.000 il numero delle dichiarazioni dei redditi da presentare.

La riduzione degli acconti di novembre - resa possibile, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, dal miglior andamento, rispetto alle previsioni, dell'autotassazione di giugno-luglio - costituisce una novità rispetto agli orientamenti di politica fiscale degli ultimi anni. Essa presenta un particolare rilievo nell'attuale delicata fase congiunturale, contribuendo, tra l'altro, a migliorare la situazione di liquidità.

Nella medesima direzione va anche l'effetto della parziale restituzione del drenaggio fiscale, peraltro accompagnata da una procedura semplificata di applicazione delle detrazioni d'imposta. Un altro intervento in questa area sarà reso possibile dall'utilizzo dell'iscrizione nel fondo speciale del bilancio dello Stato di un apposito accantonamento per ulteriori 1.100 miliardi di lire.

Complessivamente, l'azione di Governo nel settore fiscale non si presenta solo diretta ad assicurare un ulteriore prelievo, che pure è necessario, ma costituisce, parimenti, un contributo alla razionalizzazione dell'intervento fiscale, anche in funzione perequativa.

Nell'attuale situazione non era possibile per il Governo fare di più. Sia pure in presenza di vincoli, comunque pesanti anche se inferiori a quelli posti sul fronte della spesa, è prevalsa la preoccupazione di non limitare l'intervento ad una mera esecuzione di un disegno «contabile» attento solo ai saldi di finanza pubblica, ma di renderlo anche portatore di coerenti indirizzi ed aggiustamenti del sistema.

Si commentano, di seguito, in modo analitico gli articoli del disegno di legge relativi all'entrata.

1. RAZIONALIZZAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DI TALUNI REDDITI ED ELIMINAZIONE DI EFFETTI AGEVOLATIVI ED ELUSIVI

1.1 MODIFICHE A TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

A) *Indeducibilità delle rendite catastali relative agli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni*

Sono state apportate una serie di modificazioni alla disciplina di determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni. In particolare, le innovazioni riguardano gli immobili strumentali per l'esercizio di arti e di professioni, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, per i quali non sarà più possibile dedurre, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, un ammontare pari alla rendita catastale.

Tale modifica si è resa necessaria in quanto gli immobili di cui trattasi non producono reddito fondiario, in base al disposto dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e, quindi, per i predetti soggetti la deduzione, in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, di un importo pari alla rendita catastale comporta un vantaggio ingiustificato.

Per completezza di argomento si precisa che l'indeducibilità della rendita catastale riguarda esclusivamente gli immobili acquistati a partire dal 15 giugno 1990 in quanto per quelli acquistati anteriormente a detta data continuano a dedursi, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, quote di ammortamento commisurate al costo di acquisizione dei beni stessi (articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 1990).

L'indeducibilità delle rendite catastali degli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni si rende applicabile a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

B) *Riduzione della percentuale di deduzione forfetaria dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno*

L'articolo 30, comma 1, reca, inoltre, modificazioni alla disciplina di determinazione dei redditi di lavoro autonomo non derivanti dall'esercizio di arti e professioni. In particolare vengono modificati i criteri di determinazione:

a) dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno.

Con riferimento ai redditi di cui alla lettera a), l'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 49 dello stesso testo unico, è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese.

L'esonero dalla base di commisurazione dei menzionati compensi dei rimborsi «a pie' di lista» delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio connesse a prestazioni effettuate fuori del comune di residenza è stato introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1981, n. 856.

L'introduzione di tale disposizione ha reso eccessiva la percentuale del 10 per cento prevista per la riduzione forfetaria. Infatti, è noto che la collaborazione coordinata e continuativa si svolge quasi sempre utilizzando la struttura produttiva (stabilimento o ufficio) del committente con la

conseguenza che in questo caso tutte le spese gravano sul committente e non sul collaboratore.

Anche quando il collaboratore presta la propria opera all'esterno, può avvalersi di attrezzature messe a disposizione dal committente e che rimangono di proprietà di quest'ultimo.

Nel caso degli amministratori di società, poi, i costi necessari a svolgere l'opera di amministratore confluiscono tra i costi deducibili della società.

In sostanza, la deduzione forfetaria del 10 per cento si giustificava prevalentemente a fronte delle spese di trasporto, per raggiungere la sede del committente e per gli altri spostamenti necessari allo svolgimento dell'attività, per i quali si escludeva il rimborso «a pie' di lista» delle spese di viaggio, soggiorno, ecc.

Non si può, peraltro, escludere che coloro i quali esercitano attività di collaborazione coordinata e continuativa possano sostenere qualche spesa «marginale» di cui il committente non può farsi carico né direttamente né attraverso il suddetto rimborso delle spese di viaggio.

Per questi motivi appare ragionevole ridurre al 5 per cento, senza eliminarla del tutto, la deduzione per i redditi in questione.

Con la disposizione in esame si è altresì provveduto a ridurre dal 30 al 25 per cento la deduzione forfetaria, prevista dallo stesso comma 8 dell'articolo 50, relativa ai redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, o scientifico (se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali).

La giustificazione di tale riduzione risiede nella circostanza che le attività di cui trattasi comportano costi (acquisto di libri, riviste, eccetera) per i quali l'anzidetta percentuale di abbattimento dei compensi appare sicuramente congrua.

La disposizione in rassegna si rende applicabile per i redditi di collaborazione

coordinata e continuativa e per quelli derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno percepiti dal periodo d'imposta 1993.

1.2 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE

L'articolo 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi riconosce uno speciale trattamento alle plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53 dello stesso testo unico, nel senso che consente al contribuente di rateizzare l'importo delle plusvalenze in quote costanti, fino ad un massimo di cinque, determinando conseguentemente un risparmio in termini finanziari, dipendente dal differimento parziale della tassazione.

Il previsto trattamento tiene conto, evidentemente, del fatto che le plusvalenze hanno formazione pluriennale, riguardando beni che hanno nell'impresa un utilizzo parimenti pluriennale.

È, peraltro, da sottolineare che, attraverso detta modalità di tassazione, il legislatore ha manifestato la esigenza di trattare in modo più mite le componenti reddituali aventi un carattere di straordinarietà.

In tal modo, è stata comunque assicurata la concorrenza alla formazione del reddito dei proventi formati in un determinato arco temporale e derivanti dalla cessione di beni diversi dalle merci.

Tuttavia, tale agevolazione non si giustifica nel caso in cui le plusvalenze riguardino beni che sono stati detenuti e, quindi, utilizzati per un breve periodo. Pertanto, l'articolo 54, comma 4, viene modificato nel senso che la rateizzazione delle plusvalenze sarà consentita solo se esse sono relative a beni detenuti da almeno tre anni.

Detta disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

1.3 NUOVA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI CONTRIBUTI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI RICAVO

L'attuale regime fiscale riservato ai proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità appare indubbiamente improntato ad un trattamento agevolato.

Infatti, l'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, pur ammettendo, in linea di principio, la tassabilità di tali proventi quali sopravvenienze attive, riconosce agli stessi un regime di sospensione d'imposta a condizione che siano accantonati in un apposito fondo del passivo; la tassazione dei predetti proventi resta pertanto sospesa fino all'esercizio in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o i beni siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

Il meccanismo delineato dalla norma consente non solo di procrastinare la tassazione dei menzionati proventi *sine die*, in quanto, di fatto, rinvia ogni possibile incidenza fiscale all'esclusiva volontà del contribuente, ma comporta anche effettivi salti di imposta qualora il fondo sia utilizzato per la copertura di perdite d'esercizio. In tal caso, infatti, l'utilizzo del fondo, non influenzando il risultato fiscale, lascia impregiudicata la possibilità di fruire del meccanismo del riporto delle perdite fiscali.

Va altresì precisato che i menzionati contributi, ancorchè esclusi dalla tassazione, non riducono il costo fiscale dei beni cui gli stessi afferiscono, giusta quanto disposto dall'articolo 76, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, con la conseguenza che, qualora trattisi di beni strumentali, gli stessi verranno ammortizzati al lordo dei contributi, i quali non daranno luogo ad imposizione neanche in sede di cessione o altre dismissioni.

Peraltro il regime fiscale sopra delineato è del tutto sperequato rispetto a quello dei contributi in conto esercizio, i quali, nella corretta osservanza del principio di competenza economica, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di conseguimento.

Tale differente trattamento può determinare, sul piano fiscale, effetti distorsivi in relazione alle diverse tipologie di contributi pubblici erogati alle imprese. Inoltre, l'accantonamento ad un fondo, previsto dalla norma, comporta un consolidamento dei contributi in esame al patrimonio netto, il quale resta a disposizione dell'impresa anche se i beni acquistati con i contributi medesimi sono stati completamente ammortizzati o se gli stessi vengono ceduti. Con la conseguenza che l'incremento patrimoniale, corrispondente al contributo accantonato, potrebbe, in ipotesi, essere investito in altre iniziative produttive non meritevoli di essere incentivate (ciò si verificherebbe, ad esempio, qualora, utilizzando il predetto incremento patrimoniale, il soggetto beneficiario del contributo acquisti titoli del debito pubblico per il quale il contributo stesso non sarebbe stato erogato).

Sul piano formale, il congegno contabile previsto dal vigente articolo 55 del testo unico appare ormai superato dalle recenti disposizioni civilistiche sul bilancio d'esercizio, introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione della quarta direttiva CEE, che vieta l'iscrizione di fondi di accantonamento nel passivo.

È noto peraltro che nella prassi contabile europea è principio generalmente accolto quello secondo cui i contributi in conto impianto - che costituiscono la gran parte di proventi disciplinati attualmente dall'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico - vanno accreditati al conto economico gradualmente, sulla base della vita utile dei cespiti. Tale imputazione graduale può essere realizzata secondo una delle seguenti modalità:

1) decurtando l'ammontare dei contributi dal costo dei cespiti cui gli stessi afferiscono;

2) iscrivendo il contributo tra le passività in un apposito fondo e riducendo il medesimo, alla fine di ogni periodo, mediante accredito al conto economico da effettuarsi con lo stesso coefficiente utilizzato per l'ammortamento del cespite.

Nel riformulare il regime fiscale dei contributi si è, nella sostanza, seguito quest'ultimo criterio, con gli opportuni adattamenti che si sono resi necessari al fine di assicurare una disciplina tributaria unitaria e, nel contempo, di agevole applicazione.

Va infatti considerato che i contributi possono essere erogati in maniera indistinta per l'acquisizione di più beni o anche per finalità diverse (come si verifica, ad esempio, per contributi a fondo perduto). In tali ipotesi risulterebbe difficoltoso, se non impossibile, ripartire il contributo tra i vari cespiti acquisiti, al fine di correlare il recupero a tassazione dei contributi all'ammortamento di detti beni.

Il criterio adottato consente quindi al contribuente di graduare, secondo sue valutazioni ed avuto riguardo alle condizioni di utilizzo dei cespiti acquisiti con i contributi in esame, il recupero a tassazione dei contributi stessi, effettuando una ripartizione del loro ammontare in quote costanti, fino ad un massimo di dieci, da far concorrere a tassazione.

La nuova formulazione dell'articolo 55 è volta, peraltro, a contemperare le esigenze sopra prospettate, consistenti nel graduale recupero a tassazione delle sopravvenienze in esame, con quelle di non incidere in modo gravoso sull'economia delle imprese. A tal fine è stata prevista la sopravvivenza del regime di sospensione di imposta dei proventi, di cui trattasi, fino al limite del 50 per cento dell'ammontare dei contributi e semprechè gli stessi siano accantonati in apposito fondo del passivo.

Tuttavia, per evitare gli indicati salti di imposta, viene disposto che anche l'utilizzo del fondo a copertura di perdite comporta la tassazione del fondo medesimo.

Inoltre è stata prevista, quale causa di recupero a tassazione dei proventi in rassegna, la destinazione dei beni acquisiti a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, allineando, pertanto, tale dettato normativo con quello previsto dall'articolo 53 e dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi.

Il nuovo meccanismo impositivo dei contributi ha in linea di principio carattere

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di generalità, non discriminando geograficamente le imprese operanti nel territorio nazionale. Tuttavia, ai contributi che vengono erogati a favore di imprese che operano nel Mezzogiorno il carico impositivo viene di fatto affievolito, in conseguenza delle esenzioni ad esse applicabili in base alla vigente normativa.

Viene infine stabilito nel comma 3 dell'articolo 30 che ai proventi conseguiti anteriormente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, e accantonati nei fondi del passivo secondo le regole dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente precedentemente all'entrata in vigore della legge stessa, continua ad applicarsi il previgente regime tributario.

1.4 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE DEDUZIONI DEI COMPENSI E DELLE PARTECIPAZIONI AGLI UTILI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI

Le modifiche che vengono inserite nell'ambito dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, che disciplina la deducibilità nel sistema del reddito d'impresa delle spese per prestazioni di lavoro, sono volte a far coincidere temporalmente, anche al fine di evitare espedienti elusivi, il momento di assoggettamento a tassazione dei compensi e delle partecipazioni agli utili corrisposti agli amministratori di società con quello di deduzione in sede di determinazione del reddito d'impresa del soggetto erogante.

L'attuale formulazione della norma richiamata consente esclusivamente la deducibilità dei compensi in misura fissa spettanti agli amministratori di società in nome collettivo e in accomandita semplice nell'esercizio in cui sono corrisposti, svincolando detta deduzione dal principio generale di competenza economica, che caratterizza la disciplina di determinazione del reddito d'impresa, per seguire quello di cassa.

Il successivo comma 4 dell'articolo 62 dispone, invece, che le partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computati in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza.

Dal menzionato dettato normativo emerge, quindi, che i compensi erogati a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sorge la competenza economica, prescindendosi dal momento in cui le partecipazioni stesse concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente, per il quale i proventi medesimi assumono rilievo secondo il cosiddetto criterio di cassa.

Tale assetto normativo asseconda la tendenza ad anticipare la deduzione dei costi per la società erogante differendo ad un momento successivo l'imposizione in capo al soggetto percettore.

Tutto ciò si traduce in un vantaggio sfruttato specialmente quando gli amministratori sono anche soci o comunque espressione del gruppo di controllo della società.

Con le modifiche proposte si intende ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della norma. Infatti, viene eliminato il riferimento alla «misura» dei compensi corrisposti, con la conseguenza che restano disciplinati dalla disposizione in argomento - e sono quindi deducibili con il criterio di cassa - anche i compensi non in misura fissa quali, ad esempio, quelli spettanti a titolo di partecipazione agli utili della società. La modifica proposta è strettamente funzionale alla realizzazione di una uniformità di trattamento di tutti i tipi di compensi, realizzando così una giusta esigenza di certezza.

Devesi, però, osservare che l'intervento normativo si limita all'ipotesi delle partecipazioni agli utili, senza estendersi alle altre asimmetrie tra deducibilità «per competenza economica» e imposizione «per cassa», come, ad esempio, avviene per le partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

Per tale fattispecie si è ritenuto di non intervenire in via normativa per un duplice

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordine di motivi: innanzitutto, la figura dell'associato ha assunto sempre più l'aspetto del «terzo» rispetto alla impresa associante, ed in secondo luogo in quanto emerge nel sistema una potenziale presenza di associati che agiscono a loro volta nell'esercizio d'impresa.

In coerenza con le cennate innovazioni si è ravvisata la necessità di apportare modifiche sia al disposto del comma 4 dell'articolo 62, eliminando il riferimento alle partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori delle più volte richiamate società di persone, sia all'articolo 95, comma 2, secondo periodo, al fine di allineare il trattamento delle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori, al nuovo sistema di deduzione per cassa.

1.5 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCANTONAMENTI PER OPERAZIONI A PREMIO

L'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi consente la deducibilità degli accantonamenti per concorsi e per operazioni a premio in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore al 70 per cento del valore degli impegni assunti nel periodo stesso. Gli accantonamenti devono affluire in appositi fondi del passivo, distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi e l'ammontare di questi, non utilizzato al termine del quarto esercizio successivo, concorre a formare il reddito di tale ultimo periodo.

Va, innanzitutto, segnalato che la disciplina dei concorsi a premio si differenzia nettamente da quella delle operazioni a premio.

Infatti, per i primi, il premio messo a concorso deve in ogni caso essere attribuito al vincitore o devoluto, in caso di mancata assegnazione, ad appositi enti pubblici; per le seconde, il premio che forma oggetto della manifestazione può anche non essere attribuito.

Di regola la tecnica utilizzata nelle operazioni a premio consiste nell'emettere buoni

sconto che danno immediatamente diritto ad un accantonamento pari appunto al 70 per cento del relativo importo.

In verità, la percentuale entro cui tali buoni potranno essere effettivamente utilizzati dalla clientela e quindi rimborsati dall'impresa - dipende da fattori in gran parte connessi alla volontà dell'impresa stessa, come, ad esempio, dal fatto che siano effettivamente distribuiti a potenziali acquirenti del prodotto e non a persone disinteressate, ovvero concretamente spendibili presso negozi o nelle loro vicinanze o, infine, d'importo sufficiente per invogliare all'acquisto.

Di solito, il flusso di ritorno dei detti buoni è ampiamente inferiore al citato limite di accantonamento. Di conseguenza, mentre l'impresa imputa all'esercizio oneri corrispondenti al 70 per cento dell'ammontare dei buoni emessi, ne rimborsa poi soltanto di regola un 20-30 per cento, portandosi così avanti - per i successivi quattro esercizi - la differenza, allocata in un fondo di accantonamento, che costituisce - in pratica - un fondo di riserva in sospensione d'imposta.

Considerato che l'emissione dei buoni sconto viene rinnovata anno per anno, l'impresa fruisce, in via pressochè permanente, e comunque per molto tempo, di detta sospensione d'imposta.

Un metodo ampiamente utilizzato dalle imprese, per ridurre il flusso di ritorno dei buoni sconto, è stato fino ad ora quello di limitare la validità di essi ad un ristretto lasso di tempo, di solito sessanta giorni, nel senso che, se la clientela non li avesse utilizzati entro il detto limitato termine, sarebbe venuto meno per le imprese emittenti l'obbligo del rimborso.

Alla luce di quanto precede, emerge che la disposizione dell'articolo 73, comma 3, del testo unico, nella parte riguardante le operazioni a premio, appare eccessivamente sbilanciata in favore delle imprese, per un duplice ordine di motivi: in primo luogo dal punto di vista quantitativo, in quanto il detto accantonamento del 70 per cento eccede ampiamente l'effettivo flusso di ritorno dei buoni e, in secondo luogo, sotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il profilo temporale, in quanto il citato limite dei quattro anni, durante i quali l'accantonamento stesso può permanere in sospensione d'imposta nei bilanci dell'impresa, è di gran lunga superiore alla durata media dell'arco temporale di rientro dei buoni medesimi e dello svolgimento della manifestazione con riferimento ai concorsi a premio.

Per ovviare ai menzionati inconvenienti, con la norma proposta è stata quindi limitata la riduzione dell'accantonamento degli oneri derivanti dalle operazioni a premio dal 70 per cento al 30 per cento e, nel contempo, è stato ridotto al terzo esercizio l'arco temporale entro il quale l'accantonamento può fruire del trattamento di sospensione d'imposta.

Per quanto concerne l'entrata in vigore della disposizione, si è stabilito che la stessa si rende applicabile relativamente agli accantonamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

1.6 LIMITAZIONI ALLA DEDUCIBILITA' DI COSTI DA PARTE DI ENTI NON COMMERCIALI

La disposizione proposta sostituisce il comma 2 dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi e modifica i criteri di determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali, nel caso in cui gli stessi non tengano la contabilità separata per l'attività commerciale eventualmente svolta. La facoltà riconosciuta agli enti non commerciali di non tenere la contabilità separata, in considerazione delle peculiari caratteristiche degli stessi, ha consentito il verificarsi di fenomeni elusivi. Infatti, in base alla vigente disciplina normativa, è possibile far concorrere alla formazione del reddito d'impresa anche spese sostenute in riferimento all'attività istituzionale dei detti enti.

Con la nuova disposizione, gli enti non commerciali pur potendo continuare a tenere una contabilità unica, comprensiva sia dell'attività istituzionale che di quella commerciale, dovranno determinare il reddito d'impresa assumendo soltanto i com-

ponenti positivi e negativi specificamente afferenti all'attività commerciale.

Per quanto riguarda poi la deducibilità proporzionale dei componenti negativi, per effetto della modificazione introdotta, si dovrà tener conto dei soli componenti negativi concernenti i beni e i servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività istituzionale e in quella commerciale e non più di tutte le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio.

1.7 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ILLECITE

L'attuale momento storico vissuto dal Paese, che vede intensificarsi la lotta dello Stato alle varie forme di criminalità organizzata e agli episodi di illegalità che si rivelano sempre più frequenti e diffusi, ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema morale, politico e giuridico della tassabilità dei proventi derivanti da attività illecite.

Peraltro, la recente ripresa del dibattito dottrinario e giurisprudenziale che si registra al riguardo, evidenzia l'esigenza di un intervento del legislatore che prenda esplicitamente posizione sul tema.

Altrettanto diffusa e unanime è l'esigenza di pervenire ad una soluzione che realizzi un equilibrio tra il principio costituzionale di partecipazione alla spesa pubblica e il disfavore che altri settori dell'ordinamento riservano ai fatti, atti e attività che costituiscono, in vario modo, illecito civile, penale o amministrativo.

Anche la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, pur conservando l'orientamento tradizionale, auspica espressamente una rimediazione del problema da parte del legislatore (Cass. III pen., 24 gennaio 1992, n. 9405), fino a giungere (Cass. I civ., 13 marzo 1993, n. 3028) ad ammettere, sia pure con riguardo alle ipotesi di mancata confisca, la possibilità di assoggettare a tassazione i redditi derivanti da attività illecite.

In senso favorevole ad un intervento normativo depongono le seguenti considerazioni:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) è da ritenere non più condivisibile il rilievo per cui lo Stato non può pretendere di tassare le attività illecite produttive di reddito, se non a patto di entrare tacitamente in concorso con i rei o di legittimare le attività stesse;

b) sul piano della costituzionalità, il principio di capacità contributiva non solo non postula l'esclusione dal concorso alla spesa pubblica di chi compia atti fiscalmente rilevanti, ancorchè illeciti, ma, al contrario, ne esige l'assoggettamento a tassazione, anche in applicazione del principio di uguaglianza. Si è infatti rilevato, nella stessa giurisprudenza della Cassazione già citata, che l'obbligo di cui all'articolo 53, 1 comma, della Costituzione prescinde dall'eventualità che lo Stato protegga l'attività generatrice del provento tassabile;

c) in concreto, l'illiceità dell'attività rischierebbe di diventare, nella situazione attuale, un mezzo per eludere la tassazione, specie in una realtà economica che rende estremamente difficile la distinzione tra attività lecite e attività illecite. Anche attività fiscalmente dichiarate potrebbero perfino determinare richieste di rimborso in considerazione dell'eventuale accertamento di fatti-reato collegati all'esercizio di tali attività.

L'intervento legislativo che si propone esplicita l'imponibilità dei proventi derivanti dalle attività illecite affermando espressamente la compatibilità delle categorie reddituali indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi con la qualificazione di illecito che in sede penale, amministrativa o civile viene attribuita ai fatti, atti o attività da cui i redditi derivano. Detti proventi sono assoggettati a tassazione se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

Resta inteso che l'imponibilità dei proventi di cui trattasi non è limitata alla sola IRPEF, bensì si estende, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi, anche all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

La nuova disposizione è dunque indirizzata ad affermare il principio della tassabilità dei proventi derivanti da attività illecite alla condizione che l'attività produttiva del reddito sia, di per sé considerata, già ricompresa nelle fattispecie imponibili previste dalle norme vigenti; risulta, quindi, che sono tassabili, ad esempio, i redditi di capitale per usura, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo collegati ad attività illecite, i redditi di impresa derivanti da attività criminoso e che si rendono applicabili i criteri di determinazione del reddito relativi a ciascuna categoria.

Esemplificando ulteriormente tale assunto rientra nell'ambito applicativo della disposizione in rassegna la produzione di redditi di lavoro autonomo o di impresa in assenza di un requisito previsto dalla legislazione extrafiscale in materia (ad esempio: mancata iscrizione ad albo professionale, mancato possesso dei requisiti o titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell'attività, mancanza di licenza di commercio o di altra autorizzazione amministrativa, ovvero con violazione di prescrizioni obbligatorie, o di disposizioni della contrattazione collettiva).

Poichè la norma tributaria relativa alle singole categorie non contempla che, ai fini della imponibilità del reddito, l'attività debba svolgersi in modo conforme alla legislazione vigente, non pare che tali ipotesi di illiceità possano determinare la esclusione dalla tassazione.

Analoga conclusione deve adottarsi nella ipotesi in cui il risultato dell'attività illecita (ad esempio: il danaro frutto di estorsione o rapina o derivante dalla vendita di stupefacenti) venga impiegato in modo da realizzare una fattispecie di reddito (ad esempio: interessi attivi su depositi bancari): anche in tal caso, infatti, i connotati di illiceità del cespite non appaiono considerati dalla norma tributaria che non può, pertanto, non trovare integrale applicazione.

Il metodo seguito è stato quello di introdurre una previsione generale che chiarisca quanto già desumibile dall'attuale sistema impositivo, senza impegnarsi in una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soluzione casistica che pure avrebbe consentito un miglior adattamento ai problemi che ciascuna forma di illecito pone. Sotto questo aspetto, la convinzione della dottrina che ciascuna tipologia di illecito richieda misure e valutazioni diverse è stata sostanzialmente disattesa, essenzialmente per due motivi:

a) la difficoltà di individuare gruppi e definizioni di illeciti che potessero, con certezza, essere suscettibili di trattamenti uguali tra loro e differenziati rispetto agli altri, senza aprire spazi per lacune né creare opinabili distinzioni destinate a produrre inevitabili e gravi incertezze interpretative;

b) la consapevolezza che il problema può trovare, in una prima previsione di natura interpretativa della norma, una risposta soddisfacente con il semplice inserimento della stessa nell'insieme delle disposizioni sostanziali e procedurali applicabili.

Una diversa soluzione è resa impraticabile dalla mancanza di una elaborazione giurisprudenziale casistica circa le implicazioni fiscali di ciascuna forma di illiceità. Ed invero ad un principio generale di intassabilità delle attività illecite, che la stessa giurisprudenza mostra di non condividere più, si è inteso contrapporre un principio di segno opposto, che la prassi applicativa potrà poi adattare all'interno delle problematiche, sostanziali e formali, proprie dei tributi interessati.

Per quanto attiene all'accertamento e alle sanzioni, si è ritenuto opportuno non introdurre modifiche alla disciplina vigente, pur nella consapevolezza della peculiarità delle attività tassate.

Se la previsione di obblighi contabili, di dichiarazione e di ritenute a proposito di attività che tendono per natura a rimanere occulte può apparire paradossale, va osservato che la fissazione di un confine che delimiti le attività che non sono soggette a tali obblighi avrebbe sollevato problemi ulteriori e più gravi.

Pur nella difficoltà di far emergere tali fattispecie tassabili, è da ritenere che i

termini ordinariamente previsti per l'azione di accertamento siano congrui anche nella particolare situazione dei proventi da illecito. L'accertamento delle responsabilità penali, civili o amministrative nelle sedi appropriate non avrà infatti diretta influenza sull'individuazione del presupposto e sulla determinazione della base imponibile, posto che il fatto cui si ricollega il provento, se oggettivamente suscettibile di tassazione, potrà essere assunto a base dell'accertamento indipendentemente dalle ulteriori qualificazioni.

Peraltro, la disposizione in rassegna viene assunta solo ai fini delle imposte sui redditi, in quanto, in materia di imposta sul valore aggiunto, gran parte della dottrina e della giurisprudenza (che in particolare, su fattispecie principalmente collegate al contrabbando, ha assunto posizioni favorevoli a individuare la tassabilità dell'illecito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto) è, in linea di principio, favorevole a tassare cessioni, prestazioni e importazioni collegate ad atti e attività illeciti.

Non va trascurato, poi, che, sempre in materia di imposta sul valore aggiunto, la sesta direttiva (77/388/CEE) prevede l'assoggettamento ad imposta delle attività economiche «indipendentemente dallo scopo o dai risultati»; tale principio, astrattamente, è ribadito dalla decisione del 5 luglio 1988, n. 269/86 della VI sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee, ove si afferma che in linea di principio l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto prescinde dalla distinzione tra attività lecite e attività illecite.

Per quanto attiene all'efficacia temporale della norma è indubbio che essa debba avere portata retroattiva in quanto il principio della tassabilità dei redditi derivanti da attività illecite è già insito nell'ordinamento tributario.

Ne è la riprova la considerazione che il «possesso» di redditi rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 del testo unico deve intendersi come disponibilità materiale e di fatto a prescindere dalla qualificazione lecita o illecita dell'attività

posta in essere. D'altra parte, la disponibilità del provento illecito, destinato a durare per un periodo piuttosto lungo fino alla confisca (peraltro spesso solo facoltativa, o comunque non attuabile per l'avvenuta alienazione del bene «prezzo» del reddito) o alla restituzione o risarcimento (rimessi all'iniziativa della parte lesa dal fatto illecito) assicura comunque un vantaggio al reo, che appare equo assoggettare a tassazione. Potrà sempre essere eccepita, in sede di accertamento, l'avvenuta perdita del provento per le cause descritte, con onere della prova a carico del contribuente.

1.8 MODIFICHE DELLA PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE SULLE PROVVISORIE DEGLI INTERMEDIARI

Il comma 4 dell'articolo 30 modifica il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che stabilisce che sulle provvisorie percepite dagli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per le prestazioni dagli stessi rese, è applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 10 per cento prevista nel primo comma dello stesso articolo, commisurata al 50 per cento delle medesime provvisorie.

Con la modifica proposta, viene elevata la base di commisurazione della ritenuta, che è ora pari all'intero ammontare delle provvisorie. In tal modo la ritenuta stessa è, in pratica, elevata dal 5 al 10 per cento. Tale elevazione è giustificata dall'esigenza di allineare la percentuale della ritenuta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito delle persone fisiche e, nel contempo, di evitare il permanere di una ritenuta a titolo d'imposta di importo notevolmente inferiore a quello stabilito per altre ritenute a titolo d'imposta nello stesso decreto n. 600 del 1973.

Le disposizioni in parola si applicano alle provvisorie corrisposte dalla data di entrata in vigore della legge.

2. NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E LORO PERTINENZE

L'intervento operato in materia di disciplina fiscale delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle loro pertinenze persegue obiettivi di perequazione e di semplificazione.

Il documento di programmazione economica e finanziaria prevedeva espressamente la possibilità di operare sgravi in quei comparti in cui la crescita dell'imposizione è stata più forte e concentrata nel tempo. Rientra sicuramente in tale previsione un intervento volto ad alleggerire il carico tributario gravante sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle loro pertinenze.

Dal 1989 ad oggi le rendite catastali sono in media pressochè raddoppiate. Inoltre, dall'anno in corso è stata istituita l'ICI, compensata solo in parte dall'abolizione dell'ILOR. Per una casa di abitazione l'aliquota media dell'ICI, pari a circa il 5 per mille del valore catastale (che corrisponde a cento volte la rendita), comporta un prelievo lordo pari al 50 per cento della rendita catastale - che tuttavia riduce l'effetto della detrazione di 180 mila lire - contro il 16,2 per cento dell'ILOR con un aggravio di imposizione di circa 34 punti percentuali.

L'aliquota complessiva di imposizione risulta molto elevata: al prelievo operato con l'ICI si aggiunge quello dell'IRPEF, con aliquote marginali che variano tra il 10 e il 51 per cento.

Inoltre la tassazione figurativa dei redditi degli immobili direttamente utilizzati è molto rara negli altri Paesi europei, anche per gli immobili non costituenti prima abitazione. Pur mantenendo questo principio si è perciò ritenuto di dover introdurre sgravi per l'abitazione principale.

Poichè si tratta di redditi figurativi anche se tuttora inferiori ai valori di mercato e non di introiti effettivi, si possono creare, soprattutto per i contribuenti a reddito fisso di più basso importo, problemi di liquidità.

Il provvedimento che ha istituito l'ICI ha disposto, proprio per alleviare il carico gravante sui contribuenti a più basso reddito, una detrazione annuale dall'IRPEF di 120.000 lire per le case utilizzate dal proprietario come abitazione principale, a valere dal 1993 (di cui i contribuenti possono beneficiare a partire dall'autotassazione a saldo dovuta nel 1994).

Il meccanismo previsto - che tra l'altro non consente di usufruire pienamente della detrazione se essa supera l'imposta lorda derivante dall'applicazione dell'aliquota marginale al reddito da fabbricati - appare però complesso rispetto agli obiettivi della semplificazione.

Si è ritenuto quindi opportuno trasformare la detrazione dall'imposta in deduzione dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; questa trasformazione consente di semplificare notevolmente gli obblighi dei contribuenti in quanto permette di esentare dall'obbligo della dichiarazione contribuenti (stimati in circa 1,3 milioni) che abbiano solo un reddito fondiario dell'abitazione principale di importo non superiore a quello deducibile in aggiunta ai redditi soggetti a tassazione alla fonte (redditi da lavoro dipendente e da pensione). Va osservato che tale modifica, trasformando la detrazione in deduzione, attenua la progressività del prelievo. Peraltro, è stato ritenuto prioritario l'obiettivo della semplificazione.

L'entità dello sgravio concesso sulla casa di abitazione viene accresciuto rispetto a quanto oggi previsto dalle norme vigenti (360.000 lire di rendita catastale) in quanto la trasformazione della detrazione in deduzione non avviene a parità di gettito, ma con un beneficio netto per i contribuenti pari a 1000 miliardi complessivi, cui corrisponde la non imponibilità della rendita catastale dell'abitazione nel limite di franchigia di 1.000.000 di lire.

Pertanto sono state introdotte nel presente disegno di legge disposizioni che prevedono un nuovo regime fiscale per detta unità immobiliare, nonchè ipotesi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale esonero riguar-

da, in particolare, contribuenti che posseggono il reddito derivante dall'abitazione principale da solo o in aggiunta a quello di lavoro dipendente.

Per quanto concerne le modifiche relative alla determinazione del reddito dell'abitazione principale si è tentato di mantenere l'imponibilità dei redditi figurativi degli immobili non locati conciliandola con l'esigenza - da più parti manifestata e pienamente condivisibile - di differenziare da tutti gli altri redditi fondiari il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita a dimora abituale.

In verità, anche il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha tenuto in debito conto il problema della tassazione, ai fini delle imposte personali, della dimora abituale. Infatti, l'articolo 17 ha previsto, nei commi 2 e 3, disposizioni particolari per tali abitazioni, ma il meccanismo contenuto in dette norme, come si è detto, risulta assai complesso e laborioso, soprattutto per le persone fisiche.

L'articolo 17 del predetto decreto legislativo ha disposto, infatti, al comma 2, che se alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell'ICI concorre il reddito dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, compete, ai fini dell'IRPEF, una detrazione dall'imposta lorda di lire 120 mila rapportata al periodo dell'anno per il quale sussiste tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Inoltre, la detrazione compete, in ogni caso, fino a concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di detta unità che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il successivo comma 3 stabilisce la medesima detrazione dall'IRPEF dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La formulazione della disposizione predetta riecheggia quella concernente la detrazione di 180.000 lire ai fini dell'ICI e si ritiene che la sua permanenza nell'ordina-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento tributario potrebbe creare problemi applicativi.

Ed infatti, la necessità di verificare la capienza della detrazione in discorso rispetto all'imposta lorda relativa al reddito di detta unità, obbligherebbe proprio le persone fisiche con redditi meno elevati a calcoli assai laboriosi a causa della progressività delle aliquote IRPEF.

È stata prevista dunque, la soppressione dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo istitutivo dell'ICI, relativo alla citata detrazione dall'IRPEF (in sostituzione della quale è stata disposta una analoga norma di favore, ma con un meccanismo applicativo assai più semplice) e l'elevazione da 120 mila a 270 mila lire della detrazione dall'IRPEF spettante alle cooperative a proprietà indivisa.

Per quanto riguarda l'IRPEF, aggiungendo il comma 4-*quater* all'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, si è disposto che dal reddito dell'unità immobiliare destinata ad abitazione del contribuente e dei suoi familiari e da quello delle sue pertinenze si deduce l'importo di lire un milione rapportato al periodo ed alla percentuale di possesso, ovviamente fino a concorrenza del reddito stesso.

È stato inoltre, precisato che tra le pertinenze sono ricomprese le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) che sono destinate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

L'inclusione delle pertinenze vuole evitare che gli stessi soggetti siano costretti a presentare la dichiarazione annuale solo per la cantina o il posto macchina. Tra le pertinenze, sono, naturalmente, da ricomprendere anche le quote di proprietà relative all'alloggio del portiere.

Riprendendo la formula utilizzata sia per l'ICI sia per la determinazione del reddito del fabbricato adibito a dimora abituale sulla base del canone che sarebbe ritraibile qualora l'unità venisse concessa in locazione ad equo canone, è stato specificato che per abitazione principale s'intende quella

nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Anche in questo caso viene utilizzata la congiunzione «e» tra «persona fisica» e «i suoi familiari» e, pertanto, sono escluse dal beneficio in parola tutte le abitazioni concesse in uso gratuito o comunque utilizzate dai soli familiari del contribuente.

Per quanto concerne le società cooperative edilizie a proprietà indivisa non essendo per le stesse prevista la progressività dell'aliquota dell'imposta dovuta, non sussistono le difficoltà operative già richiamate per le persone fisiche. L'elevazione della detrazione (270.000 lire invece di 120.000 lire) si è resa necessaria al fine di non introdurre squilibri nel sistema già in vigore. Considerato, infatti, che la detrazione era stata originariamente disposta sia per l'IRPEF che per l'IRPEG, la modifica proposta per l'IRPEF, ha comportato l'opportunità di elevare la detrazione prevista per l'IRPEG, così da rendere tale detrazione pari all'imposta dovuta dalle persone giuridiche sullo stesso ammontare di reddito escluso dall'imponibile delle persone fisiche.

Tale detrazione è stata determinata in lire 270.000, applicando all'ammontare della deduzione dal reddito dell'abitazione principale, pari a lire 1.000.000 l'aliquota IRPEG del 36 per cento e riducendo l'importo che ne deriva (pari a lire 360.000) di un quarto, dovendosi tenere presente che, come è noto, anche per le società cooperative edilizie a proprietà indivisa, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'imposta è ridotta di un quarto.

Le modifiche al regime di determinazione del reddito delle abitazioni principali consentono di esonerare dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che possiedono un'abitazione principale il cui reddito non superi l'importo di lire 1.000.000, anche se titolari di un reddito di lavoro dipendente.

A tale scopo è stato modificato il disposto dell'articolo 1, comma 1, quarto comma, lettera b) del decreto del Presidente della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica n. 600 del 1973, che stabilisce l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per i possessori di soli redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, nonché di redditi dominicali ed agrari dei terreni per un importo non superiore a lire 360.000.

Con la nuova formulazione, è stato trasferito nella disposizione in esame il contenuto dell'articolo 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 (che è stato conseguentemente abrogato) che aveva ampliato la portata della norma stessa, pur senza modificarla espressamente, prevedendo l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di possesso di redditi fondiari (compresi, quindi, anche fabbricati) per un importo non superiore a lire 360.000.

Nella nuova formulazione della lettera *b)* è stato inoltre specificato che, ai fini del calcolo dell'importo di lire 360.000, i redditi fondiari devono essere assunti al lordo della deduzione prevista per la determinazione del reddito dell'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari e delle relative pertinenze. Tale precisazione ha lo scopo di evitare che possano fruire dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i possessori di solo reddito derivante dall'abitazione principale di importo superiore a quello della deduzione introdotta nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi.

In mancanza di detta precisazione tali soggetti avrebbero, infatti, potuto fruire dell'esonero se in possesso di un reddito fondiario non superiore a lire 1.360.000.

Nella lettera *b-bis)* è stata, invece, disposta l'esclusione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e, quale reddito fondiario, il solo reddito relativo all'unità immobiliare adibita a propria dimora abituale e alle sue pertinenze, purchè detto reddito risulti complessivamente di importo non superio-

re a quello della deduzione di lire 1.000.000 ora istituita per dette unità.

Proseguendo nell'opera di coordinamento, è stata riscritta la lettera *d)* dello stesso articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, recependo le modifiche apportate dall'articolo 78, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che è stato, conseguentemente, abrogato.

La lettera *d)* è stata riformulata al fine di prevedere l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per coloro che possiedono (oltre ai redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del testo unico delle imposte sui redditi (lavoratori dipendenti e pensionati, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro di servizi, agricole e della piccola pesca e sacerdoti) compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto di imposta, unitamente al solo reddito fondiario derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze, purchè d'importo non superiore ad un milione di lire. Detti soggetti possono presentare o spedire il certificato sostitutivo della dichiarazione (Mod. 101 o 201), ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF per scopi di interesse sociale, umanitario ovvero religioso o caritativo.

Infine, è stato modificato il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per eliminare il riferimento ivi contenuto alla lettera *d)* del quarto comma. Ciò in quanto la detta lettera è stata integralmente modificata e nel nuovo testo sono stati espressamente menzionati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi non si renderà più necessario fare menzione in detto comma della citata lettera *d)*.

Le innovazioni apportate alla disciplina della determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite a dimora abituale del possessore si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge. Pertanto, le conseguenti modifiche ai casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi hanno effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi prodotte per lo stesso periodo d'imposta.

3. PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'articolo 32 attribuisce al comune il potere di aumentare fino a 300.000 lire la detrazione di 180.000 lire attualmente prevista per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, rimettendo al consiglio comunale l'individuazione dei criteri e degli indici obiettivi di carattere sociale in base ai quali l'elevazione della detrazione può essere riconosciuta dalla giunta ai soggetti meno abbienti che ne facciano richiesta.

Nella stessa disposizione si è altresì provveduto a differire dal 31 ottobre al 31 dicembre 1993 il termine per deliberare l'aliquota ICI per l'anno 1994.

Tale differimento si rende necessario in quanto la predetta facoltà di aumentare la detrazione opera dal 1994 e deve essere esercitata entro il termine di delibera dell'aliquota ICI per tale anno.

4. MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA IVA IN MATERIA DI ESENZIONI E DETRAZIONI

A) *Indetraibilità dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi riguardanti aeromobili, navi ed imbarcazioni da diporto ed autoveicoli*

Nell'articolo 19, secondo comma, lettere a), b) e c) è stabilita la indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di:

a) aeromobili ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o cose con motori di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motori *diesel* di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici, se tali beni non formano oggetto dell'attività

propria dell'impresa nè sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa;

b) altri beni di cui alla tabella B allegata al citato decreto n. 633 del 1972 soggetti ad aliquota del 38 per cento (ad esempio autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o, se *diesel*, superiore a 2.500 centimetri cubici; motocicli per uso privato con motori di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, eccetera) nonchè navi ed imbarcazioni da diporto che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;

c) motocicli ed autoveicoli nonchè autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 non compresi nella citata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che non siano posseduti da agenti o rappresentanti di commercio. Tale previsione trova applicazione fino al 31 dicembre 1993, per effetto della proroga da ultimo stabilita dall'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Nelle disposizioni sopra richiamate è altresì prevista la indetraibilità dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto n. 633 e alle prestazioni di manutenzione e riparazione concernenti i menzionati beni.

Tuttavia il riferimento soltanto alle prestazioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quali quelle dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili, di locazioni finanziarie e di noleggio e a quelle di manutenzione e riparazione, ha reso fino ad oggi possibile la detrazione dell'IVA relativa ad altre prestazioni di servizi concernenti gli stessi beni, quali quelle d'impiego e di custodia.

Inoltre si è creata una disparità di trattamento con riguardo ai componenti ed ai ricambi relativi agli stessi beni, in quanto l'IVA afferente a tali beni è detraibile in caso di acquisto direttamente effettuato dal

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soggetto d'imposta, mentre la detrazione non è consentita qualora il costo degli stessi sia ricompreso in quello delle prestazioni di manutenzione e riparazione ricevute dal medesimo soggetto.

Le menzionate disposizioni sono state pertanto integrate al fine di prevedere l'indetraibilità anche dell'IVA relativa ai componenti ed ai ricambi nonché di quella relativa alle prestazioni d'impiego e di custodia, le quali sono state equiparate alle altre prestazioni riguardanti gli stessi beni.

Con l'occasione si è ritenuto di prorogare al 31 dicembre 1996 la indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi indicati nella lettera c) del secondo comma dell'articolo 19, atteso il perdurare dei motivi congiunturali che ne hanno consigliato l'introduzione e successivamente la riconferma.

Si è contemporaneamente provveduto ad introdurre una analoga formulazione normativa nel comma 8-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, nel quale è stabilita la indeducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese «d'impiego e manutenzione» relative a beni in gran parte concidenti con quelli presi in esame nell'articolo 19, secondo comma, lettere a), b) e c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

B) Corsi di formazione sovvenzionati da enti pubblici

L'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che i versamenti effettuati dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

Da tale dettato normativo discende che le attività relative all'esecuzione di detti corsi, ponendosi al di fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, non

comportano l'applicazione delle regole sulla limitazione del diritto di detrazione dettate dall'articolo 19, terzo comma, che si riferiscono ad operazioni tecnicamente esenti da IVA, ma pur sempre rilevanti agli effetti del tributo stesso. Da ciò consegue che il soggetto che svolge le menzionate attività didattiche ha diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti afferente l'attività d'impresa esercitata, con il risultato finale di una detassazione, agli effetti dell'IVA, anche dei beni e servizi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Al fine di evitare tale effetto distortivo che crea disparità di trattamento con soggetti che pongono in essere operazioni analoghe, ma nei confronti di organismi diversi dagli enti pubblici, il comma 3 della disposizione in esame stabilisce che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione dei predetti corsi costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizio esenti dall'IVA, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Va altresì evidenziato che la nuova formula normativa realizza un allineamento con gli indirizzi della CEE.

La disposizione in rassegna mantiene, invece, la previsione della non applicabilità della ritenuta alla fonte sulle predette somme.

C) Trattamento tributario delle prestazioni rese da filiazioni in Italia di università straniere e dai collegi universitari

L'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, stabiliscono che «sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari» le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, rese, rispettivamente, da filiazioni di università o istituti di cultura superiori stranieri e da collegi e pensioni annessi o dipendenti, ovvero dai collegi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Le suddette disposizioni, oltre a determinare una disparità di trattamento in relazione alle medesime attività svolte da altri enti privati e pubblici per i quali non è previsto lo stesso trattamento agevolato, riconoscono ai soggetti che fruiscono di tale trattamento il diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti afferente l'attività d'impresa esercitata.

Per tali motivi è stata stabilita l'applicazione ai menzionati soggetti del regime di esenzione, stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, già previsto per «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura dei libri e materiali didattici, ancorchè forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».

D) Indetraibilità dell'IVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande nei luoghi diversi dai pubblici esercizi

L'articolo 19, secondo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce che non è ammessa in detrazione, tra l'altro, l'IVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande in «pubblici esercizi».

Quest'ultima precisazione rende possibile la detraibilità dell'IVA concernente somministrazioni che non avvengono in detti pubblici esercizi, bensì ad esempio, presso circoli privati, sedi aziendali, alberghi, eccetera

L'attuale disposizione dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, e consente di detrarre l'IVA in relazione a prestazioni che spesso configurano spese così dette di rappresentanza per le quali, nel campo delle imposte dirette, è prevista ai fini antielusivi la limitazione ad un terzo della deducibilità delle spese stesse.

La disposizione in esame è stata pertanto modificata eliminando il riferimento ai pubblici esercizi ed estendendo di conseguenza la previsione della indetraibilità dell'imposta a tutte le somministrazioni di alimenti e bevande in qualsiasi luogo vengano effettuate.

La detraibilità dell'imposta è stata però mantenuta per le somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e per le somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali.

Tale disposizione è confermativa di quanto già stabilito nei commi 3 e 4 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

E) Entrata in vigore

Le disposizioni modificative della disciplina IVA in materia di esenzioni e detrazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il motivo che ha indotto a stabilire espressamente la decorrenza delle disposizioni in rassegna è da ricercare nella necessità di far coincidere con l'inizio dell'anno solare le variazioni di regime previste dalle norme medesime, anche al fine di non rendere difficoltose le operazioni di liquidazione e versamento dell'imposta; ciò si appalesa in modo più evidente con riferimento a quelle operazioni che, in base alle previgenti disposizioni legislative, erano escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, e per effetto delle nuove previsioni normative, vengono incluse tra le operazioni esenti.

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE IPOTECARIE E DI TRIBUTI PER LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE CATASTALE

Nel quadro delle semplificazioni si rende necessario procedere ad uno snellimento dell'attività amministrativa, che tenga conto dei nuovi processi integrati di automazio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne dei dati da parte degli istituendi uffici del territorio che incorporeranno le competenze delle conservatorie dei registri immobiliari e degli uffici tecnici erariali provinciali.

La semplificazione predetta comporta la soluzione di delicate questioni di ordine giuridico, con particolare riferimento all'efficacia probatoria di copie tratte da archivi automatizzati.

Nell'attesa della elaborazione della normativa specifica secondo le linee di cui al disegno di legge di delega sulla semplificazione amministrativa in corso di esame, si ritiene opportuna una revisione delle vigenti tabelle attinenti sia alle tasse ipotecarie sia ai tributi per la consultazione ed il rilascio delle documentazioni catastali.

Trattasi di interventi correttivi sulle somme di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (in materia di tasse ipotecarie) e sulle somme di cui ai tributi indicati nel titolo III della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (in materia di tributi per la consultazione ed il rilascio delle documentazioni catastali).

Con riferimento alle tasse ipotecarie, stabilite con il decreto legislativo n. 347 del 1990, è opportuno un loro adeguamento, in quanto il loro attuale importo risulta esiguo sia intrinsecamente (quali ad es. le 500 lire richieste per ogni formalità stampata e le 500 lire per ogni nota o titolo visionato) sia con riferimento ai costi del servizio reso.

Con riferimento ai tributi per la consultazione ed il rilascio delle documentazioni catastali indicati nel titolo III della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, si rende necessaria una revisione della tabella e non solo un mero aggiornamento monetario.

Infatti è opportuno cambiare l'articolazione della tabella per tener conto delle mutate procedure di consultazione e di ricerca adottate dall'Amministrazione.

In particolare, per quanto concerne il punto della tabella, che riguarda il diritto per la consultazione degli atti catastali, le tariffe in vigore, predisposte in epoca in cui

gli archivi catastali erano tutti su supporto cartaceo, sono esclusivamente tariffe orarie, commisurate cioè ad un'ora, o frazione, di consultazione.

Le moderne procedure adottate, determinano invece la necessità di prevedere i seguenti tipi di consultazioni degli atti catastali:

- a) consultazione dell'archivio cartaceo;
- b) consultazione di tipo misto (cartaceo ed informatico);
- c) consultazione dei moderni archivi di tipo informatico.

Il primo ed il secondo dei tipi sopra elencati continuano ad avere validità per la presenza del supporto cartaceo che ancora sussiste, con particolare riferimento alla cartografia.

Per il terzo tipo di consultazione invece la tariffa oraria, quantunque aggiornata, non risulterebbe comunque adeguata alla elevata capacità di informazioni che il sistema è in grado di fornire in un'ora; si rende pertanto necessario introdurre una tariffa - non più oraria - che quantifichi numericamente le visure o le ricerche. Per questo tipo di consultazione la misura di due visure (o ricerche) effettuate su unità video-stampante è stata ritenuta equivalente ad un'ora di esame di archivio cartaceo.

Un ulteriore adeguamento della tabella riguarda il diritto di ricerca previsto per le certificazioni di cui ai punti 2, 3 e 4.

Infatti, il sistema di visura automatizzato prevede l'immediato rilascio delle informazioni su supporto cartaceo, e quindi, se richiesta, la contestuale ed immediata trasformazione in certificato.

Ne consegue che, in tal caso, le operazioni di consultazione e di ricerca vengono a coincidere, dal momento che esse si riducono alla sola operazione di visura necessaria alla stampa dell'elaborato cartaceo, non dovendosi procedere ad ulteriori incombenze per la successiva formazione del certificato richiesto.

Pertanto, non potendo far corrispondere all'utente una seconda volta il tributo per una ricerca non più necessaria, nella tabella è stato eliminato il diritto di ricerca come

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tale, che viene assorbito nel diritto fisso per il rilascio di certificati che passa da 5.400 lire (3.600 + 1.800) a 10.000 lire.

Altri adattamenti di minore importanza vengono fatti allo scopo di armonizzare le tariffe delle varie voci.

6. SOPPRESSIONE DI ALCUNE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU TALUNI ATTI

Con il comma 1 della disposizione in esame, si propone l'abolizione delle tasse di concessione governativa sottoelencate che si riferiscono a voci che forniscono un'entrata del tutto irrilevante. Si realizza inoltre uno sfolgimento della tariffa delle tasse in questione.

Le tasse di concessione governative soppresse vengono di seguito elencate, con riferimento alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972:

Articolo Tariffa	Tipo di atto
1	Cittadinanza
15.2	Porto d'armi lunghe da fuoco dal domicilio al campo di tiro
16.3	Vendita ambulante strumenti da punta e taglio
17.4	Raccolta e detenzione armi, munizioni, uniformi, eccetera
18	Porto di campionari di armi e collezioni
19.4 e 5	Trasporto e importazione di esplosivi
20.1 e 2	Spari e fuochi artificiali
21.2	Trasporto e conservazione gas tossici
38	Attività di affittacamere
43	Cronotachigrafi C.E.E.
45.1, 2 e 3	Vivai piante
56.6	Ipotecche miniere
83	Legalizzazione firma atti da valere all'estero
84	Conformità traduzioni

Con lo stesso comma viene inoltre precisato che le autorizzazioni, le licenze e le iscrizioni riguardanti l'esercizio di attività industriali o commerciali, per le quali è stata soppressa la specifica tassa, non sono assoggettabili alla tassa residuale di cui all'articolo 86 della tariffa. Ciò al fine di evitare che per un atto che si è voluto non assoggettare a tributo debba corrispondersi poi analoga tassa di maggior importo.

Il secondo comma dell'articolo 35 prevede la soppressione dell'imposta di bollo di lire 2.500 per libretti di risparmio, in considerazione della scarsa rilevanza che ormai hanno detti titoli in quanto utilizzati solo da piccoli risparmiatori.

Con il terzo comma si stabilisce, infine, l'esenzione dallo stesso tributo per le certificazioni che i cittadini devono produrre per l'annotazione sulla patente di guida, passaporto, carta di circolazione, documenti vari, della modifica della denominazione della via o piazza o della nuova numerazione civica deliberate dall'Autorità.

7. ABROGAZIONE DI TALUNE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TRIBUTARIE

A) Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nel Vajont

Il comma 1 della disposizione in esame sopprime le agevolazioni fiscali per le imprese operanti nel Vajont.

Le agevolazioni fiscali in favore delle imprese operanti nei comuni del Vajont sono state introdotte, a seguito della catastrofe del 9 ottobre 1963, dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

L'articolo 28 di detta legge, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito dalla legge 9 febbraio 1966, n. 20, prevedeva l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, che avessero riattivato, ricostruito o installato i propri impianti, e delle nuove imprese che avessero installato i propri impianti nei territori colpiti dal disastro del Vajont entro il 31 dicembre 1969. Successivamente a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tale data le agevolazioni ricordate sono state prorogate prima al 31 dicembre 1971 e poi al 31 dicembre 1972 per i soli comuni di Longarone, Castellavazzo ed Erto e Casso.

A seguito della riforma tributaria, la legge 19 dicembre 1973, n. 837, nel ripristinare in favore di tutti i territori colpiti dalla catastrofe del Vajont (e non soltanto, quindi, dei comuni di Longarone, Castellavazzo ed Erto e Casso) le agevolazioni stabilite dalla previgente normativa, ha sostituito l'esenzione dai vecchi tributi con quella dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

Destinatari della citata legge n. 837 del 1973 erano le imprese che avessero riattivato, ricostruito o installato i propri impianti, nonché le nuove imprese che avessero installato i propri impianti entro il 31 dicembre 1973.

La legge 8 giugno 1978, n. 306, ha limitato l'ambito soggettivo delle esenzioni del Vajont alle «nuove imprese», con esclusione di quelle già esistenti, che riattivino, ricostruiscono o installino impianti.

Infine, la più recente legge 10 maggio 1983, n. 190, nel disporre la proroga delle agevolazioni recate dalla legge n. 306 del 1978 in favore di tutte le imprese «che si insediano», indipendentemente dall'epoca, nelle zone colpite dalla catastrofe del 1963, ha, in sostanza, fatto assumere al regime agevolativo per il Vajont carattere permanente. È questo un fatto eccezionale nel vigente sistema delle agevolazioni fiscali di carattere territoriale, poichè le norme che disciplinano tale settore prevedono termini di scadenza dei benefici da esse disposti.

Il tempo trascorso dall'evento calamitoso non giustifica il permanere dei benefici fiscali.

B) Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia e nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia

I commi 2 e 3 della disposizione in commento sopprimono le disposizioni agevolative previste per le imprese operanti

nel Friuli-Venezia Giulia e in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

Come è noto, il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, all'articolo 1, nono comma, ha previsto che le imprese artigiane e industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente in misura superiore al 50 per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, purchè gli investimenti in impianti fissi non superino il limite di sei miliardi di lire.

La norma è stata introdotta al fine di favorire la ricostruzione delle imprese del Friuli-Venezia Giulia, danneggiate dal sisma del 1976.

Il regime agevolativo stabilito in favore delle imprese ricostruite nel Friuli-Venezia Giulia è stato esteso alle imprese ricostruite a seguito del sisma che ha colpito le regioni Basilicata, Campania e Puglia in forza del richiamo contenuto nell'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, secondo il quale «le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, sono estese alle imprese ubicate nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981».

La disposizione di cui all'articolo 3-terdecies del decreto-legge n. 696 del 1982 è stata recepita nell'articolo 73, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981-1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, che hanno esteso le disposizioni agevolative a taluni comuni della Calabria colpiti dal sisma del 1982.

Le richiamate disposizioni non prevedono termini di scadenza.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche in tale ipotesi, il tempo trascorso dagli eventi calamitosi non giustifica il permanere dei benefici fiscali.

C) *Credito d'imposta per i registratori di cassa*

L'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, ha introdotto nell'ordinamento tributario un credito d'imposta per i soggetti all'imposta sul valore aggiunto obbligati all'uso dei cosiddetti registratori di cassa.

Si rileva che detto credito d'imposta non è stato espressamente menzionato nel testo unico delle imposte sui redditi, tuttavia il Ministro delle finanze *pro tempore*, nella risposta all'interrogazione parlamentare degli onorevoli Auletta ed altri n. 5-00771 del 27 luglio 1988, ebbe ad affermare che il silenzio del legislatore non doveva essere interpretato nel senso dell'abrogazione del beneficio contemplato dal citato articolo 3 della legge n. 18 del 1983: ciò in quanto trattasi di disposizione che rinviene il suo fondamento in una legge speciale mai abrogata. Tale orientamento è stato recepito, peraltro, nei modelli di dichiarazione dei redditi.

Per quanto attiene al meccanismo applicativo, detto credito d'imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è concesso nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.

La norma sopra menzionata non pone esplicite limitazioni nè per quanto riguarda il numero di apparecchi misuratori fiscali che il contribuente può acquistare, nè in riferimento alla possibilità di dichiarare più volte il credito d'imposta in relazione all'acquisto di diversi registratori di cassa.

Nel rispetto delle finalità perseguite dall'articolo 3 della legge n. 18 del 1983, in base alle quali il credito d'imposta veniva riconosciuto a ristoro di un acquisto effettuato per ottemperare ad una disposizione di legge, si è ritenuto di limitare il riconoscimento dello stesso nei soli casi in cui

l'obbligo dell'installazione degli apparecchi misuratori è sorto di recente.

Pertanto, il credito di cui trattasi viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 1997, nei soli confronti dei soggetti per i quali, in base all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sorto l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori a partire dal 1° gennaio 1993.

D) *Entrata in vigore della abrogazione delle agevolazioni ed esenzioni*

Le disposizioni concernenti l'abrogazione delle menzionate agevolazioni per le imprese operanti nel Vajont nel Friuli-Venezia Giulia, nella Basilicata, nella Calabria, nella Campania e nelle Puglie hanno effetto dal 1° gennaio 1994; quelle concernenti l'abrogazione del credito d'imposta nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 12 della legge n. 413 del 1991, si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

8. DISCIPLINA DELLE SCISSIONI SOCIETARIE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Come è noto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 543, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 34, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ha introdotto la disciplina delle scissioni societarie ai fini delle imposte sui redditi.

L'introduzione di tale disciplina nell'ordinamento tributario si è resa necessaria a seguito dell'inserimento nel codice civile dell'istituto della scissione societaria, operato dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22.

A tutt'oggi, invece, non esiste una disciplina normativa concernente il settore dell'imposizione indiretta, con la conseguenza che le operazioni societarie di cui trattasi sono state scarsamente utilizzate in considerazione dell'incompletezza della disciplina tributaria.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine di eliminare detto inconveniente con la disposizione in esame viene organicamente disciplinato il trattamento ai fini delle imposte indirette dell'istituto di cui trattasi.

Nei commi 1, 2 e 3 della disposizione in argomento vengono dettate regole ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, vengono compresi tra le operazioni non costituenti cessioni di beni, e quindi escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, anche i trasferimenti di beni che si verificano in conseguenza di operazioni di scissioni di società, in analogia a quanto già previsto per le fusioni e trasformazioni societarie dall'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Con il comma 2 vengono dettate le regole per la disciplina, in materia di IVA, dei rapporti in corso al momento di realizzazione della scissione. Le disposizioni di cui alla lettera a) prevedono che gli obblighi e i diritti conseguenti ad operazioni poste in essere dalle società scisse, afferenti le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti, sia ai fini contabili che ai fini sostanziali, dalle società beneficiarie del trasferimento stesso.

Con le disposizioni di cui alla lettera b) si determina la modalità di calcolo del *pro rata* di detrazione, prevista dall'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nell'ipotesi in cui la società scissa era soggetta alla riduzione della detrazione in conseguenza dell'effettuazione di operazioni esenti.

Si dispone in particolare che, nel caso in cui, in relazione alle attività svolte dalla società beneficiaria, il rapporto tra le operazioni imponibili e quelle esenti, dovesse mutare rispetto a quello riferito alla società scissa, la beneficiaria può presuntivamente determinare il proprio *pro rata* di detraibilità provvisoria, salvo conguaglio in sede di presentazione della dichiarazione annuale.

Con la norma inserita nella lettera c) si dispone che la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente i beni strumentali, venga proseguita dalla società beneficiaria tenendo conto della data di acquisto originaria e con riferimento, quindi, alle rettifiche già operate, anteriormente alle operazioni di scissione della società scissa.

La disposizione di cui alla lettera d) prevede che il diritto, già acquisito dalla società scissa per effetto delle esportazioni realizzate nell'anno precedente, di acquistare senza applicazione d'imposta beni destinati ad essere oggetto di esportazione o di cessione intracomunitaria o servizi connessi all'esportazione o cessione intracomunitaria, si trasferisce alla società beneficiaria, la quale comunque ha l'onere di effettuare una comunicazione all'ufficio IVA ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Naturalmente, la facoltà può essere esercitata entro i limiti quantitativi di cui poteva disporre la società scissa.

Per l'ipotesi in cui una scissione totale, che presuppone come tale l'estinzione della società scissa, non comporti trasferimento di azienda o di complessi aziendali, il comma 3 prevede che nell'atto di scissione venga designata la società beneficiaria cui vengono attribuiti gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni poste in essere della società scissa. Tra gli obblighi vengono espressamente richiamati quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale ed ai versamenti d'imposta cui era tenuta la società scissa. Nel caso di mancata designazione della società a ciò obbligata si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

Per quanto concerne, invece, l'imposta di registro, si è reputato di integrare il quarto comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, avvicinando per quanto possibile il trattamento tributario delle scissioni a quello previsto per le fusioni.

Pertanto, ai fini di tale tributo, la base imponibile delle scissioni è costituita dal-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'ammontare risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-*novies* del codice civile, del patrimonio netto della società scissa o - in caso di scissione parziale - della parte di esso trasferito alle società beneficiarie.

Conseguenti adeguamenti sono stati ap-

portati nell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), parte prima della tariffa e della nota IV dello stesso articolo.

Anche ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale e dell'INVIM si è provveduto ad equiparare la disciplina delle scissioni a quella delle fusioni societarie.

NOTA TECNICA

CAPO I: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE

1. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEI MINISTERI E RIORDINO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commi 1-2

Le operazioni periodiche di messa a punto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, nonché le operazioni di riordino dei ministeri miranti ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali sono destinate a ridurre le spese di funzionamento della pubblica amministrazione.

Per gli anni 1994, 1995 e 1996 le economie sono state stimate ipotizzando, molto prudenzialmente, un taglio dell'ordine dello 0,1 per mille nel 1994, dello 0,2 per mille nel 1995 e dello 0,3 per mille nel 1996 della spesa complessiva per l'acquisto di beni e servizi dei ministeri, che ammonta a lire 23.755 miliardi sulla base del bilancio a legislazione vigente per il 1994.

Commi 3-5

Le economie sono state calcolate ipotizzando una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi degli uffici del lavoro e della massima occupazione e degli Ispettorati, in conseguenza dell'accorpamento dei rispettivi uffici regionali e provinciali, con la conseguente riduzione anche del numero complessivo degli uffici dirigenziali.

Considerato che la norma prevede la riduzione di detti uffici da due a uno in ogni provincia e da quattro a uno nelle province capoluogo di regione, è stata calcolata prudenzialmente una riduzione del 20 per cento della spesa per acquisto di beni e servizi (lire 41,5 miliardi, capitoli da 1531 a 1537 e da 2531 a 2539 del bilancio a legislazione vigente 1994 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Tenendo conto dei tempi necessari a dare piena operatività alla norma, per il 1994 le economie sono state computate in misura pari ai 9/12 di quelle stimate per l'intero anno (lire 6,2 miliardi).

Per effetto delle disposizioni dei commi 3 e 4, i capitoli di spesa da 1531 a 1537 e da 2531 a 2539 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono ridotti, per il 1994, della somma complessiva di lire 6,2 miliardi, per il 1995, di lire 8,3 miliardi, per il 1996 di lire 8,3 miliardi.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 1

	1994	1995	1996
Commi 1-2	2,4	5,0	7,6
Commi 3-5	6,2	8,3	8,3
TOTALE ...	8,6	13,3	15,9

2. SOPPRESSIONE DEI MINISTERI DEI TRASPORTI E DELLA MARINA MERCANTILE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE. RIORDINO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

La quantificazione delle economie per gli anni 1994, 1995 e 1996 è stata effettuata ipotizzando che la soppressione dei Ministeri esistenti e la creazione del nuovo Ministero dei trasporti e della navigazione comporti una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi conseguenti all'accorpamento degli uffici esistenti attualmente nei due ministeri da sopprimere nonché alla riduzione degli uffici dirigenziali.

È stato ipotizzato che a seguito di tali operazioni la spesa complessiva per acquisto di beni e servizi prevista nello stato di previsione della spesa dei due ministeri (Ministero della marina mercantile, capitoli da 1081 a 1120, da 1551 a 1560, da 2061 a 2083, da 2543 a 2558, da 3521 a 3540, da 3032 a 3034; Ministero dei trasporti, capitoli da 1081 a 1099, da 1551 a 1582, da 2051 a 2081, da 2551 a 2560), che attualmente ammonta a lire 245,7 miliardi, potrà essere ridotta del 20 per cento.

Tenendo conto dei tempi necessari a rendere operativa la norma, per il 1994 le economie sono state computate prudenzialmente in ragione di 9/12.

Per effetto delle disposizioni del presente articolo, i relativi capitoli di spesa dello stato di previsione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile sono ridotti, per il 1994, della somma complessiva di lire 36,9 miliardi, per il 1995, di lire 49,1 miliardi, per il 1996 di lire 49,1 miliardi.

Economie totali:

1994: lire 36,9 miliardi;
 1995: lire 49,1 miliardi;
 1996: lire 49,1 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI E SCUOLE E ALTRE NORME IN MATERIA DI SCUOLA

Comma 2, lettere a), c) e d)

La norma consente un recupero di forza lavoro pari a 1.500 unità di personale direttivo e 1.300 unità di coordinatori dipendenti statali.

Comma 2, lettera e)

La norma consente di pianificare la progressiva riduzione degli organici.

Comma 4

La norma prevede un'economia di 450 miliardi per ciascuno degli anni 1994-1996, che deriva dalla riduzione del ricorso al mercato finanziario che attualmente è reso necessario dall'esigenza di assicurare la giacenza di disponibilità sui conti correnti bancari intestati alle istituzioni scolastiche. Le esigenze di disponibilità sul bilancio delle scuole verrebbero assicurate dagli stessi uffici postali nell'ambito del complessivo movimento finanziario che viene effettuato in questi circuiti.

Commi 6-9

Per effetto delle disposizioni relative alla rideterminazione dell'organico, l'occupazione nel comparto scuola si ridurrebbe:

- al 1° settembre 1994 - 26.000 unità;
- al 1° settembre 1995 - 10.000 unità;
- al 1° settembre 1996 - 10.000 unità.

Per gli anni 1994, 1995 e 1996 le economie sono state calcolate applicando al numero delle unità in uscita ogni anno una retribuzione lorda pro-capite di lire 32,5 milioni, rappresentativa dello stipendio medio iniziale.

In conseguenza dei commi 6, 7, 8 e 9 le previsioni di spesa del Ministero della pubblica istruzione sono ridotte di lire 280, 950 e 1.278 miliardi, rispettivamente, negli anni 1994, 1995 e 1996.

Comma 13

Una riduzione degli stanziamenti è resa possibile dall'assegnazione ai capi di istituto di un *budget* fisso per le supplenze brevi, che non potrà essere superato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commi 14 e 15

Tale economia deriva dall'utilizzo, in sostituzione delle supplenze, di personale fuori ruolo o assegnato a compiti diversi dall'insegnamento pari a 1.600 unità.

Essa è imputabile per lire 2,7 miliardi al comma 14 ($100 \times$ lire 32 milioni: 12×10); per lire 40 miliardi al comma 15 ($1.500 \times$ lire 32 milioni: 12×10).

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 3

	1994	1995	1996
Comma 4	450,0	450,0	450,0
Commi 6-9	280,0	950,0	1.278,0
Comma 13	250,0	250,0	250,0
Comma 14 e 15	42,7	42,7	42,7
TOTALE . . . (al lordo delle perdite di gettito)	1.022,7	1.692,7	2.020,7

Per il comma 4 le economie sono rilevabili a consuntivo.

4. RIORDINO DEI COMITATI INTERMINISTERIALI E SOPPRESSIONE DI ORGANI COLLEGIALI

La piena attuazione della norma è subordinata all'emanazione, da parte del Governo, dei regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 5.

Pertanto, la quantificazione delle economie per gli anni 1994, 1995 e 1996 è parziale ed è stata ottenuta nel modo seguente:

Commi 1-6

Tali economie derivano per lire 3,9 miliardi dalla riduzione media del 50 per cento degli stanziamenti di cui all'elenco A allegato al presente paragrafo; per lire 1,2 miliardi dalla soppressione dei capitoli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui all'elenco B e per lire 0,14 miliardi dalla eliminazione delle spese per acquisto di beni e servizi del Consiglio superiore della pubblica amministrazione (tabella 1/A- Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 19, capitoli da 3641 a 3651).

Comma 7

Tali economie derivano dalla soppressione dell'Autorità per l'Adriatico e la conseguente riduzione delle somme stanziare nei capitoli 1608 (- lire 0,35 miliardi) e 7370 (- lire 15 miliardi) della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel capitolo 7708 (- lire 50 miliardi) del Ministero dell'ambiente.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 4

	1994	1995	1996
Commi 1-6	5,2	5,2	5,2
Comma 7	65,35	65,35	65,35
TOTALE ...	70,55	70,55	70,55

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO A

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI
DI PRESENZA DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
(LEGGE N. 836 DEL 1973)

MINISTERI	Numero capitolo	Miliardi di lire
Finanze	127	1,00
	1086	0,18
Trasporti	1553	0,05
	2052	0,03
Marina mercantile	1095	0,01
Poste	191	3,10
Lavoro	1093	0,40
Commercio con l'estero	1092	0,03
Bilancio	1139	0,30
	4413	0,08
Tesoro	5031	0,08
	5262	0,03
	5861	0,02
	1104	0,02
Affari esteri	1135	0,10
	2534	0,09
Ambiente	1082	0,48
Università	1127	0,02
Ambiente	1062	0,06
Industria	1092	0,26
	1532	0,00
	5541	0,00
	da 6031 a 6071	0,70
	2534	0,04
Interni	3132	0,02
Presidenza del Consiglio dei ministri	1118	0,10
	1147	0,05
	1162	0,60
TOTALE		7,84

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO B

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
CONSULTE E COMITATI

MINISTERI E ORGANI COLLEGIALI	Numero capitolo	Riduzione di spesa (in miliardi)
<i>Trasporti</i>		
Consiglio superiore aviazione civile	2091	0,030
<i>Ambiente</i>		
Consulta tecnica aree naturali protette	1555	0,620
<i>Industria</i>		
Consiglio superiore delle miniere	4542	0,028
Comitato centrale dell'artigianato	2031	0,018
Comitato centrale dell'imprenditoria femminile	2536	0,500
TOTALE		1,196

5. DISPOSIZIONI SUGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E SUGLI ENTI PUBBLICI
SOPPRESSI

Il calcolo delle economie per gli anni 1994, 1995 e 1996 è stato effettuato limitatamente a quanto disposto dal comma 1. Il risparmio riguarda il complesso delle spese per organi collegiali e direttivi ed il 50 per cento delle spese per acquisto di beni e servizi sostenute dagli enti di cui all'elenco n. 4 richiamato dall'articolo 5. Tenendo conto dei tempi necessari a rendere operativa la norma, per il 1994, le economie sono state computate prudenzialmente nel limite dei 6/12 dell'importo così ottenuto (v. Tavola 1).

Per effetto del presente articolo i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa sono ridotti, per il 1994, della somma complessiva di lire 21 miliardi, per il 1995, di lire 43 miliardi, per il 1996 di lire 43 miliardi.

Economie totali:

- 1994: lire 21 miliardi;
- 1995: lire 43 miliardi;
- 1996: lire 43 miliardi.

N.B. - La soppressione degli enti di cui alla Tavola 1 permetterebbe anche un recupero di forza lavoro, poichè non tutti i dipendenti attualmente in servizio presso gli enti da sopprimere sarebbero necessari all'espletamento delle funzioni da trasferire ad altri enti; il recupero di forza lavoro può essere previsto in misura pari a 1/3 delle unità in servizio (1.230 addetti).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 1

ENTI PUBBLICI

SPESE

(in miliardi)

ENTI	Numero di dipendenti	Personale	Organi	Acquisto B. e S.	Economia annua	Economia imputabile
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)×0,5	(f)=(e)×6/12
SCAU (Cons. 92)	2.194	157,197	0,423	35,919	18,382	9,191
EMPAIA (Cons. 92)	125	9,381	0,214	14,846	7,637	3,818
Fondo previdenza ed assistenza spedizionieri doganali	12	0,652	0,218	0,540	0,488	0,244
Cassa marittima adriatica	48	2,677	0,282	1,031	0,797	0,400
Cassa marittima meridionale	189	8,950	0,308	5,520	3,068	1,534
Cassa marittima tirrena	52	3,785	0,230	1,020	0,740	0,370
ENPALS (Prev. 1993) ...	401	28,614	0,380	15,742	8,251	4,125
ONFA (*)	-	-	-	-	-	-
Ente nazionale assistenziale previdenza pittori, scultori, scrittori e autori drammatici ...	4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
SPARTASS (Prev. 1993)	40	2,868	0,143	4,154	2,220	1,110
Fondo nazionale previdenza impiegati imprese spedizione e agenzie marittime	18	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
OPAFS	289	5,937	0,090	3,419	1,799	0,877
TOTALE ...	3.372	220,061	2,288	82,191	43,382	21,669

(*) L'ente assolve i propri compiti con la collaborazione volontaria e gratuita del personale dell'Aeronautica militare.

6. FINANZIAMENTO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E AUTONOMIA UNIVERSITARIA*Comma 13*

Per gli anni 1995 e 1996, è prevista una economia derivante dalla riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per un importo pari all'incremento di gettito derivante dalla modifica delle tasse universitarie, stimato in lire 200 miliardi.

Per effetto delle disposizioni del presente articolo, i relativi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono ridotti di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Economie totali (*):

1994: -
1995: lire 200 miliardi;
1996: lire 200 miliardi.

(*) Al lordo della perdita di gettito dovuta alla esenzione IRPEF, e al netto degli adeguamenti annuali da effettuare sulla base del tasso di inflazione programmato.

7. PROGETTI FINALIZZATI, STRUMENTALI, PER OBIETTIVO E PILOTA

Le economie derivano da un taglio del 20 per cento dello stanziamento di lire 70 miliardi di cui al capitolo 6872 del bilancio a legislazione vigente 1994 del Ministero del tesoro.

Economie totali:

1994: lire 14 miliardi;
1995: -
1996: -.

NORME SUL PERSONALE**8. PIANTE ORGANICHE, ASSUNZIONI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PERSONALE FUORI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO***Commi 1 e 2*

Ai fini della determinazione delle economie si è fatto riferimento ai soli comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle aziende autonome, dell'università, nonché ai magistrati, al personale militare e alle forze di polizia per complessive 1.197.636 unità.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ipotesi di calcolo utilizzate:

l'occupazione di inizio 1994 è pari all'occupazione media del 1993, uguale, a sua volta, a quella del 1992;

le uscite riferite agli anni 1994-1996 e non rimpiazzate sono calcolate impiegando un tasso di uscita costante del 3,12 per cento, pari alla media dei valori registrati nel triennio 1989-1991 (*Fonte*: Dipartimento della funzione pubblica).

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Tenuto conto che le unità in servizio al 31 dicembre 1992 erano 86.833, per effetto del blocco del *turn-over* al 30 per cento delle cessazioni in corso d'anno, l'occupazione si ridurrebbe di:

570 unità a fine 1994, al netto di circa 240 ingressi dovuti a meccanismi di reclutamento pregressi;

807 unità a fine 1995;

800 unità a fine 1996.

Per effetto di tale dinamica (e ipotizzando che le entrate e le uscite si distribuiscono linearmente durante l'anno), la riduzione del numero medio di occupati rispetto al 1993 sarebbe di:

1994: 285 anni-uomo;

1995: 973 anni-uomo;

1996: 1.777 anni-uomo.

Per gli anni 1994, 1995 e 1996 le economie sono state calcolate applicando agli anni-uomo così determinati la retribuzione lorda di lire 32,5 milioni, rappresentativa dello stipendio medio iniziale, al netto delle variazioni derivanti dal rinnovo della contrattazione. Le economie che ne derivano sono quindi pari a lire 9,2 miliardi nel 1994, 31,6 miliardi nel 1995 e a 57,7 miliardi nel 1996.

ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(*esclusi enti locali e regioni*)

Tenuto conto che le unità in servizio al 31 dicembre 1992 erano 1.110.800, per effetto del blocco del *turn-over* al 90 per cento delle cessazioni in corso d'anno, l'occupazione si ridurrebbe di:

28.081 unità a fine 1994, al netto di circa 3.110 ingressi dovuti a meccanismi di reclutamento pregressi;

30.400 unità a fine 1995;

29.550 unità a fine 1996.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per effetto di tale dinamica (e ipotizzando che le entrate e le uscite si distribuiscono linearmente durante l'anno), la riduzione del numero medio di occupati rispetto al livello del 1993 sarebbe di:

1994: 14.040 anni-uomo circa;
1995: 43.280 anni-uomo circa;
1996: 73.260 anni-uomo circa.

Per gli anni 1994, 1995 e 1996 le economie sono state calcolate applicando agli anni-uomo così determinati la retribuzione lorda *pro-capite* di lire 32,5 milioni, rappresentativa dello stipendio medio iniziale. Tale importo andrebbe poi rivalutato con il tasso programmato di inflazione nel caso di rinnovo dei contratti. Le economie che ne derivano sono quindi pari a lire 456 miliardi per il 1994, lire 1.407 miliardi per il 1995 e lire 2.381 miliardi per il 1996.

Nel complesso le economie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 ai citati comparti ammontano a:

1994: lire 465 miliardi;
1995: lire 1.438 miliardi;
1996: lire 2.440 miliardi.

Commi 10-12

Le economie sono state calcolate su un totale di 15.394 precari (totale dal quale sono esclusi quelli della scuola, delle forze armate, della polizia e dell'amministrazione giudiziaria), dei quali 700 con contratti di durata compresa tra 6 mesi e 1 anno (*Fonte*: Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni, 1993). Applicando un costo medio annuo di lire 30 milioni per i precari con contratto non inferiore all'anno e di lire 22,5 milioni per quelli con contratto compreso tra 6 mesi e 1 anno, si è pervenuti ad un totale di lire 457 miliardi. Per il 1994 le economie sono state imputate limitatamente al 70 per cento di tale importo nell'ipotesi che il 30 per cento dei contratti in essere continui ad avere effetti nell'anno successivo.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 8

	1994	1995	1996
Commi 1-2	465	1.438	2.440
Commi 10-12	320	457	457
TOTALE ... (Al lordo delle perdite di gettito)	785	1.895	2.897

Per effetto delle disposizioni del presente articolo i relativi capitoli dello stato di previsione della spesa sono ridotti, per il 1994, della somma complessiva di lire 785 miliardi, per il 1995 di lire 1.895 miliardi, per il 1996 di lire 2.897 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE NEL SETTORE DELLA SANITÀ

Commi 1 e 2

Il blocco delle assunzioni nel comparto sanità per i posti che si rendono vacanti dal 1° luglio 1993, limitatamente al 1994, comporta una economia di spesa pari a lire 800 miliardi.

Considerato un numero di unità cessate pari a 34.896 e prevedendo che a livello regionale vengano concesse deroghe alle assunzioni di nuovo personale solo nel limite del 50 per cento del *turn-over*, il numero dei dipendenti del Servizio sanitario dovrebbe diminuire di circa 19.050 unità, che per una retribuzione lorda media pari a 42 milioni annui comporta un risparmio di 800 miliardi.

Tenuto conto di minori contributi sanitari (65 miliardi) conseguenti alla riduzione di imponible, gli effetti sul Fondo sanitario nazionale risultano pari a circa 735 miliardi.

Commi 3 e 4

I. La riduzione dei fondi di incentivazione al 75 per cento degli stanziamenti relativi al 1991, limitatamente al 1994, comporta una economia di spesa pari a 675 miliardi, considerato l'ammontare complessivo della spesa di 2.700 miliardi. Tenuto conto di minori contributi sanitari (45 miliardi) conseguenti alla riduzione di imponible, gli effetti sul Fondo sanitario nazionale risultano pari a circa 630 miliardi.

II. La riduzione del fondo per il *plus-orario* derivante dal passaggio di 20.000 medici circa dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, ossia dall'aumento del numero di ore lavorative ordinarie (orario settimanale da 28,5 a 38 ore) comporta una diminuzione del numero di ore attribuite in *plus-orario*. La minor spesa è stimata in circa 350 miliardi annui (media 3,5 ore per settimana di *plus-orario* x 52 settimane x 20.000 medici x lire 100.000 per ogni ora).

Tenuto conto delle minori entrate contributive l'effetto finanziario netto nel triennio 1994-1996 risulta essere il seguente:

	1994	1995	1996
Prestazioni <i>plus-orario</i>	350	350	350
Minori contributi sanitari	15	15	15
Effetto sul F.S.N.	335	335	335

Comma 5

In relazione alla sospensione delle indennità per i medici di famiglia, le economie sono imputabili al solo 1994 e ammontano complessivamente a 50 miliardi così determinati:

indennità per *standard* superiore dello studio professionale: lire 1.800.000 annue per 15.000 medici = lire 27 miliardi;

indennità per collaboratore dello studio professionale: lire 2.400 per quota capitaria per il 15 per cento delle quote capitarie = lire 20 miliardi;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indennità informatica: lire 1.200.000 annue per circa 2.000 medici = lire 3 miliardi.

Comma 6

Abolizione rischio di radiazione.

L'indennità di radiazione prevista dalla legge n. 460 del 1988 per i medici radiologi e i tecnici di radiologia ammonta a lire 2.400.000 annue (lire 2.400.000 × 20.000 operatori = lire 48 miliardi).

L'indennità prevista per coloro che non sono esposti in modo continuativo ma hanno comunque consuetudine con i raggi ammonta a lire 600.000 annue (lire 600.000 × 60.000 operatori = lire 36 miliardi).

I 20.000 operatori esposti direttamente al rischio di radiazione hanno altresì diritto a 15 giorni di ferie aggiuntive, il cui costo è così determinato:

5.000 medici per 15 giorni = 2.500 mesi che corrispondono alla piena attività di 206 medici radiologi per uno stipendio iniziale di lire 60 milioni = lire 12 miliardi;

15.000 tecnici per 15 giorni = 7.500 mesi che corrispondono alla piena attività di 625 tecnici di radiologia per uno stipendio iniziale di circa lire 45 milioni = lire 29 miliardi.

Complessivamente la minor spesa derivante dall'abolizione dei sopra indicati benefici ammonta a lire 125 miliardi.

Tenuto conto delle minori entrate contributive l'effetto finanziario netto nel triennio 1994-1996 risulta essere il seguente:

	1994	1995	1996
Indennità di radiazione	125	125	125
Minori contributi sanitari	10	10	10
Effetto sul F.S.N.	115	115	115

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 9

	1994	1995	1996
Blocco <i>turn-over</i>	800	-	-
Fondo incentivazione	675	-	-
Prestazioni <i>plus-orario</i>	350	350	350
Indennità medici di famiglia	50	-	-
Indennità radiologia	125	125	125
	2.000	475	475
Minori contributi sanitari	130	25	25
Effetto sul F.S.N.	1.870	450	450

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ, DEL CONGEDO STRAORDINARIO E DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER CURE TERMALI

Comma 1

La norma ripropone per il triennio 1994-1996 il blocco delle indennità, gratifiche ed emolumenti altrimenti rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita, già disposto per l'anno 1993 con riferimento al 1992. Ove la norma non venisse riproposta, si determinerebbe un incremento di spesa rispetto al 1993, stimabile in circa 10 miliardi nel 1994, 7 miliardi nel 1995 e 6 miliardi nel 1996 per il solo comparto dei Ministeri. A tali somme si perviene applicando i tassi di inflazione programmata per il triennio all'attuale ammontare annuo *pro capite* delle indennità in oggetto.

Commi 2 e 3

Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 l'economia è stata stimata ipotizzando che il 10 per cento delle giornate di congedo straordinario (5.332.000 secondo i dati dell'ultima Relazione al Parlamento sullo stato delle amministrazioni pubbliche) nei comparti dei Ministeri, delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle regioni, degli enti di ricerca, sia effettuato in eccedenza al limite fissato dal comma 2 della presente norma (20 giorni).

In questa ipotesi il numero di giornate di congedo straordinario, alle quali si applicherebbe la nuova norma, sarebbe pari a 533.200. La stima del risparmio di spesa è ottenuta moltiplicando tale numero per il 25 per cento della retribuzione media giornaliera (120.370 lire). L'economia risulta di 16,0 miliardi annui, al lordo della perdita di gettito.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 10

	1994	1995	1996
Comma 1	10	7	6
Commi 2 e 3	16	16	16
TOTALE ...	26	23	22

Per effetto delle disposizioni del presente articolo i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa interessati sono ridotti, complessiva-

mente, di lire 26, 23 e 22 miliardi rispettivamente per gli anni 1994, 1995 e 1996.

N.B. - Nel caso in cui la norma di cui al comma 3 determinasse un mutamento nel comportamento dei dipendenti, tale da diminuire il numero di giornate di congedo straordinario effettuate in eccesso rispetto al limite dei 20 giorni *pro capite*, la riduzione di spesa diminuirebbe in proporzione. Tuttavia si otterrebbe un proporzionale beneficio in termini di recupero di giornate di lavoro da destinare alla produzione dei servizi. Il recupero sarebbe pari a 3.950 anni-uomo, qualora nessun dipendente fosse indotto dalla norma a oltrepassare la soglia delle 20 giornate *pro capite* di congedo straordinario.

Un ulteriore recupero di giornate di lavoro deriverà dal disposto del comma 4.

11. TRATTAMENTO PER I DIPENDENTI PUBBLICI DICHIARATI ECCEDENTI

In via prudenziale, per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono state stimate circa 14.000 unità di personale in esubero, in relazione alla soppressione, al riordino o all'accorpamento di amministrazioni ed enti pubblici, alla trasformazione in società di diritto privato di aziende autonome.

L'economia *pro capite* è stata calcolata in misura pari a 14,5 milioni annui, quale differenza tra la retribuzione lorda media annua (lire 32,5 milioni) e l'ammontare massimo dell'indennità annua determinata ai sensi del comma 1 della presente norma (1,5 milioni per 12 mensilità).

Tenendo conto dei tempi necessari a rendere pienamente operativa la norma, nel 1994 sono state computate economie pari al 50 per cento di quelle prodotte dalle norme a regime.

Per effetto delle disposizioni del presente articolo, i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa interessati sono ridotti, per il 1994, della somma complessiva di lire 100 miliardi, per il 1995 di lire 200 miliardi, per il 1996 di lire 200 miliardi.

Economie totali (al lordo delle perdite di gettito):

1994: lire 100 miliardi;
1995: lire 200 miliardi;
1996: lire 200 miliardi.

12. DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI PERSONALE

L'articolo contiene talune norme di interpretazione autentica in materia di trattamento economico del personale di magistratura; disposizioni di razionalizzazione del sistema retributivo dei pubblici dipendenti, nei casi di passaggio di carriera o di amministrazione; norme dirette a delineare chiaramente la portata ed i destinatari dei benefici previsti da talune disposizioni e a definire la non cumulabilità di talune specifiche indennità.

Particolare rilevanza assume il comma 1, il quale, ancorchè non

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comporti immediate economie, consente di evitare a breve una potenziale futura spesa stimabile in circa 400 miliardi, conseguente alla valutazione delle anzianità pregresse nella base di calcolo delle classi di stipendio spettanti ai magistrati.

Comma 2

La determinazione dell'equo indennizzo, sullo stipendio iniziale di magistrato di Cassazione, senza il riporto delle classi maturate nella qualifica di magistrato di Corte di appello, consente una economia di circa 10 milioni per singolo provvedimento di concessione di equo indennizzo. Ipotizzando una media di circa 50 provvedimenti per anno si può prevedere un'economia di lire 0,5 miliardi.

Comma 5

La modifica che si propone riguarda l'attuale meccanismo di conservazione del maggior trattamento pensionabile dei pubblici dipendenti nei casi di passaggi di carriera o di amministrazione, prevedendo la non rivalutabilità, per effetto di futuri miglioramenti stipendiali, delle maggiori somme conservate e la loro non cumulabilità con eventuali indennità spettanti nelle nuove posizioni.

L'economia che si realizza è di circa lire 4 miliardi ed è stata determinata ipotizzando 1.000 passaggi di carriera per anno con una minore spesa unitaria di circa lire 4 milioni.

Comma 10

Si perviene ad una economia di lire 2 miliardi ipotizzando che circa 400 dipendenti, attualmente in posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, non percepiranno più l'indennità, stimata mediamente in circa 5 milioni in ragione d'anno, corrisposta dall'amministrazione presso la quale sono comandati o in posizione di fuori ruolo, per effetto delle limitazioni in materia di cumulo di indennità previste dalla presente norma.

Comma 12

La disposizione comporta una economia di 60 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Tale importo deriva dalla trasformazione del trattamento continuativo di missione in vero e proprio trattamento accessorio assoggettabile ad IRPEF.

Comma 14

La disposizione consente di evitare la restituzione o il mancato riassorbimento di somme già attribuite a circa 400 magistrati destinatari di giudicati formati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 425 del 1984. Le economie previste sono pari ad almeno 20 miliardi, nel complesso, e ciò sulla base di un beneficio medio *pro capite* di circa 50 milioni per ciascuno dei 400 magistrati interessati.

Considerato che tali somme risultano già attribuite e assoggettate a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riassorbimento si può ipotizzare il loro totale assorbimento in dieci anni per cui l'economia in ragione di anno è stimabile in 2 miliardi.

Comma 15

La norma punta sostanzialmente ad incentivare il volontariato nelle Forze armate, con ferme di 35 anni, garantendo a tutti coloro che completano senza demerito le suddette ferme l'accesso nei ruoli delle carriere o qualifiche iniziali della Difesa, dei Corpi armati e di Polizia anche ad orientamento civile, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa.

Considerati i tempi per disciplinare compiutamente la materia è verosimile che la normativa possa divenire pienamente efficace non prima del secondo semestre del 1994. In ogni caso non si prevede di superare i programmi di forze specifiche già inseriti in bilancio.

In sostanza non si prevede nessun onere aggiuntivo. Il reclutamento dei volontari in misura adeguata creerà, invece, le premesse per attuare in futuro la ristrutturazione della Difesa secondo il nuovo modello, da cui scaturiranno risparmi da utilizzare per il complessivo ammodernamento delle Forze armate.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 12

	1994	1995	1996
Comma 2	0,5	0,5	0,5
Comma 5	4	4	4
Comma 10	2	2	2
Comma 12	60	60	60
Comma 14	2	2	2
TOTALE ...	68,5	68,5	68,5

**NORME SULL'ATTIVITÀ
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

13. CONTRATTI PUBBLICI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

La norma è finalizzata a favorire una generalizzata diminuzione dei prezzi ai quali le amministrazioni pubbliche acquistano beni e servizi dai restanti settori dell'economia, mediante l'applicazione delle condizioni di vendita che vengono riconosciute sul mercato ai grandi acquirenti. Di qui il riferimento ai prezzi all'ingrosso.

Per stimare l'entità del possibile risparmio di spesa, si è fatto ricorso ai dati della tavola intersettoriale dell'economia italiana a prezzi di mercato dell'anno 1985 (ultima disponibile), dalla quale si è estratta una matrice dei flussi intermedi che permette di valutare gli acquisti delle amministrazioni pubbliche per branca produttiva di origine anche con riferimento all'anno 1992.

Ai valori così ricavati si è poi applicata, per ogni branca, l'incidenza percentuale del margine commerciale sugli acquisti delle amministrazioni pubbliche, desunta dai dati della contabilità nazionale. In questo modo si è pervenuti ad una stima del valore degli acquisti delle amministrazioni pubbliche al netto dei margini della distribuzione.

La differenza tra i valori degli acquisti al lordo e al netto dei margini della distribuzione rende conto dell'entità dell'economia che sarà possibile derivare dalla norma in oggetto per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Essa ammonta a circa 3.320 miliardi, come risulta dalla allegata tavola 1.

Tuttavia, solo una parte di questo ammontare andrà a beneficio diretto del bilancio dello Stato. Ipotizzando che la composizione percentuale per branca di origine degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni statali sia uguale a quella del complesso delle amministrazioni pubbliche, il risparmio delle prime può essere stimato applicando l'incidenza percentuale media dei margini della distribuzione (8,3 per cento) al valore degli acquisti di beni e servizi dello Stato. Esso ammonta a circa 16.295 miliardi nel 1993, come risulta dalla allegata tavola 2. Tale importo è stato calcolato per somma degli stanziamenti 1993 dei capitoli per acquisto di beni e servizi (categoria IV) dei Ministeri, escludendo quelli relativi ad utenze ed altre spese non soggette a contratto.

Si perviene così ad una stima di risparmio diretto a favore del bilancio dello Stato pari a 1.353 miliardi su base annua. Tenendo conto dei tempi necessari a rendere pienamente operativa la norma, al 1994 sono state imputate economie per soli sei dodicesimi.

Economie dirette:

1994: lire 676,5 miliardi;
1995: lire 1.353 miliardi;
1996: lire 1.353 miliardi.

Ulteriori economie derivano dai commi 8 e 9 della norma in oggetto che prevedono una diminuzione dei trasferimenti statali in misura pari al 10 per cento dei risparmi di spesa che gli enti a finanza derivata possono ottenere, attenendosi al disposto dei commi precedenti.

Tenuto conto che gli impegni di spesa per gli acquisti di beni e servizi di soli comuni e province ammontavano nel 1990 a lire 19.589 miliardi (*Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese, 1992*) e applicando una rivalutazione in misura pari al tasso di variazione dei prezzi al consumo, si ottiene una base di calcolo pari a lire 23.692,5 miliardi con riferimento all'anno 1994. Da tale ammontare si esclude una quota, pari al 20 per cento del valore complessivo, in quanto riferibile ad acquisti non assoggettabili alla norma. Ne consegue

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che il risparmio ottenibile dai comuni e dalle province ammonta almeno a lire 1.573 miliardi, pari all'8,3 per cento (margine medio della distribuzione) di lire 18.954 miliardi. Pertanto la diminuzione dei trasferimenti statali, prevista dalla norma, ammonta a lire 157 miliardi che costituiscono un'ulteriore economia indiretta. Per il 1994, tenuto conto dei tempi necessari a rendere pienamente operativa la norma, sono imputati solo i sei dodicesimi della economia.

Economie indirette (comuni e province):

1994: lire 78,5 miliardi;

1995: lire 157,0 miliardi;

1996: lire 157,0 miliardi.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 13

	1994	1995	1996
Economie dirette	676,5	1.353,0	1.353,0
Economie indirette	78,5	157,0	157,0
TOTALE ...	755,0	1.510,0	1.510,0

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 1

VALORE DEGLI ACQUISTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
AL LORDO E AL NETTO DEI MARGINI DI DISTRIBUZIONE

(miliardi di lire)

Branca d'origine	1992			
	Acquisti amm. pubbl.	Margini per cento di distribuzione	Acquisti amm. pubbl. al netto dei margini di distribuzione	Economia di spesa
Agricoltura, silvi e pesca	1.084	24,50	818	265
Carbone, lignite e agglomerati	830	21,09	655	175
Prodotti della cokefazione	184	16,79	153	31
Petrolio, gas e pr. raff.	13.282	7,29	12.314	968
Elettricità, gas e acqua	4.587	0,00	4.587	0
Combustibili nucleari	149	0,00	149	0
Min. e meta. ferrosi e non	4.137	5,26	3.919	218
Min. e prod. non metalliferi	1.443	7,88	1.329	114
Prodotti chimici e farmaceutici ...	4.582	8,48	4.193	389
Prodotti in metallo esclusi	1.963	1,10	1.941	22
Macchine agricole e industriali ...	1.772	1,89	1.739	33
Macchine uff., str. prec., ottica ...	743	4,43	710	33
Materiale e forniture elettr.	2.194	5,76	2.068	126
Autoveicoli e motori	308	13,51	266	42
Altri mezzi di trasporto	2.464	0,00	2.464	0
Carni fres. e cons., macell.	696	23,82	530	166
Latte e trasf. latte	260	18,10	213	47
Altri prodotti alimentari	893	14,63	763	131
Bevande alcoliche e non	56	17,15	46	10
Tabacchi lavorati	1	0,00	1	0
Pr. tessili ed abbigliamento	363	8,27	333	30
Cuoio, pelle e calzature	116	13,73	100	16
Legno e mobili in legno	462	9,09	420	42
Carta, cartotec.	3.229	9,14	2.934	295
Pr. gomma e materie plastiche ...	1.228	11,90	1.082	146
Pr. altre ind. manifatt.	188	12,48	165	24
Costruzioni	4.769	0,00	4.769	0
Beni di recupero e riparazione ...	2.248	0,00	2.248	0
Commercio	1.162	0,00	1.162	0
Alberghi e pubblici eserc.	800	0,00	800	0
Trasporti interni	1.203	0,00	1.203	0
Trasporti maritt. e aerei	450	0,00	450	0
Attività connesse ai trasp.	1.530	0,00	1.530	0
Comunicazioni	1.764	0,00	1.764	0
Credito ed assicurazioni	1.665	0,00	1.665	0
Servizi alle imprese	7.191	0,00	7.191	0
Locazione di fabbricati	1.535	0,00	1.535	0
Ser. ins., ric. dest. vendita	224	0,00	224	0
Ser. sanitari dest. vendita	0	0,00	0	0
Ser. Ric., cult., altri d. ve.	2.067	0,00	2.067	0
Serv. gen. amm. pubbliche	0	0,00	0	0
Insegn. e ricerca n.d.v.	0	0,00	0	0
Serv. sanitari n.d.v.	21	0,00	21	0
Altri servizi non dest. vend.	0	0,00	0	0
Totale ...	73.843	-	70.521	3.323

TAVOLA 2

VALORE DEGLI ACQUISTI DEI MINISTERI AL LORDO E AL NETTO
DEI MARGINI DI DISTRIBUZIONE

(miliardi di lire)

MINISTERI	Acquisto beni e servizi (Cat. IV)	Margine medio di distribuzione	Economia di spesa
Presidenza del Consiglio dei ministri ...	201	8,3	17
Tesoro	680	8,3	56
Finanze	3517	8,3	292
Bilancio e programmazione economica .	2	8,3	0
Grazia e giustizia	1020	8,3	85
Affari esteri	112	8,3	9
Pubblica istruzione	31	8,3	3
Interno	1420	8,3	118
Lavori pubblici	160	8,3	13
Trasporti	122	8,3	10
Poste e telecomunicazioni	0	8,3	0
Difesa	8312	8,3	690
Agricoltura e foreste	33	8,3	3
Industria, commercio e artigianato	5	8,3	0
Lavoro e previdenza sociale	76	8,3	6
Commercio con l'estero	1	8,3	0
Marina mercantile	88	8,3	7
Partecipazioni statali	0	8,3	0
Sanità	255	8,3	21
Turismo e spettacolo	3	8,3	0
Beni culturali ed ambientali	236	8,3	20
Ambiente	16	8,3	1
Università e ricerca scientifica e tecno- logica	4		0
Totale ...	16.294	8,3	1351

14. CONTRATTI PUBBLICI PER APPALTO DI OPERE E CONCESSIONI

La norma è finalizzata a favorire una generalizzata diminuzione dei costi per la realizzazione di opere pubbliche e per la gestione dei servizi mediante il riferimento a costi *standard* per tipo di lavoro definiti in base a criteri tecnici.

Poichè la norma si riferisce a tutto il settore pubblico, si è considerato, come base di calcolo per la stima del possibile risparmio di spesa, l'ammontare degli investimenti pubblici desunto dai dati della Banca d'Italia che, per il 1992, ammontano a 55.250 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Applicando a tale somma una percentuale media di riduzione dei costi dell'8 per cento, si ottiene così una stima, pari a 4.420 miliardi per l'intero settore pubblico.

Il beneficio diretto sul bilancio dello Stato è stato stimato applicando la stessa percentuale media di riduzione dei costi ai valori degli impegni di spesa per investimenti diretti in capitale fisso dello Stato e per trasferimenti in conto capitale alle Ferrovie dello Stato, all'ANAS e ad altre aziende autonome statali, che, per il 1992, ammontano a 18.873 miliardi.

Il risparmio di spesa direttamente imputabile al bilancio dello Stato viene, quindi, stimato in lire 1.510 miliardi. Tenendo conto dei tempi necessari a rendere pienamente operativa la norma, per il 1994 le economie sono state calcolate, prudenzialmente, nella misura di sei dodicesimi di quelle stimate per l'intero anno.

Economie dirette:

1994: lire 755;
1995: lire 1.510;
1996: lire 1.510.

Ulteriori benefici possono indirettamente derivare dal disposto dei commi 7 e 8 in termini di minori spese per trasferimenti agli enti locali. Tenuto conto che gli impegni di spesa per investimenti diretti in opere pubbliche di comuni e province ammontava nel 1990 a lire 28.668 miliardi (*Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese, 1992*) e rivalutando tale importo al 1994 (lire 34.673 miliardi), si ottiene una stima del beneficio conseguibile dal complesso degli enti locali pari a lire 2.774 miliardi, nell'ipotesi di una riduzione dei costi pari all'8 per cento.

Poichè di tali possibili risparmi di spesa i comuni e le province potranno beneficiare per il 92 per cento, la riduzione dei trasferimenti statali (8 per cento) ammonta a lire 222 miliardi. Considerando il tempo necessario a rendere pienamente operativa la norma, per il 1994 le economie sono state calcolate, prudenzialmente, nella misura dei sei dodicesimi di quelle stimate per l'intero anno.

Economie indirette (comuni e province):

1994: lire 111 miliardi;
1995: lire 222 miliardi;
1996: lire 222 miliardi.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 14

	1994	1995	1996
Economie dirette	755	1.510	1.510
Economie indirette	111	222	222
TOTALE...	866	1.732	1.732

15. RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN FASE DI ESECUZIONE

Fornitura di beni e servizi - Spesa corrente

Ai fini della stima del risparmio di spesa conseguente alla norma in oggetto si adottano le seguenti due ipotesi:

che i contratti non eseguiti in misura superiore a un terzo, alla data di entrata in vigore della presente legge, rappresentino una quota non superiore al 2,5 per cento della correlata spesa per il 1992 e al 20 per cento della correlata spesa per il 1993;

che non esistano contratti non eseguiti in misura superiore a un terzo con riferimento a impegni di spesa corrente relativi al 1991.

Prendendo a base di riferimento i consumi intermedi del settore pubblico per l'anno 1992 (pari a 82.116 miliardi) ed ipotizzando per l'anno 1993 un pari valore degli acquisti, il valore dei contratti non eseguiti per oltre un terzo è pari a 2.053 miliardi per il 1992 e a 16.432 miliardi per il 1993, per un totale di 18.476 miliardi.

Su tale importo complessivo, il valore dei contratti assoggettabili a rinegoziazione può essere determinato, prudenzialmente, in ragione del 20 per cento.

Ne consegue che il valore della spesa assoggettabile a rinegoziazione sarebbe pari a 3.695 miliardi.

Il risparmio che potrà derivare sarà di lire 554 miliardi che corrispondono al 15 per cento del precedente importo.

Solo una parte di questo ammontare andrà a beneficio diretto del bilancio dello Stato. Le economie dirette possono essere stimate applicando al risparmio complessivo la quota parte della spesa a carico del bilancio dello Stato, pari al 25 per cento circa. Per la rimanente parte, benefici indiretti sono ottenuti riducendo i trasferimenti agli enti a finanza derivata di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa da essi conseguibili. Tenuto conto che l'applicazione della norma sarà progressiva nel tempo, ne deriva il seguente quadro di economie di spesa:

	Economie dirette	Economie indirette
1994	48	7
1995	70	11
1996	20	3
TOTALE ...	138	21

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contratti di appalto e concessione - Spesa in conto capitale

La stima è possibile prendendo a riferimento le spese relative al 1992, che ammontano per il settore pubblico a 55.250 miliardi, secondo i dati della Banca d'Italia. Si è stimato che i contratti non eseguiti in misura superiore a un terzo, alla data di entrata in vigore della presente legge, rappresentino quote non superiori al 35 per cento della spesa nel 1992 e al 50 per cento della spesa nel 1993. Inoltre, si è ipotizzato che il valore dei contratti assoggettabili a rinegoziazione sia determinabile, prudenzialmente, in ragione del 25 per cento.

Ne consegue che i valori della spesa assoggettabili a rinegoziazione per i contratti del 1992 e del 1993 sarebbero pari a lire 11.740 miliardi.

Il risparmio conseguibile sarà, su tali importi, pari almeno al 15 per cento, ovvero pari a lire 1.761 miliardi.

Solo una parte di questi risparmi andrà a beneficio diretto dello Stato.

Seguendo la metodologia delineata per il paragrafo precedente, si può stimare che la quota della spesa in conto capitale erogata direttamente dal bilancio dello Stato sia pari al 10 per cento.

Per la rimanente parte, benefici indiretti sono ottenuti riducendo i trasferimenti agli enti a finanza derivata di una quota pari al 50 per cento dei risparmi di spesa da essi conseguibili. Tenuto conto che l'applicazione della norma sarà progressiva nel tempo, ne deriva il seguente quadro di economie di spesa:

	Economie dirette	Economie indirette
1994	58	26
1995	88	40
1996	30	13
TOTALE ...	176	79

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 15

	1994	1995	1996
Economie dirette	106	158	50
Economie indirette	33	51	16
TOTALE ...	139	209	66

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16. DISPOSIZIONI SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Dall'applicazione di tale norma discendono riduzioni del numero dei passaggi procedurali, riduzioni dei tempi di adozione dei provvedimenti, riduzioni del numero dei procedimenti amministrativi. In connessione con tali semplificazioni si renderà disponibile per altri usi produttivi tempo di lavoro. È stato stimato, prudenzialmente, un recupero di forza lavoro pari allo 0,1 per mille dei dipendenti di ruolo dei Ministeri (282.334 unità nel 1992. *Fonte: Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della funzione pubblica*) che concorre a compensare la tendenziale diminuzione di dipendenti in servizio derivante dalla riduzione del *turn-over* disposta dall'articolo 9.

17. PRONTUARIO TERAPEUTICO E PRESTAZIONI SANITARIE

FARMACEUTICA

Commi 1-7

Viene abolito il prontuario farmaceutico ed i farmaci vengono suddivisi in tre classi:

- farmaci essenziali e per le malattie croniche forniti gratuitamente a tutti i cittadini, con una quota fissa di 4.000 lire per ricetta;
- farmaci di rilevante interesse terapeutico con *ticket* al 50 per cento. Detti farmaci vengono però forniti gratuitamente agli esenti;
- farmaci a completo carico dei cittadini.

La spesa prevista per l'anno 1994 a carico del Servizio sanitario è la seguente:

	<i>(in miliardi)</i>
DATI DI RIFERIMENTO:	
Spesa lorda 1992	17.800
Effetto revisione prontuario	6.200
	11.600
ATTUALI FARMACI SALVAVITA:	1.500
	10.100

Miliardi 10.100 : 2 = Miliardi 5.050

CALCOLO DELLA SPESA

La classe dei farmaci essenziali sarà costituita dagli attuali salvavita + ulteriori farmaci per 5.050 miliardi	6.550
Si ipotizza che i residui 5.050 miliardi verranno consumati per l'80 per cento dagli esenti (a totale carico del S.S.N.)	4.040
e per il 20 per cento dai non esenti che pagheranno un <i>ticket</i> del 50 per cento (1.010 : 2)	505
	11.095

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quota fissa lire 4.000 su 280.000.000 di ricette (escluse quelle riferite alla classe dei farmaci al 50 per cento e relative ai non esenti)	1.120
Sconto 2,5 per cento farmacisti	290
Spese netta a carico del S.S.N.	9.685
Differenza rispetto al 1993	2.315

Proiettando il suddetto dato con il tasso di inflazione programmato per gli anni 1995 e 1996, la riduzione di spesa risulta pari rispettivamente a 2.410 e 2.475 miliardi.

SPECIALISTICA

Il risparmio previsto per l'anno 1994 ammonta a lire 820 miliardi, così quantificato: la spesa specialistica lorda relativa all'anno 1992 è stata di lire 7.350 miliardi, riferita per lire 3.700 miliardi a 13,5 milioni di cittadini esenti, e per lire 3.650 miliardi a 43 milioni di cittadini non esenti.

Fornendo gratuitamente le prestazioni specialistiche ai bambini fino a 12 anni, agli ultrasessantacinquenni e agli esenti per patologia, i cittadini non esenti scendono da 43 milioni a 37 milioni e la spesa relativa viene stimata in lire 3.400 miliardi. La spesa riferita agli esenti ammonta, di conseguenza, a lire 3.950 miliardi (7.350-3.400).

La spesa specialistica prevista a carico del Servizio sanitario per l'anno 1994 è così determinata:

	S.S.N.	Cittadini
Spesa riferita agli esenti	3.950	-
Spesa riferita ai cittadini non esenti = lire 3.400 miliardi di cui a carico cittadini le ricette fino a lire 100.000, a carico S.S.N. oltre lire 100.000 ..	300	3.100
TOTALE S.S.N. ...	4.250	3.100

La differenza rispetto al 1993 è pari a lire 820 miliardi.

Proiettando il suddetto dato con il tasso di inflazione programmato per gli anni 1995-1996 si conseguono i seguenti effetti finanziari:

	(importi in miliardi)		
	1994	1995	1996
Assistenza specialistica	820	850	875
Effetto sul F.S.N.	820	850	875

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comma 9

Si prevede la riduzione dello *standard* di posti letto dal 6 al 5,5 per mille (di cui 1 per mille per la riabilitazione e la lungodegenza).

Popolazione = 56.411.290.

Riduzione di 0,5 per mille di posti letto = 28.200 posti letto.

La spesa per beni e servizi è pari al 50 per cento della spesa di personale considerata secondo il parametro di 1,8 per posto letto e per i suindicati posti letto ammonta a 1.300 miliardi.

Con la riduzione dello *standard* si prevede di risparmiare per la spesa per acquisto di beni e servizi lire 380, 750 e 1.300 miliardi rispettivamente negli anni 1994, 1995 e 1996.

Comma 10 (Contributi sanitari)

I. Elevamento della fascia di reddito (da 100 a 150 milioni) assoggettata a contributo di solidarietà.

	Quote di reddito comprese tra 100 e 150 milioni	Aliquote	Gettito
Retribuzioni	2.450	4,6%	113
Altri redditi	4.280	4,6%	197
Maggiore gettito su base annua .	-	-	310

Tenuto conto delle modalità di applicazione del contributo, il gettito acquisibile negli anni 1994-1996 è il seguente:

	1994	1995	1996
Contributi sanitari:			
da lavoro dipendente	90	125	130
da altri redditi	190	205	215
Minori trasferimenti da F.S.N.	280	330	345

II. Aumento aliquota contributiva

	Redditi fino a 40 milioni	1995	Maggior gettito annuo
Redditi diversi da lavoro dipendente	108.600	0,2%	215

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tenuto conto delle modalità di applicazione del contributo, il gettito acquisibile negli anni 1994-1996 è il seguente:

	1994	1995	1996
Contributi sanitari:			
Redditi diversi da lavoro dipendente	135	215	225
Minori trasferimenti da F.S.N.	135	215	225

RIEPILOGO RIDUZIONE DI SPESA - ARTICOLO 17

	1994	1995	1996
Assistenza farmaceutica:			
<i>Ticket</i> e quota perc.	2.315	2.410	2.475
Assistenza specialistica	820	850	875
Minori trasferimenti F.S.N. per aumento contributi sanitari	415	545	570
Riduzioni posti letto	380	750	1.300
	3.930	4.555	5.220
Abolizione quota assistenza medica (lire 85.000)	1.265	1.265	1.265
Effetto sul F.S.N.	2.665	3.290	3.955

18. DISPOSIZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELLE MINORAZIONI CIVILI

Per gli anni 1994, 1995 e 1996 le economie derivanti da tale norma sono state stimate nella misura rispettivamente dello 0,5 per mille, dell'1 per mille e dell'1,5 per mille della spesa complessiva per invalidità civile erogata dal Ministero dell'interno (lire 11.283 miliardi nel 1992).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Economie totali:

1994: lire 5,6 miliardi;

1995: lire 11,2 miliardi;

1996: lire 16,8 miliardi.

19. DETERMINAZIONE DI PREZZI, TARIFFE E CANONI

Gli effetti sono stati calcolati limitatamente al comma 2, lettera a), della norma in oggetto. Per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono state stimate maggiori entrate dovute ad un aumento dei proventi dei beni (categoria VIII dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994) dello Stato commisurati al tasso programmato di inflazione.

Prudenzialmente è stato stimato che solo il 10 per cento dei proventi previsti per il 1994 (lire 401,1 miliardi) non sia già sottoposto ad adeguamento automatico. Ai fini della quantificazione delle maggiori entrate, negli anni 1994, 1995 e 1996, a tale importo (lire 40,1 miliardi) è stato applicato il tasso di inflazione programmato per il 1993 (4,5 per cento), per il 1994 (3,5 per cento) e per il 1995 (2,5 per cento).

Maggiori entrate:

1994: lire 1,8 miliardi;

1995: lire 1,4 miliardi;

1996: lire 1 miliardo.

20. INTERVENTI PER VENEZIA

La proposta di modifica dell'attuale assetto organizzativo creato dalla legislazione speciale per Venezia (leggi 16 aprile 1971, n. 171; 29 novembre 1984, n. 798; 5 febbraio 1992, n. 139) tende a perseguire due obiettivi:

il primo consiste nella unificazione a livello tecnico-operativo dei compiti di studio, sperimentazione e progettazione di massima oggi dispersi tra varie amministrazioni, al fine di garantire la rapida ed efficace attuazione degli interventi programmati dal Comitato per Venezia;

il secondo consiste nel recuperare quanto sarà perduto sul piano dell'apporto finanziario dello Stato, attraverso il ricorso a formule organizzative privatistiche ed economie di scala.

Per realizzare tali obiettivi si intende creare una società per azioni ad intero capitale pubblico, cui partecipino i vari soggetti competenti alla realizzazione degli interventi. Lo statuto della società, così come gli indirizzi generali sulle convenzioni che dovranno regolare i rapporti fra questa e gli enti fruitori del servizio, sono approvati dal Comitato per Venezia, che eserciterà in tal modo il controllo politico sulla struttura operativa senza limitarne l'autonomia di gestione.

La società assorbirà l'attività del centro sperimentale di Voltabarozzo e taluni compiti oggi affidati al consorzio Venezia Nuova. In

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerazione di tale amputazione di competenze il compenso per l'attività del concessionario scenderà dal 12 al 6 per cento, come previsto dal comma 7 della nuova norma.

Le economie che potranno derivarsi dal nuovo modello organizzativo si reputano ammontanti a complessive lire 100 miliardi. All'uopo il comma 8 riduce gli ammontari dei finanziamenti non ancora impegnati al 31 luglio 1993, secondo un criterio progressivo che vede l'acquisizione al Tesoro dei finanziamenti non impegnati disposti con le leggi più antiche fino alle più recenti.

Economie totali:

1994: lire 100 miliardi.

NORME IN MATERIA DI FINANZA E DI PATRIMONIO PUBBLICO

21. ATTRIBUZIONI DI BENI E RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE, CANONI DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Commi 1-3

È stato calcolato prudenzialmente che la norma comporti entrate per lire 36 miliardi annui. Tale importo risulta dalla sostituzione dei canoni irrisori oggi pagati per l'utilizzo di beni pubblici e demaniali da organizzazioni di pubblici dipendenti con canoni adeguati al valore del bene usato (ad esempio, buona parte del demanio fluviale nella città di Roma è dato in uso ai CRAL per canoni irrisori). Se si ipotizza che ciascun CRAL paghi un canone mensile di lire 6 milioni (20.000 metro quadro/mese x 400 mq) e se si ipotizza che vi siano, in Italia, 500 CRAL ai quali applicare i nuovi canoni rivalutati, si giunge ad una maggiore entrata di lire 36 miliardi.

La norma consente inoltre un recupero ad usi produttivi dei dipendenti pubblici attualmente distaccati o comandati presso le organizzazioni di cui sopra. Il beneficio può essere quantificato in un recupero di circa 750 anni-uomo, che concorreranno a compensare parzialmente gli effetti di riduzione del personale in servizio derivanti dall'articolo 9.

Commi 4-8 (Canoni degli immobili pubblici)

Tenuto conto delle somme affluite al bilancio dello Stato nell'anno 1992 nonché dell'attuale livello dei fitti, si ritiene sufficientemente realistica, per i soli immobili di proprietà statale la previsione di un maggior gettito annuo pari a circa 60 miliardi.

Commi 9-11

Le maggiori entrate derivanti da tale norma sono state valutate in relazione al valore del patrimonio immobiliare pubblico risultante dalla relazione finale (presentata il 10 novembre 1987) della Commissione di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indagine sul patrimonio immobiliare pubblico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per gli anni 1994, 1995 e 1996 le maggiori entrate sono state calcolate sul 50 per cento del valore del patrimonio immobiliare così rilevato (lire 651.044 miliardi: 2 = 325.522), in ragione rispettivamente dello 0,005, 0,01 e 0,015 per mille. Si ottengono così maggiori entrate pari a 16,3 miliardi per il 1994, a 32,5 miliardi per il 1995 e a 48,8 miliardi per il 1996.

Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, i relativi capitoli dello stato di previsione della spesa sono ridotti, per il 1994, della somma complessiva di lire 112,3 miliardi, per il 1995 di lire 128,5 miliardi, per il 1996 di lire 144,8 miliardi.

Commi 12-27

Trattasi della vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il prezzo di vendita viene stabilito con due diverse modalità:

- nel caso di alloggio ad uso residenziale, la definizione del prezzo di vendita è stabilita in modo automatico, applicando alle rendite catastali, nella misura rivalutata secondo le recenti disposizioni legislative, un coefficiente moltiplicatore pari a 100. Così facendo, il prezzo base degli alloggi è coincidente al valore imponibile catastale. A tale prezzo base viene applicata una riduzione pari all'1 per cento per ogni anno di anzianità della costruzione, fino ad un limite massimo del 20 per cento;

- nel caso invece di alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in immobili di edilizia residenziale pubblica, il prezzo richiesto è pari a quello di mercato.

Qualora l'affittuario non eserciti il diritto di prelazione, è previsto che possano avanzare istanza di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro e cooperative sociali. In caso di mancanza di domande da parte dei soggetti predetti, la vendita è aperta a chiunque ne faccia richiesta, assumendo il prezzo di mercato a base d'asta.

Secondo i dati forniti dagli IACP, gli alloggi gestiti dagli stessi sul territorio nazionale, compresi quelli di proprietà dello Stato, dei comuni e di altri enti (province, IPAB, eccetera), assommano a circa 820.000 unità residenziali ed a circa 66.000 unità non residenziali, con una disaggregazione territoriale della seguente natura:

	Alloggi in locazione (n. unità)	negozi ed altro (n. unità)
Nord	381.693	51.011
Centro	161.216	10.456
Sud Isole	277.119	4.354
Totale Italia ...	820.028	65.821

Sul totale nazionale, gli alloggi costruiti prima del 1986 assommano a circa 740.000.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il valore delle unità immobiliari viene stimato compreso tra gli 86 e i 61 milioni ad alloggio, in relazione alla localizzazione geografica e considerando nella media del valore anche le unità immobiliari non residenziali. Il valore medio nazionale si aggira, pertanto intorno ai 70 milioni ad alloggio. La valutazione teorica proposta dagli Istituti in realtà non tiene conto del diverso meccanismo di determinazione del prezzo di cessione per le unità immobiliari ad uso non residenziale. È presumibile, infatti, che il valore medio di offerta delle suddette unità sia sensibilmente più alto del valore imponibile catastale medio degli alloggi.

Considerando una unità immobiliare media di circa 50 mq ed un valore medio di circa 2,5 milioni al mq, avremmo infatti un valore complessivo medio di circa 125.000.000 ad unità immobiliare soggetta ad alienazione.

Il patrimonio abitativo viene gestito, per quanto attiene alle unità residenziali, sulla base dei criteri stabiliti dal CER/CIPE, e secondo le norme stabilite dalle regioni.

In merito alle previsioni di introiti, secondo valutazioni di massima, su di un patrimonio soggetto ad alienazione pari a 740.000 alloggi (quello realizzato prima del 1986), nell'ipotesi prudenziale della vendita di un 10 per cento del patrimonio edilizio nel triennio, si avrebbe un introito teorico complessivo pari a circa 5.200 miliardi.

Per quanto riguarda gli spazi destinati ad uso non abitativo, ipotizzando la stessa percentuale di vendita dell'uso abitativo, nel triennio potrebbero essere alienati 6.600 locali ad uso commerciale, con un introito complessivo stimabile in 825 miliardi (assunto un valore medio di 125 milioni).

Sulla base delle ipotesi suddette si perviene a stimare il valore complessivo delle alienazioni in lire 6.025 miliardi.

È stato altresì ipotizzato che la distribuzione degli introiti complessivi nel triennio considerato sia pari al 25 per cento nel 1994, al 35 per cento nel 1995 ed al 40 per cento nel 1996. Ne conseguono economie stimabili in 1.505 miliardi per il 1994, 2.110 miliardi per il 1995 e 2.410 miliardi per il 1996.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 21

	1994	1995	1996
Commi 1-3 (maggiori entrate)	36,0	36,0	36,0
Commi 4-8 (maggiori entrate)	60,0	60,0	60,0
Commi 9-11 (maggiori entrate)	16,3	32,5	48,8
Commi 12-27 (minori trasferimenti)	20	20	20
TOTALE ...	132,3	148,5	164,8

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22. DIMISSIONI PATRIMONIALI DELL'INPS, INAIL E INPDAP

La norma è intesa a liberare risorse finanziarie, mediante la dismissione, per alienazione, di parte del patrimonio immobiliare dell'INPS, INAIL e INPDAP.

Considerato che ciascun ente è tenuto a dismettere cespiti per un valore annuo di almeno 1.500 miliardi nel triennio 1994-1996, è prefigurabile la realizzazione di una liquidità di circa 3.000 miliardi, tenuto conto degli effetti fiscali dell'operazione e dei probabili effetti di mercato, nonché delle previste agevolazioni per l'acquisto da parte dell'inquilinato (es.: concessione di mutui ipotecari, come previsto dal decreto-legge di istituzione dell'INPDAP).

Ai fini della realizzazione dell'operazione si riportano nella tabella che segue i valori delle proprietà immobiliari dei tre enti:

ENTE	Immobili da reddito	Valore rivalutato
INPS	48	1.964 ^(a)
INAIL ^(b)	1.750	2.625
INADEL ^(c)	4.142	6.213
ENPAS	2.914	4.371
CPDEL		2.460
TOTALE ...	8.854	17.633

(a) Valutazione corrente secondo il bilancio consuntivo 1992

(b) Al 31 dicembre 1991

(c) Dati di preconsuntivo 1992 - Rilevazione attività enti previdenziali

Maggiori entrate:

1994: lire 1.000 miliardi;

1995: lire 1.000 miliardi;

1996: lire 1.000 miliardi.

23. CONCESSIONI AUTOSTRADALI

La norma in esame mira anzitutto a conseguire un'entrata certa per lo Stato, entrata che può quantificarsi per i primi tre anni complessivamente in circa 60 miliardi e per gli anni successivi al triennio iniziale in circa 42 miliardi annui.

Infatti, il fatturato netto per pedaggi dell'intero comparto delle concessionarie autostradali ammonta a circa lire 4.000 miliardi.

Si prevede peraltro l'abrogazione delle norme di legge incompatibili con tale nuovo regime. Trattasi in effetti di previsioni legislative che impongono la devoluzione di somme all'erario da parte delle società concessionarie ma che, a causa della complessità del meccanismo ivi previsto, non hanno mai avuto pratica attuazione.

Le ulteriori disposizioni sono destinate a favorire il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie pubbliche nella Società

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autostrade. Esse prevedono in particolare l'eliminazione della riserva allo Stato del 51 per cento delle azioni e della limitazione dello scopo sociale esclusivamente alla costruzione e gestione delle autostrade. Rimane fermo naturalmente il vincolo che quest'ultimo debba costituire l'oggetto prevalente dello statuto sociale.

L'ultimo comma prevede la proroga del periodo di concessione per un periodo di dodici anni. Tale proroga è diretta anzitutto a far fronte agli oneri sopportati dalla società per la realizzazione delle opere cosiddette colombiane, ponendo in tal modo fine ad un contenzioso tuttora pendente in ordine all'attuazione della legge n. 205 del 1989. Essa inoltre è diretta a coprire parte degli oneri relativi alla realizzazione della variante di valico appenninico all'autostrada del Sole.

Maggiori entrate (comma 1):

1994: lire 20 miliardi;

1995: lire 20 miliardi;

1996: lire 20 miliardi.

NORME SUI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

24. TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

Commi 1 e 2

I commi dettano norme relative al trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei fondi settoriali di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati al provvedimento.

Comporta economie di spesa per lire 78 miliardi per effetto delle previste riduzioni del 10 per cento per i fondi di cui all'elenco n. 6 e del 15 per cento per i fondi di cui all'elenco n. 7, fatta eccezione per il capitolo 9008 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro.

Comma 5

Il comma comporta una riduzione degli stanziamenti previsti per il 1994 nel capitolo 6771 della tabella di spesa del Ministero del tesoro per un ammontare pari a lire 500 miliardi. Tale riduzione è determinata dalla previsione di corrispondere nel 1994 solo una quota variabile (anno 1990) alle province di Trento e Bolzano anzichè due (anni 1990 e 1991) come originariamente previsto, in considerazione del fatto che si tratta di spettanze arretrate derivanti dalla revisione dell'ordinamento finanziario entrato in vigore con decorrenza 1988.

Comma 6

L'articolo 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha previsto di assegnare alla regione Valle d'Aosta una somma sostitutiva

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'IVA all'importazione abolita, dal 1993, in attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991. Il comma prevede la riduzione del 50 per cento di tale assegnazione per gli anni 1994, 1995 e 1996 comportando un minor onere, sempre sul capitolo 6771, pari a circa lire 230 miliardi.

Commi 7 e 8

Il comma 7 prevede, a seguito di necessarie intese con le regioni a statuto speciale e le province autonome, la cessazione degli interventi dello Stato nelle materie di competenza esclusiva e concorrente delle medesime; non è possibile quindi quantificare le economie sul bilancio dello Stato, dovendosi prima concretare l'accordo di cui sopra; in via prudenziale può indicarsi un importo pari a lire 300 miliardi annui.

Con il comma 8 si provvede a sospendere, a partire dall'anno 1995, l'erogazione degli assegni e pensioni per invalidità civile agli aventi diritto residenti nel territorio della provincia di Trento; per il 1994 si provvede attraverso il meccanismo dei recuperi sulla base delle somme erogate dal Ministero dell'interno. Quanto sopra discende dall'applicazione delle norme di attuazione citate nella normativa e comporta una riduzione di oneri pari a circa lire 70 miliardi.

Comma 9

La norma contenuta in tale comma prevede il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province al finanziamento della spesa sanitaria e comporta un minor onere prevedibile in misura pari a circa lire 750 miliardi.

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 24

	1994	1995	1996
Commi 1 e 2	78	108	89
Comma 5	500	500	-
Comma 6	230	230	230
Comma 8	70	70	70
Comma 9	750	792	806
TOTALE ...	1.628	1.700	1.195
Comma 7	300	300	300
(verificabile solo a consuntivo)			
TOTALE ...	1.928	2.000	1.495

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO SANITARIO NAZIONALE

(Stima delle risorse finanziarie per l'assistenza sanitaria)

REGIONI	1994	a legislazione vigente		nuova proposta		ulteriore risparmio (b - a)
		%	riduzione trasferimento (a)	%	riduzione trasferimento (b)	
VALLE D'AOSTA	180.420	28,0	50.518	42,0	75.776	25.258
BOLZANO	654.304	28,0	183.205	42,0	274.808	91.603
TRENTO	668.992	28,0	187.318	42,0	280.977	93.659
FRIULI V.G.	1.790.699	14,0	250.698	19,0	340.233	89.535
SARDEGNA	2.410.472	7,0	168.733	10,5	253.100	84.367
SICILIA	7.305.962	14,0	1.022.835	19,0	1.388.133	365.298
TOTALE ...	13.010.849		1.863.307		2.613.027	749.720

NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

25. PEREQUAZIONI DELLE PENSIONI, PENSIONI DI ANZIANITÀ E ASSISTENZIALI

Comma 1

La norma è diretta a differire di un anno gli incrementi, decorrenti dal 1994, delle pensioni cosiddette d'annata, previsti dal decreto-legge n. 409 del 1990, convertito dalla legge n. 59 del 1991.

L'intervento è giustificato dal fatto che il conseguente maggiore onere (pari a lire 3.685 miliardi annui) deve essere fronteggiato da un incremento, da disporsi con provvedimento amministrativo, dell'IVA e dei contributi a carico dei settori interessati, che non appare attuabile nell'attuale congiuntura economica (effetto sull'andamento dei prezzi e sul costo del lavoro).

La norma comporta economie per minori prestazioni (settore privato: lire 2.540 miliardi; Stato: lire 1.145 miliardi), in quanto nel fabbisogno tendenziale sul quale viene costruita la manovra per il prossimo triennio risultano già scontati i relativi oneri, ma non le prescritte entrate, in assenza del predetto provvedimento amministrativo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Economie totali derivanti dal comma 1 (al lordo delle perdite di gettito):

1994: lire 3.685 miliardi.
1995: -
1996: -

Comma 2

La modifica proposta prevede che con effetto dal 1° gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità è stabilita in data non anteriore al 1° luglio di ciascun anno per i soggetti di età non inferiore a 57 anni se uomini e a 52 anni se donne, e in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo negli altri casi.

La decorrenza del 1° maggio e del 1° novembre resterebbe in vigore per i soli soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità nel corso dell'anno 1993. Il minor onere annuo derivante da tale innovazione, rispetto a quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, ammonterebbe per l'anno 1994 a 380 miliardi di lire, come evidenziato nel prospetto seguente:

	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi		Complesso	
	numero pensioni	onere (miliardi)	numero pensioni	onere (miliardi)	numero pensioni	onere (miliardi)
Articolo 1 decreto-legge n. 384 del 1992	82.500	560	40.000	130	122.500	690
Norma modificata .	25.000	250	12.000	60	37.000	310
Differenza	57.500	310	28.000	70	85.500	380

Il minor onere conseguibile negli anni successivi risulterà dell'ordine di quello stimato per l'anno 1994. Ciò in quanto non si determinano effetti di cumulo fra generazioni essendo il minor onere stesso riferito alla sola generazione dell'anno.

Economie totali derivanti dal comma 2:

1994: lire 380 miliardi;
1995: lire 380 miliardi;
1996: lire 380 miliardi.

Commi 3-6

Il gettito derivante dall'assoggettamento a contribuzione dei redditi prodotti da particolari figure di prestatori di lavoro oggi esclusi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'obbligo assicurativo può essere valutato sulla base del gettito IRPEF derivante dalle ritenute d'acconto. Tale gettito, dell'ordine di 12.000 miliardi, corrisponde a redditi imponibili di 63.000 miliardi.

Ipotizzando che il 5 per cento di tali redditi possa rientrare nel campo di applicazione del provvedimento in questione, si perviene ad un ammontare di reddito imponibile ai fini previdenziali dell'ordine di 3.000 miliardi. Tale risultato deriverebbe, ad esempio, anche ipotizzando che siano interessati dal provvedimento 75.000 soggetti con un reddito medio annuo imponibile di 40 milioni.

Tenendo conto dell'aliquota del 15 per cento, in vigore dal 1° gennaio 1994 nella gestione dei commercianti, il gettito corrispondente ammonterebbe a 450 miliardi in termini di competenza.

Qualora fossero stabilite modalità di versamento che consentano di incassare l'intero gettito nel corso del 1994, si otterrebbe lo stesso risultato in termini di cassa.

Economie totali derivanti dai commi da 3 a 6:

1994: lire 450 miliardi;

1995: lire 450 miliardi;

1996: lire 450 miliardi.

Commi 7-9

Nell'ambito del processo di omogeneizzazione del trattamento tra settore privato e pubblico, la norma è diretta a ridurre l'importo delle pensioni di anzianità proporzionalmente agli anni di anticipo rispetto all'età prescritta per il pensionamento di vecchiaia limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Sul piano finanziario, l'intervento nel settore è giustificato dal fatto che il 1994 si annuncia come l'anno di un grande esodo, tenuto conto che confluiscono in tale anno oltre che la generazione «ordinaria» dei pensionamenti in argomento, anche quella dell'anno precedente che ha subito il «blocco», nonché tutti coloro i cui piani di pensionamento saranno anticipati dal timore di una nuova disposizione di «blocco».

A tali ragioni se ne aggiungono altre sul piano equitativo in quanto la pensione di anzianità assicura nei confronti dei soggetti che ne beneficiano anticipatamente, rispetto ai pensionati di vecchiaia con uguale anzianità contributiva e retribuzione pensionabile, un flusso di reddito superiore, con conseguente redistribuzione di reddito da questi ultimi ai primi.

Gli effetti finanziari sono illustrati nelle tabelle allegate al presente paragrafo, distinti tra effetto «importo», con riferimento ai soggetti che non rinunciano al pensionamento nonostante la riduzione del trattamento, ed effetto «numero», con riferimento ai soggetti che viceversa rinunciano al pensionamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Principali ipotesi adottate nelle simulazioni:

- 1) effetto importo: considerato fino ad una riduzione massima della prestazione pari al 10 per cento;
- 2) tasso d'inflazione: 3,5 per cento annuo;
- 3) crescita retribuzioni: 0,5 per cento dal 1994 al 1999; 1,5 per cento dal 2000 al 2003;
- 4) pensioni settore pubblico: numero delle pensioni decorrenti dal 1994: utilizzati i dati del modello RGS (vedi tabella A); applicate tavole di mortalità ISTAT 1989. Importi delle pensioni decorrenti dal 1994: utilizzati i dati del modello RGS.

Il riepilogo degli effetti finanziari è contenuto nella tabella B).

Economie totali derivanti dai commi da 7 a 9 (al lordo della perdita di gettito):

- 1994: lire 515 miliardi (incluse le pensioni erogate dagli IPT);
- 1995: lire 1.480 miliardi;
- 1996: lire 2.080 miliardi.

Comma 10

L'articolo 6, comma 7, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ha dato luogo ad incertezze interpretative nella ipotesi di cumulo di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate in epoca anteriore al 1° ottobre 1983, per la parte recante la cristallizzazione della pensione al trattamento minimo nel caso in cui, in conseguenza del superamento dei limiti reddituali, si perda il diritto all'integrazione.

Si precisa, al riguardo, che tale ipotesi non poteva riscontrarsi anteriormente alla data suddetta in quanto le disposizioni di legge precedentemente vigenti vietavano il cumulo di due pensioni integrate al minimo e, quindi, la cristallizzazione di una di esse, come previsto al citato comma 7.

La Corte costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 314 del 1985, caducando fin dall'origine le norme di legge precludenti l'integrazione al minimo, delle pensioni ai superstiti concorrenti con le pensioni dirette, ha reso possibile il cumulo di più integrazioni al minimo per pensioni aventi decorrenza antecedente alla suddetta data del 1° ottobre 1983.

Il mutato quadro normativo ha posto il problema se il comma 7 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 463 del 1983, dettato, si ripete, per la ipotesi di unica integrazione della pensione al minimo, possa consentire la cristallizzazione di una pensione integrata al minimo per effetto delle sentenze costituzionali in concorso con altra pensione pure integrata al minimo.

Una tesi più restrittiva ha ritenuto che, nelle ipotesi di plurime integrazioni al minimo spettanti ad unico titolare, l'integrazione viene mantenuta su un solo trattamento, mentre l'altra pensione viene ricondotta a calcolo con perdita dell'integrazione stessa.

L'altra tesi prevalente ha invece ritenuto che la seconda pensione

debba essere cristallizzata ovvero debba conservare la misura dell'integrazione all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983, salvo riassorbimento per effetto degli incrementi perequativi automatici della pensione base.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 5720 del 19 dicembre 1983, cui ha fatto seguito una lunga serie, ha privilegiato la seconda interpretazione sulla base del complessivo impianto normativo.

La Corte costituzionale, con la sentenza 6-19 ottobre 1991, n. 418, ha sostanzialmente condiviso l'indirizzo delineato a livello della Corte di cassazione, affermando il principio che il limite dell'unica pensione integrata al minimo, enunciato dal legislatore nel 1983, sia validamente operante solo a partire dal 1° ottobre 1983 e non anche per il periodo antecedente, nel quale vigeva la regola generale di plurime integrazioni al minimo.

Nonostante l'autorevolezza dell'interpretazione costituzionale, la sentenza n. 418 del 1991 può essere annoverata fra le sentenze «interpretative di rigetto» e, come tale, non contiene, secondo la prevalente dottrina, un'efficacia generale ovvero un effettivo vincolo obbligatorio alla sua osservanza.

In tale contesto non può essere negata al legislatore la formulazione di una norma di interpretazione autentica intesa a escludere duplicità di integrazioni al minimo nel caso di più pensioni.

Ciò per un triplice ordine di motivi:

la natura prevalentemente assistenziale dell'integrazione al minimo esclude che la corresponsione ai destinatari delle rate arretrate possa avere il connotato dell'attualità del bisogno, che caratterizza e giustifica le prestazioni assistenziali;

in secondo luogo, occorre tener presente che l'effetto conseguenziale a carico dello Stato comporterebbe un esborso che si aggira sui 9.000 miliardi di lire per arretrati fino al 1993;

nella politica di un ragionevole bilanciamento di contrapposti interessi e valori tutti costituzionalmente garantiti, le esigenze dei fruitori delle prestazioni non possono prescindere dalla razionale considerazione della concreta e attuale disponibilità da parte dello Stato delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa (Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 1991).

Sulla questione era intervenuto il Governo con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, di interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del predetto decreto-legge n. 463 del 1983, confermando i criteri interpretativi seguiti dall'INPS.

Il suddetto decreto, decaduto, è stato più volte reiterato, da ultimo con decreto del 21 luglio 1992, n. 345, non convertito per mancanza dei presupposti costituzionali.

Le disposizioni in questione sono state quindi inserite in un disegno di legge presentato alla Camera l'8 settembre 1992 (atto Camera n. 1536).

A tutt'oggi, mentre le altre disposizioni di legge contenute nel suddetto disegno sono state riproposte con successivi decreti, non è stata riproposta alcuna iniziativa d'urgenza sulla problematica in questione.

Al riguardo si rileva, inoltre, che la magistratura di merito, presso la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale sono pendenti numerosi giudizi, starebbe assumendo decisioni che affermano il diritto dei titolari di più pensioni ad ottenere, in aggiunta alla pensione integrata al minimo, la «cristallizzazione» dell'altra pensione alla misura del minimo in vigore al 30 settembre 1983, anche nei casi in cui a tale data l'interessato in effetti non aveva titolo a percepire l'integrazione al minimo su entrambe le pensioni.

Si tratta di pensionati nei cui confronti il diritto ai ratei di integrazione al minimo per periodi antecedenti il 1° ottobre 1983 sia estinto per effetto del decorso del termine di decadenza dell'azione giudiziaria, di cui all'articolo 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166.

Qualora il principio della «cristallizzazione» dovesse estendersi a tutte le situazioni di pluritotalità di pensioni al 30 settembre 1983, gli oneri conseguenti ammonterebbero complessivamente, al 31 dicembre 1993, a circa 16.000 miliardi di lire.

Pertanto, al fine di evitare effetti di peggioramento sul fabbisogno, si rende indifferibile la ripresentazione della norma di interpretazione autentica di cui al predetto decreto-legge n. 14 del 1992.

Comma 11

L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ha previsto la determinazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione in percentuale della retribuzione, sostituendo la precedente misura fissa stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 (800 lire giornaliere).

Il medesimo articolo 7, al comma 4, ha espressamente escluso dalla suddetta determinazione percentuale i lavoratori agricoli, aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (66 per cento della retribuzione), nonché dell'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 (40 per cento della retribuzione), ai quali, pertanto, l'indennità ordinaria relativa alle giornate eccedenti alle 90 di trattamento speciale continua ad essere erogata nella misura delle 880 lire giornaliere.

Alcuni lavoratori hanno adito l'autorità giudiziaria, affinché venga dichiarata dalla Corte costituzionale la illegittimità dell'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 86. In caso di accoglimento, il ricorso comporterebbe per effetto della rivalutazione delle 800 lire giornaliere, un peggioramento del fabbisogno INPS dell'ordine di 500 miliardi per tutte le giornate di disoccupazione indennizzate, a tale titolo, dal 1987 al 1993 (per il corrente anno 1994 l'onere sarebbe di 100 miliardi circa).

Si propone, quindi, di risolvere la problematica sopra illustrata con norme a carattere interpretativo:

il primo periodo del presente comma ha la finalità di evitare che l'autorità giudiziaria possa condannare l'INPS a rivalutare l'attuale misura delle 800 lire giornaliere per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI
IPOTESI APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLE PENSIONI ANTICIPATE
PENSIONI SETTORE PUBBLICO
(importi in miliardi di lire correnti)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<i>Stato</i>											
Effetto numero	-194	- 566	- 846	-1.126	-1.402	-1.709	-1.932	-2.274	-2.504	-2.872	-3.090
Effetto importo	- 8	- 23	- 32	- 46	- 58	- 74	- 90	- 105	- 119	- 133	- 150
Risparmi totali	-202	- 589	- 878	-1.172	-1.460	-1.783	-2.022	-2.379	-2.623	-3.005	-3.240
<i>Istituti previdenziali</i>											
Effetto numero	-303	- 849	-1.142	-1.575	-1.977	-2.247	-2.717	-2.947	-3.425	-3.940	-4.042
Effetto importo	- 12	- 40	- 57	- 73	- 91	- 107	- 121	- 146	- 175	- 203	- 242
Risparmi totali	-315	- 889	-1.199	-1.648	-2.068	-2.354	-2.838	-3.093	-3.600	-4.143	-4.284
<i>Complesso</i>											
Effetto numero	-497	-1.415	-1.988	-2.701	-3.379	-3.956	-4.649	-5.221	-5.929	-6.812	-7.132
Effetto importo	- 20	- 63	- 89	- 119	- 149	- 181	- 211	- 251	- 294	- 336	- 392
Risparmi totali	-517	-1.478	-2.077	-2.820	-3.528	-4.137	-4.860	-5.472	-6.223	-7.148	-7.524

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

CALCOLO DEGLI EFFETTI DEL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI ASSISTENZIALI

Numero soggetti al 1° gennaio 1994:	
ciechi assoluti	46.800
ciechi decimisti	380
altri minorati	708.100
Pensione mensile al 1° gennaio 1994:	
ciechi assoluti	360.095
ciechi decimisti	247.085
altri minorati	332.995
Variazione annua numero soggetti:	
ciechi assoluti	2,6%
ciechi decimisti	-7,3%
altri minorati	3,8%
Variazione costo vita:	
1994	3,5%
1995	2,5%

Categorie	CALCOLO ECONOMIE PER BLOCCO PEREQUAZIONE ANNI 1994 E 1995										1994	1995	1996	1997
	Pens. 1/1 (a)	Costo vita (b)	Incram. (c)	Mesi (d)	(e=cxd)	Num. pens. (f)	Variaz./num. (g)	(h=fxg)	Economie (i=exh)					
Ciechi assoluti	360.095	3,5%	12.603	3	37.810	46.800	2,6%	48.017	1.815514	2	-	-	-	
Ciechi decimisti	247.085	3,5%	8.648	3	25.944	380	-7,3%	352	0,009139	0	-	-	-	
Altri minorati	332.995	3,5%	11.655	3	34.964	708.100	3,8%	735.008	25,699162	26	-	-	-	
Ciechi assoluti	360.095	3,5%	12.603	13	163.843	46.800	2,6%	48.017	7,8672274	-	8	8	8	
Ciechi decimisti	247.085	3,5%	8.648	13	112.424	380	-7,3%	352	0,0396024	-	0	0	0	
Altri minorati	332.995	3,5%	11.655	13	151.513	708.100	3,8%	735.008	111,36303	-	116	120	125	
Ciechi assoluti	372.698	2,5%	9.317	3	27.952	48.017	2,6%	49.265	1,3770803	-	1	-	-	
Ciechi decimisti	255.733	2,5%	6.393	3	19.180	352	-7,3%	327	0,0062631	-	0	-	-	
Altri minorati	344.650	2,5%	8.616	3	25.849	735.008	3,8%	762.938	19,720986	-	20	-	-	
Ciechi assoluti	372.698	2,5%	9.317	13	12.127	48.017	2,6%	49.265	5,9673482	-	-	6	6	
Ciechi decimisti	255.733	2,5%	6.393	13	83.113	352	-7,3%	327	0,0271402	-	-	0	0	
Altri minorati	344.650	2,5%	8.616	13	112.011	735.008	3,8%	762.938	85,457606	-	-	89	92	
Totali economie ...										28	145	223	231	

DISPOSIZIONI VARIE**26. ESPANSIONE DELL'AREA DEI SERVIZI POSTALI**

Il miglioramento del disavanzo previsto si potrebbe realizzare attraverso le maggiori entrate ed il contenimento della spesa così sintetizzati:

1) distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari: lire 4.500 miliardi \times 1,5 per cento (provvi-gione)	lire 67 miliardi
2) vendita valori bollati (si ipotizza che il 15 per cento del totale dei valori bollati possa essere venduto tramite gli uffici postali con una provvi-gione del 4 per cento)	lire 25 miliardi
3) rimborso dei costi per gli uffici a basso traffico da parte degli enti territoriali (si ipotizza un costo medio da coprire di lire 80.000.000 \times 2.000 uffici)	lire 160 miliardi
4) revisione della organizzazione degli uffici (si ipotizza il risparmio di competenze accessorie connesse con una riduzione di fabbisogno pari a circa 10.000 unità)	lire 200 miliardi
	<hr/>
TOTALE ...	lire 452 miliardi

A partire dall'esercizio finanziario 1996, alle maggiori entrate di lire 452 miliardi annui si aggiunge il risparmio di lire 900 miliardi derivante dal mancato rinnovo della convenzione per il consorzio di banche che distribuisce i valori bollati.

Economie totali (si tratta di entrate):

1994: lire 452 miliardi;

1995: lire 452 miliardi;

1996: lire 1.352 miliardi (lire 900 miliardi sono minori spese).

27. DIRITTI AEROPORTUALI

Economie totali (si tratta di entrate):

1994: lire 20 miliardi;

1995: lire 75 miliardi;

1996: lire 75 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALLA SACE

L'articolo prevede la sospensione per il 1994 del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualità relative a taluni limiti di impegno stabilendo, altresì, che le stesse saranno conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

Il complessivo importo di lire 1.715 miliardi che non sarà versato nel 1994 alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti è determinato dalle seguenti annualità:

legge 5 agosto 1978, n. 457	lire 300 miliardi
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25	lire 120 miliardi
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 84	lire 565 miliardi
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118	lire 280 miliardi
legge 11 marzo 1988, n. 67	lire 450 miliardi
	<hr/>
TOTALE ...	lire 1.715 miliardi

Economie totali:

1994: lire 1.715 miliardi.

1995: -

1996: -

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ECONOMIE PER GLI ANNI
1994, 1995 E 1996

(miliardi di lire)

NORME	1994	1995	1996
A) NORME SULL'ORGANIZZAZIONE			
1. Delega al Governo per il riordino dei ministeri e riordino dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	8,6	13,3	15,9
2. Soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Riordino del Ministero dell'ambiente	36,9	49,1	49,1
3. Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole, e altre norme in materia di scuola (1)	1.022,7	1.692,7	2.020,7
4. Riordino dei comitati interministeriali e soppressione di organi collegiali	70,5	70,5	70,5
5. Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi	21,0	43,0	43,0
6. Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria	0,0	200,0	200,0
7. Progetti finalizzati, strumentali, per obiettivo e pilota	14,0	-	-
SUB TOTALE A ...	1.173	2.068,6	2.399,2
B) NORME SUL PERSONALE			
8. Piante organiche, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, disciplina del personale fuori ruolo, comandato e distaccato (1) .	785,0	1.895,0	2.897,0
9. Disposizioni in materia di personale nel settore della sanità (1)	1.870,0	450,0	450,0
10. Disciplina delle indennità, del congedo straordinario e del congedo per cure terminali (1)	26,0	23,0	22,0
11. Trattamento per i dipendenti pubblici dichiarati eccedenti (1)	100,0	200,0	200,0
12. Disposizioni varie in materia di personale .	68,5	68,5	68,5
SUB TOTALE B ...	2.849,5	2.636,5	3.637,5
C) NORME SULLE ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
13. Contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi	755,0	1.510,0	1.510,0
14. Contratti pubblici per appalto di opere e concessioni	866,0	1.732,0	1.732,0

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA

NORME	1994	1995	1996
15. Rinegoziazione dei contratti pubblici in fase di esecuzione	139,0	209,0	66,0
16. Disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi	-	-	-
17. Prontuario terapeutico e prestazioni sanitarie (2)	2.665,0	3.290,0	3.955,0
18. Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili	5,6	11,2	16,8
19. Determinazione di prezzi, tariffe e canoni ..	1,8	1,4	1,0
20. Interventi per Venezia	100,0	0,0	0,0
SUB TOTALE C ...	4.532,4	6.753,6	7.280,8
D) NORME IN MATERIA DI FINANZA E DI PATRIMONIO PUBBLICO			
21. Attribuzioni di beni e di risorse finanziarie pubbliche, canoni degli immobili pubblici e alienazione di beni pubblici e di edilizia residenziale pubblica	132,3	148,5	164,8
22. Dismissioni patrimoniali dell'INPS, INAIL e INPDAP	1.000,0	1.000,0	1.000,0
23. Concessioni autostradali	20,0	20,0	20,0
SUB TOTALE D ...	1.152,3	1.168,5	1.184,8
E) NORME SUI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI			
24. Trasferimenti alle Regioni	1.928,0	2.000,0	1.495,0
SUB TOTALE E ...	1.928,0	2.000,0	1.495,0
F) NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA			
25. Pensioni d'annata, di anzianità e assistenziali	5.058,0	2.455,0	2.910,0
SUB TOTALE F ...	5.058,0	2.455,0	2.910,0
G) DISPOSIZIONI VARIE			
26. Espansione dell'area dei servizi postali	452,0	452,0	1.352,0
27. Diritti aeroportuali	20,0	75,0	75,0
28. Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti	1.715,0	0,0	0,0
SUB TOTALE G ...	2.187,0	527,0	1.427,0
TOTALE GENERALE ...	18.880,9	17.609,2	20.334,3

(1) Al lordo delle perdite.

(2) Maggiori entrate.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**TABELLA DI RIEPILOGO DELLE RIDUZIONI DI SPESA
IN TERMINI DI COMPETENZA PER GLI ANNI 1994, 1995 E 1996**
(in miliardi di lire)

La tabella di riepilogo contiene tra parentesi le riduzioni di spesa in ordine alle quali vi sono dettagliate e motivate valutazioni tecniche, ma non si è ritenuto, tuttavia, di indicare la relativa economia, preferendosi rilevarla a consuntivo.

ARTICOLI	1994	1995	1996
A) NORME SULL'ORGANIZZAZIONE			
Articolo 1	- (8,6)	- (13,3)	- (15,9)
Articolo 2	- (36,9)	- (49,1)	- (49,1)
Articolo 3 (1 e 2)	272 (300,7)	972 (270,7)	572 (998,7)
Articolo 4	70	70	70
Articolo 5	- (21)	- (43)	- (43)
Articolo 6	33	200	200
Articolo 7	14 -	- (-)	- (-)
SUB TOTALE A ...	389	1.242	842
B) NORME SUL PERSONALE			
Articolo 8	- (785)	1.500 (395)	1.000 (1.897)
Articolo 9 (2)	1.870	450	450
Articolo 10	- (26)	- (23)	- (22)
Articolo 11	- (100)	- (200)	- (200)
Articolo 12	- (68,5)	- (68,5)	- (68,5)
SUB TOTALE B ...	1.870	1.950	1.450
C) ATTIVITÀ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Articoli 13-14-15	- (1.760)	2.600 (851)	- (3.308)
Articolo 16	-	-	-
Articolo 17	2.665	3.290	3.955

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ARTICOLI	1994	1995	1996
Articolo 18	- (5,6)	- (11,2)	- (16,8)
Articolo 19 (3)	-	-	-
Articolo 20	- (100)	-	-
SUB TOTALE C ...	2.665	5.890	3.955
D) NORME IN MATERIA DI FINANZA E DI PATRIMONIO PUBBLICO			
Articolo 21 (4)	20	20	20
Articolo 22 (3)	-	-	-
Articolo 23 (3)	-	-	-
SUB TOTALE D ...	20	20	20
E) TRASFERIMENTI ALLE REGIONI			
Articolo 24	1.628 (300)	1.700 (300)	1.195 (300)
F) PENSIONI			
Articolo 25 (5)	2.875	740	1.100
G) DISPOSIZIONI VARIE			
Articolo 26	250	250	250
Articolo 27	20	75	75
Articolo 28	1.715	-	-
SUB TOTALE G ...	1.985	325	325
TOTALE ...	11.432	11.867	8.887

- (1) Al netto di miliardi 450, concernenti le modifiche del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche (comma 4), aventi effetti solo sulla gestione di tesoreria e quindi sul fabbisogno.
- (2) Al netto del mancato gettito di contributi sanitari da considerare in aumento della dotazione del FSN.
- (3) Maggiori entrate.
- (4) A prescindere dalle maggiori entrate rilevabili a consuntivo.
- (5) Oltre a miliardi 2.183 per il 1994, miliardi 1.715 per il 1995 e miliardi 1.810 per il 1996, concernenti riduzioni di pertinenza degli enti previdenziali.

CAPO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

29. MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1977, N. 247, E 30 DICEMBRE 1991, N. 413

Comma 1

La norma prevede la restituzione da parte della Regione siciliana di somme relative ai rimborsi IRPEF effettuati dallo Stato ai soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione medesima. Sulla base dei dati in possesso del Ministero delle finanze l'ammontare delle predette somme può essere valutato in lire 300 miliardi per il 1994.

30. RAZIONALIZZAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DI TALUNI REDDITI ED ELIMINAZIONE DI EFFETTI AGEVOLATIVI ED ELUSIVI

Comma 1, lettera a (articolo 50, comma 2, TUIR)

La norma esclude la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo la rendita catastale degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione acquistati dai professionisti dopo il 15 giugno del 1990.

Dall'analisi sui dati del registro, relativi agli acquisti di fabbricati effettuati dai professionisti nel triennio 1990-1992, emerge che tali soggetti hanno acquistato circa 140.000 fabbricati, per un valore complessivo di circa 13.000 miliardi, da cui discende una rendita catastale complessiva pari a 130 miliardi.

Ipotizzando che il 75 per cento di tali acquisti sia stato effettuato a fini privati e non per lo svolgimento della professione, si ottiene una maggiore base imponibile pari a 32 miliardi (25 per cento di 130 miliardi).

Applicando a tale imponibile l'aliquota marginale media del 34 per cento, stimata per il settore interessato, si ottiene un maggior gettito su base annua pari a circa 10 miliardi. Per il primo anno, tenendo presente anche l'effetto degli anticipi, il maggior gettito è di 17 miliardi.

Comma 1, lettera b (articolo 50, comma 8, TUIR)

La norma sancisce la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento della deduzione forfettaria delle spese di produzione dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR; sancisce, inoltre, la riduzione dal 30 per cento al 25 per cento della deduzione forfettaria delle spese di produzione dei redditi derivanti dalla utolizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b).

In base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (modello

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

740, quadro E, sez. II) presentate nel 1991 ed estrapolate al 1993, si hanno i seguenti dati:

	Ammontare (miliardi)	Variazione imponibile (miliardi)
Deduzione forfettaria del 10 per cento	2.000	1.000
Deduzione forfettaria del 30 per cento	160	27

L'incremento totale di base imponibile è quindi stimabile in 1.027 miliardi.

Tenuto conto dell'aliquota marginale media per i contribuenti con redditi da lavoro autonomo, pari al 34 per cento, si perviene ad un recupero di gettito, nel 1994, di circa 350 miliardi: considerato l'acconto, l'effetto può essere stimato in circa 600 miliardi.

Comma 1, lettera c) (articolo 54, comma 4, TUIR)

La modifica proposta intende porre un limite alla possibilità di rateizzazione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, delle plusvalenze patrimoniali sui beni relativi all'impresa di cui all'articolo 54, comma 4, del TUIR. Tale agevolazione viene esclusa per i beni che siano stati impiegati nel processo produttivo per un periodo di tempo inferiore ai tre anni.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi Mod. 760 (soggetti IRPEG) presentate nel 1991, risulta che l'ammontare delle plusvalenze conseguite nell'esercizio e sottoposte alla procedura di rateizzazione era stato pari a circa 3.860 miliardi. Dai dati riguardanti l'ammortamento, risulta che, in media, i beni relativi all'impresa sono detenuti per 10 anni; considerato che i soggetti interessati tenderanno, per quanto possibile, a posticipare la cessione del bene fino al compimento del terzo anno di possesso, la quota delle plusvalenze in questione attribuibile ai beni acquisti da meno di tre anni non dovrebbe superare il 10 per cento. Per il 1993, l'importo dovrebbe ammontare a circa 400 miliardi.

Nel primo esercizio di applicazione della norma, riferito alle plusvalenze conseguite a partire dal periodo d'imposta nel quale entra in vigore la legge, l'incremento di base imponibile sarà dato dal saldo tra l'intera plusvalenza iscritta in bilancio (400 miliardi) e la quota che sarebbe stata iscritta in caso di rateizzazione in 5 anni (80 miliardi), per un importo di 320 miliardi. Tuttavia, poichè non tutti i soggetti IRPEG dichiarano un reddito imponibile positivo, la stima di incremento di gettito, comprensiva dell'effetto dell'acconto, è di circa 127 miliardi per l'IRPEG e di circa 58 miliardi per l'ILOR (cfr. prospetto n. 1).

Per quanto riguarda il Mod. 750 (società di persone), invece, l'ammontare delle plusvalenze conseguite nell'esercizio e sottoposte a rateizzazione nel 1990 è di circa 480 miliardi: l'incremento di base imponibile è stimabile quindi in 38 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tenuto conto dell'aliquota marginale media per i contribuenti persone fisiche con redditi da partecipazione (27 per cento), si perviene ad una stima di incremento di gettito, comprensivo dell'effetto dell'acconto, di circa 15 miliardi per l'IRPEF e di circa 10 miliardi per l'ILOR (cfr. prospetto n. 1).

Dai dati del Mod. 740 (imprese individuali), per l'anno d'imposta 1990, risulta che le plusvalenze in questione ammontano a circa 360 miliardi. L'aumento di base imponibile conseguente è quindi di circa 29 miliardi. Data un'aliquota marginale media del 27 per cento, l'incremento di gettito, compreso l'effetto dell'acconto, è stimabile in circa 12 miliardi per l'IRPEF e in circa 8 miliardi per l'ILOR (cfr. prospetto n. 1).

Si perviene quindi ad una stima, per il 1994, di maggior gettito totale di circa 130 miliardi ai fini IRPEG, 25 miliardi ai fini IRPEF, nonché 75 miliardi ai fini ILOR, per un totale di 230 miliardi, tenendo conto dell'effetto dell'acconto. Per il 1995 e il 1996, il maggior gettito è rispettivamente pari a 80 miliardi ed a 50 miliardi dato che negli anni successivi al primo l'effetto della norma tende, per la sua natura di anticipo, a decrescere con un tasso annuo del 20 per cento.

PROSPETTO N. 1

Tipo modello	Tipologia di reddito	Variazione base imponibile	Aliquote %	Imposta teorica	Quote di imprese con imponibile positivo	Imposta effettiva (A)	Versamenti 1994 (A) × 1,7
Mod. 760 ...	IRPEG	320	36	115	0,65	75	127
	ILOR	320	16,2	52	0,65	34	58
Mod. 750 ...	IRPEF	38	27	10	0,9	9	15
	ILOR	38	16,2	6	0,9	5	10
Mod. 740 ...	IRPEF	29	27	8	0,9	7	12
	ILOR	29	16,2	5	0,9	5	8
TOTALE ...				196		135	230

Commi 1, lettera d), e 3 (articolo 55, comma 3, lettera b), TUIR)

La nuova norma tende a far partecipare al reddito imponibile, in quote costanti, una quota del 50 per cento delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b), del TUIR: tali sopravvenienze attualmente non concorrono a formare il reddito se sono accantonate in un apposito fondo del passivo ed utilizzate esclusivamente a copertura di perdite di esercizio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si tratta di contributi in conto capitale erogati dallo Stato, dalle amministrazioni locali e da altri enti pubblici: con la nuova normativa concorrono a formare il reddito direttamente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il nono, nella misura quindi del 10 per cento annuo.

In base ai conti consolidati delle Amministrazioni pubbliche, relativi ai contributi in conto capitale, si stima che l'ammontare dei contributi interessati alla modifica sia di circa 20.000 miliardi per il 1993.

Tenendo conto delle imprese in perdita e delle diverse aliquote d'imposta applicate, la quota che partecipa alla formazione del reddito può essere stimata intorno ai 650 miliardi.

In base ai dati relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive si è stimata la seguente distribuzione:

Soggetti IRPEG (mod. 760): 533 miliardi;
Società di persone (mod. 750): 65 miliardi;
Imprese individuali (mod. 740): 52 miliardi.

La stima del maggior gettito è riportata nel prospetto n. 2.

L'incremento di gettito (comprensivo dell'effetto dell'acconto) è di 326 miliardi per l'IRPEG, 55 miliardi per l'IRPEF e 179 miliardi per l'ILOR, per un totale di 560 miliardi per l'anno 1994.

Supponendo che negli anni successivi (1995 e 1996) l'ammontare dei contributi erogati dallo Stato si mantenga costante, si otterrà per il 1995 un incremento di gettito pari a 890 miliardi (560 dai contributi dell'anno + 330 derivanti dai contributi dell'anno precedente) e per il 1996 un incremento di gettito pari a 1.220 miliardi (560 + 330 + 330).

PROSPETTO N. 2

Tipo di modello	Tipologia di reddito	Variazione base imponibile	Aliquote %	Imposta teorica (A)	Versamenti 1994 (A) × 1,7
Mod. 760	IRPEG	533	36	192	326
	ILOR	533	16,2	86	146
Mod. 750	IRPEF	65	27	18	31
	ILOR	65	16,2	11	19
Mod. 740	IRPEF	52	27	14	24
	ILOR	52	16,2	8	14
TOTALE				329	560

Comma 1, lettere e), f) e i) (articolo 62, commi 3 e 4, e articolo 95, comma 2, TUIR)

La norma tende a far partecipare alla formazione del reddito di impresa le somme erogate agli amministratori sotto forma di partecipazione agli utili considerando la deduzione di tali costi «per cassa», cioè nell'esercizio in cui sono corrisposti, invece che «per competenza».

Tale norma interessa le società in nome collettivo, in accomandita semplice e, in virtù del richiamo di cui all'articolo 95, comma 2, del TUIR anche le società di capitali e gli enti commerciali.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi Modd. 750 e 760, anno di imposta 1990, risultano corrisposti, sotto forma di partecipazione agli utili (articolo 62, comma 4), circa 320 miliardi, da parte di circa 8.000 società, a favore di circa 190.000 associati in partecipazione con occupazione prevalente nella impresa.

Questi dati, tuttavia, riguardano la partecipazione agli utili, oltre che degli amministratori, anche dei lavoratori dipendenti e degli associati in partecipazione; risulta arduo, quindi, evidenziare la quota parte interessata dal provvedimento.

La norma in questione interessa sia la società che attribuisce l'utile agli amministratori che l'amministratore stesso, il quale deve assolvere l'imposta sull'utile ricevuto al momento dell'incasso.

Dal punto di vista della società che eroga gli utili, nel primo esercizio di applicazione della norma si è in presenza di un «salto»: la società, infatti, non può più dedurre i compensi spettanti agli amministratori sotto forma di utili di competenza dell'esercizio, ma nemmeno quelli erogati per cassa, essendo essi già stati portati in deduzione nell'esercizio di competenza.

Ne consegue, un potenziale incremento di gettito dovuto alla minore deduzione; per stimare tale incremento sono stati presi in considerazione solo gli utili attribuiti dalle società di capitali (Mod. 760, rigo A 94), pari a circa 280 miliardi ed erogati da circa 3.200 società, in quanto è soprattutto in questo ambito che il fenomeno è più sensibile.

È stata formulata l'ipotesi, prudenziale, che circa il 30 per cento di tali compensi sia attribuibile agli amministratori: si perviene quindi ad una base imponibile potenziale di circa 85 miliardi e ad una base imponibile netta di circa 55 miliardi (85 x 65 per cento). L'abbattimento del 35 per cento è motivato dal fatto che, poichè si tratta di minori spese dedotte e il loro ammontare è relativamente modesto, la società può porre in atto politiche di bilancio che, almeno in parte, tendono a compensare tale riduzione con altri costi e spese.

Il maggior gettito per il 1994 può essere, quindi, stimato in:

IRPEG = 55 x 36 per cento = 20 miliardi

ILOR = 55 x 16,2 per cento = 9 miliardi

Pare opportuno non rivalutare tale ammontare (derivante dai dati delle dichiarazioni presentate nel 1991), in quanto afferente direttamente all'utile di esercizio civilistico che si prevede risentirà dell'attuale sfavorevole congiuntura economica: la stima di maggior gettito per il 1994 è di circa 30 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda gli amministratori, il possibile recupero di gettito deriva dall'ammontare degli utili dedotti per competenza nel bilancio della società, ma effettivamente mai erogati; il fenomeno può essere particolarmente sensibile nel caso, ad esempio, di società a responsabilità limitata possedute quasi interamente dall'amministratore unico.

Considerando, anche sulla base di indicazioni derivanti dalle dichiarazioni, un 65 per cento dell'ammontare attribuito agli amministratori (85 miliardi) come recupero di base imponibile in capo agli stessi, l'incremento di gettito derivante può essere stimato, con un'aliquota marginale media del 27 per cento, in circa 15 miliardi su base annua: nel 1994, tenendo conto dell'effetto degli acconti, il recupero del gettito è valutato in circa 25 miliardi.

La stima totale di recupero di gettito, comprensiva dell'effetto degli acconti, è quindi la seguente: 55 miliardi per il 1994 e 15 miliardi per il 1995 e il 1996.

Comma 1, lettera g) (articolo 67, comma 8-bis, TUIR)

Da indagini effettuate nell'anno 1990, risulta che le autovetture custodite in garage per le quali viene normalmente richiesta la fattura sono circa 25.000 con una spesa annua pari a 75 miliardi (3 milioni x 25.000) che per il 1993 è stimata in 85 miliardi. Tenendo presente che la percentuale dei soggetti in perdita è mediamente pari al 10 per cento ed applicando una aliquota marginale media del 34 per cento, si ottiene un maggior gettito di circa 26 miliardi su base annua. Considerato l'effetto dell'acconto si avrà per il 1994 un maggior gettito di 44 miliardi.

Comma 1, lettera h) (articolo 73, comma 3, TUIR)

La modifica in questione riduce dal 70 per cento al 30 per cento la quota deducibile degli accantonamenti di cui all'articolo 73, comma 3, del TUIR operati dall'impresa a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio.

Per stimare la base imponibile è stato preso in considerazione il gettito derivante dalla tassa di lotteria sulle operazioni a premio e manifestazioni di sorte e concorsi, imputato in bilancio al capitolo 1802: per il 1993 tale ammontare è previsto in circa 220 miliardi.

L'aliquota sulle operazioni a premio (articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 332 del 1989, convertito dalla legge n. 384 del 1989) è del 20 per cento; quella relativa ai concorsi a premio (con sorteggio) è invece del 30 per cento (articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 332 del 1989).

Considerata un'incidenza sul totale delle operazioni a premio pari al 70 per cento, ne conseguono una aliquota media del 23 per cento ed una stima dell'ammontare totale delle operazioni a premio e concorsi di circa 1.000 miliardi, dei quali circa 700 attribuibili alle sole vincite aleatorie.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La riduzione dal 70 per cento al 30 per cento della deducibilità degli accantonamenti produce una stima di minori spese dedotte, e quindi di maggiore base imponibile, di circa 280 miliardi.

L'incremento netto di base imponibile sarà di 182 miliardi (65 per cento di 280).

La stima di maggior gettito su base annua è quindi di circa 95 miliardi (52,2 per cento di 182); per il 1994, tenuto conto dell'effetto degli acconti, tale valore sarà pari a circa 160 miliardi.

Comma 1, lettera l) (articolo 109, comma 2, TUIR)

La norma in questione stabilisce, nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali esercenti attività commerciali senza contabilità separata, la deducibilità piena delle sole spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono specificatamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

La situazione attuale prevede invece una deduzione forfettaria di una quota del totale delle spese anche afferenti l'attività istituzionale, data dal rapporto tra i ricavi e i proventi di impresa ed il totale di tutti i componenti positivi, con la possibilità quindi di «modulare» le spese in una misura pari da coprire o superare i ricavi di impresa.

La nuova normativa prevede inoltre che la quota di deducibilità sia utilizzata per le spese afferenti gli immobili utilizzati promiscuamente, in luogo dell'attuale misura fissa di deduzione, pari al 50 per cento.

Per pervenire alla stima di gettito sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni dei redditi degli enti non commerciali senza contabilità separata (Mod. 760/C) relativi all'anno d'imposta 1990, dai quali risulta per il rapporto precedentemente indicato un valore di circa il 5 per cento.

Per quanto riguarda le deduzioni per gli ammortamenti e gli accantonamenti (rigo C8), nonché per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività (rigo C9), il possibile recupero di base imponibile è stato stimato nel seguente modo:

Normativa attuale

rigo C8 - ammontare	20	miliardi
rigo C9 - ammontare	4,5	miliardi
TOTALE	24,5	miliardi

Normativa proposta

rigo C8 (5 per cento 2, C8)	2	miliardi
rigo C9 (5 per cento 2, C9)	0,5	miliardi
TOTALE	2,5	miliardi
Recupero base imponibile	22	miliardi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per stimare l'ammontare delle altre minori spese che non potranno essere portate in deduzione, in conseguenza della modifica apportata, è stata formulata l'ipotesi, prudenziale, che i soggetti comunque possano imputare spese in misura tale da eguagliare i ricavi, con un recupero di base imponibile dell'ordine di circa 175 miliardi, ottenuti dalla differenza tra le spese deducibili proporzionalmente (rigo C7 del mod. 760) e i ricavi che concorrono a formare il reddito di impresa (rigo C6 del mod. 760), pari rispettivamente a 2.375 miliardi e 2.200 miliardi.

Il recupero totale di materia imponibile è stimato in circa 200 miliardi. Tenuto conto che i soggetti con redditi positivi o nulli sono circa il 65 per cento, tale importo si riduce a 130 miliardi.

La maggior parte (88 per cento) del reddito imponibile ai fini IRPEG degli enti non commerciali è inoltre soggetta all'aliquota agevolata del 18 per cento. Conseguentemente, la stima del maggior gettito IRPEG è di circa 26 miliardi.

Infatti:

$$130 \times .12 \times .36 = 6 \text{ miliardi;}$$

$$130 \times .88 \times .18 = 20 \text{ miliardi.}$$

Poichè questa stima è basata sui dati del 1990, si può assumere un valore per il 1994 di circa 35 miliardi.

La stima del maggior gettito ai fini ILOR è invece di 21 miliardi per il 1990 ($130 \times .162$) e 25 miliardi per il 1994.

Per il 1994, tenuto conto dell'effetto degli acconti, si avrà un maggior gettito di 60 miliardi per l'IRPEG e di 40 miliardi per l'ILOR, per un totale di 100 miliardi.

Comma 2 (articolo 6, comma 1, TUIR)

Data la natura interpretativa della norma, è ritenuto plausibile che l'indirizzo di una quota dell'attività di controllo in questa materia possa assicurare un incremento aggiuntivo del recupero di entrate conseguente all'attività di accertamento per almeno 300 miliardi nel 1994. I risultati dell'attività condotta consentiranno di effettuare stime per gli anni successivi per i quali, al momento, non si indica alcuna maggiore entrata.

Comma 4 (articolo 25-bis, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973)

La norma è diretta ad ampliare la base imponibile su cui viene applicata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 10 per cento per gli incaricati alle vendite a domicilio elevandola dal 50 per cento al 100 per cento delle provvigioni da essi percepite. Dall'analisi dei dati contenuti nel quadro D1 (provvigioni inerenti rapporti di commissione, eccetera) dei modelli 770 presentati nel 1990 si ricava che le ritenute operate sulle persone fisiche sono state pari a 59 miliardi.

Ipotizzando un tasso annuo di crescita del 5 per cento, il recupero di gettito ottenibile può essere stimato in circa 70 miliardi.

31. TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE*Commi 1 e 2 (articolo 34 TUIR)*

Tale norma introduce una deduzione di 1.000.000 di lire per le abitazioni principali e le loro pertinenze di proprietà delle persone fisiche.

Allo scopo di valutarne gli effetti, si sono utilizzati i dati del catasto suddividendo, in base alla rendita catastale, le abitazioni fra quelle con rendita non superiore ad 1.000.000 di lire e le restanti. È stato, inoltre, ipotizzato che la percentuale di abitazioni principali sia pari al 50 per cento del totale (pari a circa 12,5 milioni di abitazioni).

Sotto queste ipotesi, e tenendo conto delle possibili divisioni in quote del possesso delle abitazioni, la base imponibile si riduce di circa 7.000 miliardi, di cui 3.000 dovuti alle abitazioni principali con reddito catastale non superiore ad 1.000.000 di lire. Considerata l'aliquota marginale media del 26 per cento relativa ai contribuenti che dichiarano un reddito da fabbricati, si ottiene una perdita di gettito su base annua di circa 1.820 miliardi. D'altra parte, la norma in esame dispone la soppressione della detrazione di 120.000 lire per le abitazioni principali introdotta dal decreto legislativo n. 504 del 1992; tale detrazione avrebbe comportato, a partire dallo stesso anno d'imposta 1993, una perdita di gettito su base annua di 1.230 miliardi, di cui è stato già tenuto conto nelle previsioni di bilancio relative al 1994. Di conseguenza, l'effetto combinato delle due norme è pari a 590 miliardi di perdita di gettito su base annua; tenendo presente l'effetto dell'acconto per il 1994, tale perdita diventa pari a circa 1.000 miliardi. La stima di gettito tiene anche conto dell'adeguamento dell'entità della detrazione all'importo della deduzione.

Comma 4 (articolo 17, commi 2 e 3, decreto legislativo n. 504 del 1992)

La valutazione è stata effettuata nel paragrafo precedente, relativo ai commi 1 e 2 dell'articolo 31.

32. PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI*Comma 1 (articolo 8, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 1992)*

Norma che non dovrebbe comportare oneri per il settore statale, tenuto conto delle regole definite per i trasferimenti dello Stato ai comuni per l'anno 1994 e seguenti, nonché della autonomia data ai comuni nello stabilire le aliquote dell'ICI fra il 4 ed il 7 per mille.

Comma 2 (articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 1992)

Norma di carattere tecnico.

33. MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA IVA IN MATERIA DI ESENZIONI E DETRAZIONI

Comma 1, lettera a) (articolo 10, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

La norma in oggetto stabilisce che le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche in genere costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'IVA.

Precedentemente, tali prestazioni erano fuori dal campo di applicazione dell'IVA e tale agevolazione era stata quantificata in 7 miliardi per l'anno 1990, aumentati a 8 miliardi su base 1993.

La considerazione di tali prestazioni quali operazioni esenti implica l'applicazione del *pro rata* di indetraibilità. Con una percentuale di indetraibilità degli acquisti pari al 50 per cento, l'aumento di gettito ai fini dell'IVA è di circa 4 miliardi.

Per quanto riguarda l'IRPEG e l'ILOR, la base imponibile è pari a 42 miliardi. Considerando la quota dei soggetti in perdita e la misura dell'acconto, il maggior gettito stimato è di circa 24 miliardi per il 1994 e di 14 miliardi per gli anni successivi.

Comma 1, lettera b) (articolo 19, secondo comma, lettere a), b), c), decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

Come già indicato, dalle indagini effettuate risulta che le autovetture custodite in garage per le quali viene normalmente richiesta la fattura sono circa 25.000, con una spesa annua pari a 75 miliardi.

Applicando a detto importo l'aliquota IVA del 19 per cento, il gettito che ne deriva è pari a 14 miliardi che, per il 1994 (ipotizzando un incremento del 4 per cento), può stimarsi in circa 16 miliardi.

Per quanto riguarda gli acquisti di componenti e ricambi per autovetture, autoveicoli e motocicli, l'imponibile ad esso relativo risulta pari circa 10.000 miliardi. Ipotizzando che il 5 per cento di tale importo, pari a 500 miliardi, sia relativo all'acquisto diretto da parte di soggetti IVA, si ottiene un gettito pari a $500 \times 19 = 95$ miliardi che, per il 1994, può essere stimato in circa 115 miliardi.

Comma 1, lettera c) (articolo 19, secondo comma, lettera e), decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

Dalle statistiche sulle dichiarazioni dell'IVA presentate nel 1991 risulta che, per il settore «alberghi e ristoranti», le cessioni imponibili all'aliquota del 9 per cento sono pari a circa 34.000 miliardi.

Nell'ipotesi cautelativa che circa il 5 per cento di detto imponibile non sia imputabile a pubblici esercizi, si ottiene una base imponibile di circa 1.700 miliardi.

Nell'ulteriore ipotesi cautelativa che il 10 per cento di detto importo sia attribuibile a spese sostenute da soggetti IVA, il relativo imponibile, risulta pari a 170 miliardi. All'aliquota del 9 per cento ne consegue un maggior gettito di circa 15 miliardi.

Comma 3 (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

La norma stabilisce che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per i corsi di formazione costituiscano corrispettivi di prestazioni di servizio esenti dall'IVA. Precedentemente tali versamenti erano fuori del campo di applicazione dell'IVA e l'effetto di tale regime era stato valutato in 12 miliardi per l'anno 1990. La considerazione di tali versamenti quali operazioni esenti implica l'applicazione del *pro rata* di indetraibilità. Con una percentuale di indetraibilità degli acquisti pari al 50 per cento l'aumento di gettito è di circa 6 miliardi su base 1990. Rivalutando tale dato al 1994 la stima dell'incremento di gettito è di circa 10 miliardi su base annua.

34. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE IPOTECARIE E DI TRIBUTI PER LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE CATASTALE

Comma 1

È stabilita una revisione della tabella delle tasse ipotecarie. Nel prospetto che segue, a fronte delle operazioni svolte dalle conservatorie, sono riportati la tariffa attuale, la tariffa proposta, il gettito a legislazione invariata, il gettito in base alla nuova tariffa. L'incremento annuale di gettito risulta pari a circa 45 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REVISIONE TABELLA TASSE IPOTECARIE

Operazioni	Attuale	Proposta	Gettito 1992 (in milioni)	Gettito previsto (in milioni)
ESECUZIONE FORMALITÀ				
- Per ogni nota	23.000	30.000	57.510	(*) 75.000
- Per ogni facciata successiva alla quarta	1.000	1.000	750	750
ISPEZIONE			23.490	48.000
- Ispezione nominativa (o per immobile o incrociata):				
per ogni richiesta	2.500	5.000		
per ogni formalità stampata .	500	1.000		
per ogni documento visio- nato	500	2.000		
- Rilascio elenco soggetti per ogni pagina	1.000	3.000		
CERTIFICAZIONE			3.465	7.000
- Certificati ipotecari:				
per ogni nominativo richiesto .	5.000	10.000		
per ogni nota visionata dall'uf- ficio	500	1.000		
per ogni facciata fotocopiata ..	500	1.000		
- Rilascio copia:				
per ogni richiesta	2.000	5.000		
per ogni pagina fotocopiata ...	500	1.000		
- Altre certificazioni	1.000	2.000		
- Note e domande d'ufficio	5.000	10.000		
TOTALE . . .			85.215	130.750

(*) Nell'ipotesi di differenziare, nelle conservatorie automatizzate, la tassa dovuta per le note presentate su supporto informatico da quella per le note presentate su modello cartaceo (ipotizzando ad esempio lire 30.000 per le prime e lire 60.000 per le seconde) tale importo è da considerarsi sicuramente superiore.

Comma 2

È stabilito l'adeguamento tariffario dei tributi per la consultazione ed il rilascio delle certificazioni catastali. L'effetto di tale intervento di adeguamento è stimato in un incremento di gettito di circa 50 miliardi all'anno. Tale valutazione tiene conto di un incremento medio del 40 per cento, di alcuni punti inferiore a quello medio ponderato degli incrementi delle singole tariffe, in considerazione di eventuali flessioni nelle richieste da parte dell'utenza.

35. SOPPRESSIONE DI ALCUNE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU TALUNI ATTI

La norma abolisce le tasse sui seguenti atti:

- Cittadinanza;
- Porto d'armi lunghe da fuoco dal domicilio al campo di tiro;
- Vendita ambulante strumenti da punta e taglio;
- Raccolta e detenzione armi, munizioni, uniformi, ecc.;
- Porto di campionari di armi;
- Spari e fuochi artificiali;
- Attività di affittacamere;
- Cronotachigrafi C.E.E.;
- Vivai piante;
- Ipotecche miniere;
- Legalizzazione firme atti da valere all'estero;
- Conformità traduzioni.

La stima tiene conto del gettito verificatosi.

36. SOPPRESSIONE DI AGEVOLAZIONI

Comma 1 (articolo 5, secondo comma, legge n. 190 del 1983; articolo 1, nono comma, decreto-legge n. 790 del 1981; articolo 3-terdecies decreto-legge n. 696 del 1982)

Tale norma prevede l'abrogazione delle agevolazioni fiscali concesse, in seguito ad eventi calamitosi verificatisi negli anni, alle imprese che operano nelle regioni colpite dagli eventi stessi.

Per quanto riguarda le imprese che già usufruiscono di tali agevolazioni, l'abrogazione comporterà effetti sul gettito solo dopo la scadenza dei dieci anni previsti per le fruizioni di tali agevolazioni. Per quanto riguarda i nuovi possibili insediamenti, verosimilmente nei primi esercizi di attività, tali imprese producono utili limitati. Pertanto, gli effetti di tale misura saranno piuttosto limitati negli anni immediatamente seguenti alla sua entrata in vigore. In via indicativa, può essere ipotizzato un effetto complessivo sul gettito di circa 5 miliardi per il 1994, 7 miliardi per il 1995 e 10 miliardi per il 1996.

Comma 2 (articolo 3 legge n. 18 del 1983)

La norma abolisce il credito di imposta per l'acquisto dei registratori di cassa di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, fatta eccezione per i contribuenti tenuti al suo utilizzo, in adempimento dell'obbligo di applicazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi modello 740 (imprenditori individuali) e modello 760 (soggetti IRPEG), rispettivamente anno di imposta 1989 e 1990, è stato determinato l'ammontare del credito di imposta portato in detrazione; tale credito ammonta, rispettivamente, a circa 42 miliardi per l'IRPEF e a 8 miliardi per l'IRPEG.

Tenendo conto dell'effetto dell'acconto, il recupero di gettito per il 1994 viene stimato in circa 85 miliardi (50 x 1,7).

37. DISCIPLINA DELLE SCISSIONI SOCIETARIE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Comma 1 (articolo 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

La norma detta una disciplina delle scissioni societarie relativamente al settore della imposizione indiretta.

Tenuto conto in particolare dell'assoggettamento della scissione all'imposta di registro prevista per le fusioni, l'effetto sul gettito della misura dovrebbe essere positivo.

La recente disciplina delle scissioni societarie (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 543) non consente al momento una precisa quantificazione degli effetti in assenza di valori statistici di riferimento. La stima viene quindi indicata per memoria.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DI RIEPILOGO DEGLI INCREMENTI DI ENTRATA
PER GLI ANNI 1994, 1995 E 1996

	1994	1995	1996
ART. 29, Co. 1, Restituzione somme Sicilia	300	0	0
ART. 30, Co. 1, (Art. 50, C. 2, T.U.I.R.) (lett. a) Deduzione immobili strumentali per i lavoratori autonomi	17	10	10
ART. 30, Co. 1, (Art. 50, C. 8, T.U.I.R.) (lett. b) Riduzione deduzione forfettaria per i lavoratori autonomi	600	350	350
ART. 30, Co. 1, (Art. 54, C. 4, T.U.I.R.) (lett. c) Rateizzazione plusvalenze patri- moniali	230	80	50
ART. 30, Co. 1, (Art. 55, C. 3, lett. b), T.U.I.R.) (lett. d) e Co. 3 Sopravvenienze attive	560	890	1.220
ART. 30, Co. 1, (Art. 62, C. 3 e 4, Art. 95, C. 2, (lett. e, f e i) T.U.I.R.) Compensi agli amministratori	55	15	15
ART. 30, Co. 1, (Art. 67, C. 8-bis, T.U.I.R.) (lett. g) Spese di custodia, eccetera	44	26	26
ART. 30, Co. 1, (Art. 73, C. 3, T.U.I.R.) (lett. h) Riduzione quote deducibili oneri per operazioni a premio	160	95	95
ART. 30, Co. 1, (Art. 109, C. 2, T.U.I.R.) (lett. l) Ridefinizione componenti negati- ve degli enti non commerciali ...	100	60	60
ART. 30, Co. 2 (Art. 6, C. 1, T.U.I.R.) Proventi derivanti da atti nulli o annullabili	300	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
ART. 30, Co. 4 (Art. 25-bis, C. 6°, D.P.R. n. 600 del 1973) Variazione del regime di ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni	70	70	70
ART. 31, Co. 1 (Art. 34 T.U.I.R.) Deducibilità di un milione di lire per l'abitazione principale	-1.000	-590	-590

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA

	1994	1995	1996
ART. 33, Co. 1, (Art. 10, C. 1°, D.P.R. n. 633 del 1972) (lett. a) Prestazioni educative	28	18	18
ART. 33, Co. 1, (Art. 19, C. 2°, lett. a), b) e c), (lett. b) D.P.R. n. 633 del 1972) Detraibilità IVA spese di custodia, eccetera e acquisto ricambi per veicoli	130	130	130
ART. 33, Co. 1, (Art. 19, C. 2°, lett. e), D.P.R. (lett. c) n. 633 del 1972) Indetraibilità somministrazione alimenti e bevande	15	15	15
ART. 33, Co. 3 (Art. 10, D.P.R. n. 633 del 1972) Corsi di formazione, aggiornamen- to, eccetera	10	10	10
ART. 34, Co. 1 Variazione tasse ipotecarie	45	45	45
ART. 34, Co. 2 Variazione tributi di consultazione e rilascio documentazione catastale	50	50	50
ART. 35 Abrogazione di alcune tasse di concessioni governative ed im- poste di bollo	-3	-3	-3
ART. 36, Co. 1 (Art. 5, C. 2°, legge n. 190 del 1983, Art. 1, C. 9°, decreto-legge n. 790 del 1981, Art. 3-terdecies decreto-legge n. 696 del 1982) Abrogazione del regime agevolati- vo per eventi calamitosi	5	7	10
ART. 36, Co. 2 (Art. 3 legge n. 18 del 1983) Credito d'imposta per registratori di cassa	85	50	50
ART. 37 (Art. 2, C. 3°, D.P.R. n. 633 del 1972) Disciplina delle scissioni societa- rie ai fini delle imposte indirette .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
ART. 38 Provvedimenti entro il 1993	6.700	6.000	6.000
TOTALE GENERALE ..	8.501	7.328	7.631
IN AUMENTO	9.504	7.921	8.224
IN DIMINUZIONE ...	-1.003	-593	-593

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****SEZIONE I****NORME SULL'ORGANIZZAZIONE****Art. 1.**

(Delega al Governo per il riordino dei Ministeri e riordino dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. Il Governo è autorizzato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

- a) riordinare i ministeri;
- b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico;
- c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, anche mediante la soppressione e la fusione di Ministeri esistenti;

b) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette

dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) contenimento degli organici e della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione;

c) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

3. In ogni provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a cui è preposto un funzionario con la qualifica di dirigente.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 3, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati provinciali del lavoro e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, nelle sedi capoluogo di regione, anche delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali del lavoro e agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione. In queste ultime sedi le commissioni regionali per l'impiego esercitano anche le funzioni delle commissioni provinciali.

5. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Riordino del Ministero dell'ambiente)

1. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

2. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela dell'ambiente marino.

4. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede al trasferimento di mezzi finanziari, personale e uffici del Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente. Con lo stesso decreto si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

5. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e aerea, in numero non superiore a tre, nonchè per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

6. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai

sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato SpA sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

7. La dotazione organica del Ministero è rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri, per le materie non trasferite, in modo da: eliminare duplicazioni di strutture, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione, anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche.

8. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

9. Il regolamento di cui al comma 6 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e

periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

10. L'ispettorato generale delle capitanerie di porto e il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), e del Sistema difesa mare (Si.d.mare).

11. È soppresso l'Ente nazionale gente dell'aria. I compiti dell'ente soppresso sono attribuiti a uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

(Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia didattica, di ricerca e sviluppo, organizzativa e finanziaria, secondo gli obiettivi indicati, a livello nazionale, nel quadro delle procedure previste dal vigente ordinamento.

2. Con regolamento governativo, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla ridefinizione degli organi collegiali e alla riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai

suoi vari livelli funzionali. Il regolamento determina:

a) le modalità di graduale conferimento agli istituti e scuole della personalità giuridica, previa definizione di un piano di razionalizzazione da formulare anche sulla base delle esigenze degli enti locali;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni del mondo del lavoro, per favorire iniziative di studio, ricerca e formazione, anche mediante l'istituzione di corsi post-secondari di perfezionamento e specializzazione, nell'ambito di programmi regionali e sulla base di apposite convenzioni o accordi;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volte ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare convenzioni con altre scuole, con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati per comuni progetti educativi e formativi, nonché con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di reclutamento e di utilizzazione, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extra curricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi a carico dello Stato, anche con funzione perequativa, nonché delle entrate derivanti dalle

tasse, dai contributi degli alunni e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche, da parte delle diverse componenti della scuola e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, anche mediante l'integrazione del consiglio di circolo o di istituto con enti e soggetti esterni comunque interessati alla realizzazione di progetti d'istituto;

l) le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado;

m) il riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, prevedendo, secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che l'amministrazione centrale assuma compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico e che l'amministrazione scolastica periferica sia riorganizzata in modo da poter assolvere, a livello provinciale, a compiti di assistenza, consulenza e programmazione e, a livello regionale, a compiti di coordinamento dei mezzi e degli strumenti;

n) l'unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali e l'istituzione di dipartimenti e servizi per assolvere ai compiti di promozione, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

o) la ridefinizione dei compiti degli istituti di ricerca, sperimentazione ed ag-

giornamento educativi, quali enti di sostegno all'autonomia didattica e di ricerca e allo sviluppo delle istituzioni scolastiche.

3. Il regolamento governativo di cui al comma 2 prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della sua funzionalità e produttività; i risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato alla Amministrazione delle poste, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

5. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

6. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istituzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione

alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

7. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 6. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

8. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 2, lettera a).

9. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 11 non si applicano al personale del comparto scuola.

11. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

12. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme

accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

13. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

14. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

15. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolasti-

che interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

17. Nella determinazione delle predette tasse sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

18. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

19. Con decreto da emanarsi entro il 30 giugno 1994, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previo parere del Consiglio di Stato, il Governo coordina le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, e della legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. Tale decreto indica le materie per la cui disciplina si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione delle disposizioni di legge riguardanti l'ordinamento generale dell'istruzione, gli esami di Stato, i titoli di studio e l'istruzione non statale.

Art. 4.

(Riordino dei comitati interministeriali e soppressione di organi collegiali)

1. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato

interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria, il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e per i comitati di cui al comma 3, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

2. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire la disciplina delle funzioni dei soppressi Comitati, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché al coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autonome a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali.

3. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del Comitato per la programmazione economica (CIPE), del Comitato interministeriale per le informa-

zioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

4. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

6. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

7. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui

all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative e integrative sono abrogate.

8. Per effetto delle disposizioni del presente articolo, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

Art. 5.

(Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla fusione o alla soppressione degli enti di cui all'allegato elenco n. 4 e alla conseguente attribuzione delle funzioni degli enti soppressi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), secondo le rispettive competenze, in materia di previdenza, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in materia di infortunistica. Con lo stesso regolamento si provvede al riordinamento degli enti di previdenza e assistenza nei cui organi siano previste rappresentanze sindacali, al fine di distinguere organi di indirizzo generale, definizione degli obiettivi e controllo sui risultati, e organi di gestione, nonchè di rivedere le norme in materia di previdenza professionale per eliminare sperequazioni tra categorie, evitare duplicazioni di trattamento pensionistico, limitare i benefici a coloro che effettivamente esercitino le professioni considerate.

2. Con regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla fusione di enti con

finalità analoghe o collegate, al contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ad organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e alla conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento ad enti, con particolare riferimento a quelli che possono utilizzare sedi comuni di servizio, soprattutto se collocate all'estero, alla riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione degli enti pubblici, nonché alla individuazione degli enti da trasformare in associazioni o persone giuridiche di diritto privato. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le vigenti disposizioni, anche di legge, in contrasto con il regolamento.

3. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi e in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo.

4. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi affidate a commissari liquidatori, terminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che termina la liquidazione entro sei mesi dalla consegna. A tal fine la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello

Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

Art. 6.

(Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento delle università, ivi comprese le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo di cui al comma 1, lettera a), sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relative al personale delle università, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario alle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il «fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario» è ripartito in conformità ai piani di sviluppo. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 4 e di cui al presente articolo per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

6. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a).

7. A partire dal 1995, la quota base sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio sarà aumentata di pari importo per consentire il finanziamento a regime dei piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione tra le diverse aree disciplinari.

8. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico

dei professori universitari e dei ricercatori, con esclusione di quelle relative alle procedure concorsuali, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

9. Il numero dei posti occupati da personale di ruolo, docente e non docente, di ciascuna università, in servizio al 1° novembre 1993, costituisce l'organico dell'ateneo. Nell'organico di ateneo sono altresì compresi i posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure di concorso o di trasferimento entro il 1° novembre 1993, nonché i posti recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993 e i posti di docente, ricercatore e non docente già assegnati.

10. I ruoli nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

11. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 9.

12. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici attraverso il pagamento, a favore della università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche attualmente vigenti.

13. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300.000 ed aumentata nel tempo sulla base del tasso di inflazione programmato. La tipologia e l'importo dei contributi sono definiti annualmente dalle singole università.

14. È istituita la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne determinano annualmente l'importo a partire dalla misura minima del 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Sono abolite le quote di compartecipazione del 15 per cento su

tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

15. A decorrere dall'anno 1994-1995, sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero dalle tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, nonché dalla tassa regionale per il diritto allo studio, tutti gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. Le università e le regioni possono concedere l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi di propria pertinenza sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare.

16. I controlli preventivi di legittimità sui provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università sono soppressi.

17. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi determinano i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazioni degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

18. La relazione dei servizi di controllo interno è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'economicità e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente istituito, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione.

Art. 7.

*(Progetti finalizzati, strumentali,
per obiettivo e pilota)*

1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, stabilisce le modalità di determinazione dei compensi degli organi di valutazione.

3. Al fine di consentire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, nonché di verificarne i risultati, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, può avvalersi di un nucleo di cinque esperti. La composizione del nucleo e il compenso dei componenti sono stabiliti nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

SEZIONE II

NORME SUL PERSONALE

Art. 8.

(Piante organiche, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, personale fuori ruolo, comando e distaccato)

1. Le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso. È escluso dal calcolo il personale soprannumerario. Al comparto della scuola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono fino al 31 dicembre 1997 provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro e ove non dispongano di personale in soprannumero, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento, ove risulti un fabbisogno di personale eccedente i posti coperti. Per il comparto dell'amministrazione giudiziaria, il limite è elevato al 70 per cento. Il limite stesso non si applica ai comparti della sanità e della scuola. La verifica dei carichi di lavoro deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli enti locali il cui organico, determinato ai sensi del comma 1, risulti inferiore a dieci unità.

4. È consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti, resisi vacanti dal 1° gennaio 1993 e non coperti, relativi a profili professionali la cui dotazione non

superi l'unità, solo a seguito dell'esperimento delle procedure di mobilità.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.

6. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

8. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente limitatamente a coloro che, in relazione ai posti per i quali il concorso è stato bandito, risultino vincitori. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso, con esclusione delle procedure concorsuali relative al personale del comparto scuola.

9. Sono abrogati l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e i commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies* e *4-sexies* dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

10. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale del comparto della scuola, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia.

11. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

12. Assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi precedenti determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

13. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

14. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti di collocamento fuori ruolo, di comando e di distacco. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal ministro interessato, su proposta del Dipartimento per la funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di personale nel settore della sanità)

1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

3. Per il comparto della sanità, limitatamente all'anno 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 75 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere *l*), *m*) ed *n*) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali

stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

6. A far data dal 1° gennaio 1994, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

Art. 10.

(Disciplina delle indennità, del congedo straordinario e del congedo straordinario per cure termali)

1. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994, 1995 e 1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di un mese».

3. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi venti giorni di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per i restanti dieci giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quarto».

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 11.

(Trattamento per i dipendenti pubblici dichiarati eccedenti)

1. Il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che risulti eccedente rispetto alle esigenze di servizio è collocato in disponibilità. Ad esso è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorchè connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale.

2. I dipendenti pubblici sono dichiarati eccedenti in conseguenza: della attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 2 dell'articolo 8.

3. Il collocamento in disponibilità cessa, con effetto dalla data di effettiva presa di servizio, ove, per effetto delle ordinarie procedure di mobilità, il dipendente sia trasferito ad altre amministrazioni.

Art. 12.

(Disposizioni varie in materia di personale)

1. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso

che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole «sull'equo indennizzo».

3. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

4. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

6. L'assegno personale di cui al comma 5 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.

7. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purchè in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

9. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

10. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come

sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il trasferimento comporti un effettivo disagio economico, da comprovare mediante la produzione di idonea documentazione. La disposizione non trova applicazione nei casi di trasferimenti conseguenti a collocamento fuori ruolo o a richiamo in ruolo.

12. Sull'indennità di missione continuativa prevista dal comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorchè collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.

14. Il Governo della Repubblica emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e di polizia, anche ad ordinamento civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa.

SEZIONE III

NORME SULL'ATTIVITA'
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 13.

*(Contratti pubblici per la fornitura
di beni e servizi)*

1. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. I suddetti contratti non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

2. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), gli altri istituti facenti parte del Sistema statistico nazionale e altri organi dello Stato competenti nella materia redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi all'ingrosso di beni e servizi, e provvedono alla comparazione di quelli offerti alle pubbliche amministrazioni e di quelli da esse ottenuti con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. I dati relativi sono pubblicati ogni tre mesi. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.

3. I contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, o comunque per i quali l'esecuzione non abbia avuto inizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi all'ingrosso pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, provvede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione o revocano l'approvazione già intervenuta.

6. Non si procede al giudizio di congruità se il contraente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4, offre una riduzione del 25 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale.

7. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata sono soggetti a revisione biennale del prezzo, sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, le parti determinano un nuovo prezzo. In mancanza di accordo, il contratto è risolto e l'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

8. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

9. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 8. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

10. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa, nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale.

12. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli.

13. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

Art. 14.

(Contratti pubblici per appalto di opere e concessioni)

1. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi *standard* definiti ai sensi del comma 2.

2. Un apposito organismo, costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunque, in sede di prima applicazione, non appena l'organismo stesso sia divenuto operante. A tal fine lo stesso Ministero si avvale del centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. In attesa della definizione dei costi standardizzati, il Consiglio superiore dei lavori pubblici fissa criteri e parametri di riferimento.

3. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione o comunque per i quali l'esecuzione non abbia avuto inizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni. Non appena divenuto operante l'organismo di cui al comma 2, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 2.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione o revocano l'approvazione già avvenuta.

6. Non si procede al giudizio di congruità se il contraente o il concessionario, a seguito della comunicazione di cui al comma 4, offre una riduzione del 25 per cento, comprensivo del ribasso contrattuale o convenzionale.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio. Per le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.

10. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 10, 12 e 13.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonchè ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

Art. 15.

(Rinegoziazione dei contratti pubblici in fase di esecuzione)

1. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, che non siano stati eseguiti in misura superiore a un terzo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora risulti che i prezzi concordati fossero, al momento della loro determinazione, più elevati del 15 per cento rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 2, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

2. Il giudizio di congruità dei contratti viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del

procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. All'esito del giudizio, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire, entro i limiti definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 2.

4. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nel suddetto limite, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di cinque anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni. I soggetti medesimi sono, altresì, cancellati da albi di fornitori istituiti presso singole amministrazioni e sospesi dall'Albo nazionale dei costruttori.

5. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si riferiscono ai contratti per i quali sia intervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1991 e prima della data di pubblicazione della presente legge.

6. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio. Per le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

7. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 6. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

8. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 10, 13 e 14.

Art. 16.

(Disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 5.

2. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione.

4. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinata ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio

degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre trenta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

5. L'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza stessa è indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti».

6. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 14 e i commi 3 e 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 17.

*(Prontuario terapeutico
e prestazioni sanitarie)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993,

n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).

3. La riclassificazione di cui al comma 2 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 5 e 7. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 2 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti simili e inerenti al medesimo principio, nell'ambito della Comunità economica europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al Comitato interministeriale prezzi (CIP) competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

5. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 4.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera c), sono a totale carico dell'assistito.

6. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 i cittadini di età inferiore a dodici anni e di età superiore ai sessantacinque anni. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera b). Per l'assistenza farmaceutica i cittadini esenti sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 4.000.

8. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

9. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

10. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizio-

ni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

11. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 10; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

Art. 18.

(Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i beneficiari degli assegni, delle pensioni e delle indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, o i loro legali rappresentanti presentano all'ente erogatore una dichiarazione con la quale autocertificano, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la permanenza dei requisiti per il godimento degli stessi.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere controfirmata, per attestare l'identità personale e l'autenticità della firma, dal medico di famiglia o dal medico rappresentante di categoria. La mancata presentazione nel termine sospende l'erogazione dei benefici. I benefici sono revocati in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro un anno dalla scadenza del termine.

3. Ferma restando la vigente normativa per i benefici concessi a decorrere dal 1° gennaio 1994, la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 comporta a carico del dichiarante, nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, la ripetibilità, entro i limiti di prescrizione ordinaria, di tutti i ratei versati, comprensivi degli interessi e della svalutazione monetaria, in deroga

all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede, nel corso del 1994, a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti;

b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;

c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti.

6. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 5 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

7. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo e indicano i tempi presuntivi di smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

8. Gli interessati, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati convocati per essere sottoposti a visita, devono confermare la domanda entro novanta giorni dalla data stessa. In mancanza la domanda si intende rinunciata. Nelle more sono sospesi i procedimenti giurisdizionali pendenti.

Art. 19.

(Determinazione di prezzi, tariffe e canoni)

1. La determinazione di prezzi e tariffe demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può discostarsi in misura superiore al 20 per cento dai prezzi e dalle tariffe praticate per i corrispondenti beni e servizi nel settore privato. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.

2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

Art. 20.

(Interventi per Venezia)

1. Per l'attuazione degli interventi di competenza del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, il monitoraggio

della qualità ambientale lagunare, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.

2. Per compiti di cui al comma 1, è costituita, sulla base di una intesa tra lo Stato, la regione Veneto ed i comuni di Venezia e di Chioggia, una società per azioni, di cui lo Stato abbia non meno del 51 per cento del capitale sociale. Possono partecipare alla società anche altri soggetti pubblici. La società è regolata dalle norme del codice civile.

3. Sono stipulate convenzioni bilaterali fra la società e i soggetti pubblici interessati, aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 1 ed i relativi corrispettivi.

4. Alla società sono conferiti i beni, le attrezzature ed i dati afferenti al centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo ed ai servizi attualmente svolti dal concessionario di cui agli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui esercizio rientra nei compiti attribuiti alla società.

5. La società può svolgere ulteriori servizi per gli enti di cui al comma 2 e per terzi, con particolare riferimento alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione di opere.

6. Il capitale sociale è determinato nelle intese di cui al comma 2 e gli enti sono autorizzati a conferirlo utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.

7. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 1. Sono trasferiti alla società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.

8. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di 100 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate

nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

9. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i relativi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono ridotti, per il 1994, della somma complessiva di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni.

SEZIONE IV

NORME IN MATERIA DI FINANZA E DI PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 21.

(Attribuzioni di beni e di risorse finanziarie pubbliche, canoni degli immobili pubblici e alienazione di beni pubblici e di edilizia residenziale pubblica)

1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. L'attribuzione di locali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni è disciplinata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi di servizio, concessi in

uso a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonchè quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi - ove non indispensabili per la mobilità del personale - quelli appartenenti al demanio militare, nonchè ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è commisurato a quello praticato in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche, da fissarsi in base alle valutazioni eseguite dall'Ufficio tecnico erariale e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone.

5. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 4 sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegate, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

6. I canoni determinati in applicazione del presente articolo sono aggiornati, a partire dal 1° gennaio 1995, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

7. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore.

8. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

9. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i

Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa. È data priorità all'alienazione di terreni e fabbricati in uso abusivo o inutilizzati. Per la valutazione di tali beni si fa riferimento alla redditività, al valore di mercato, alla destinazione d'uso, allo stato di conservazione, ai costi di manutenzione e alle possibilità di uso.

10. Sono fatte salve le disposizioni relative alle alienazioni dei beni suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35.

11. Sono abrogate, dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 9, le norme, anche di legge, in contrasto con le disposizioni dagli stessi recate.

12. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, sono alienati, con le modalità di cui ai commi da 13 a 27, per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore.

13. Le disposizioni del comma 12 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, agli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonchè a quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

14. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare, sentiti gli enti

proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo.

15. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui al comma 12, gli assegnatari, o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda d'acquisto e purchè le domande presentate riguardino un numero di unità abitative pari al 20 per cento dell'edificio. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

16. Gli assegnatari di cui al comma 15, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano avvalersi del diritto di cui al medesimo comma 15, rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi.

17. I soggetti assegnatari di alloggio, che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 16, possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento da parte dell'ente gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini gli alloggi possono essere venduti a terzi.

18. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 15, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

19. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali deter-

minate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo del 20 per cento. L'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale.

20. Le alienazioni degli alloggi possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

21. Nei casi in cui le unità immobiliari siano vendute a soggetti che non ne siano assegnatari, si ricorre al sistema dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base il prezzo come determinato ai sensi del comma 19.

22. I proventi delle alienazioni degli alloggi e delle unità immobiliari ad uso non abitativo rimangono nella disponibilità degli enti proprietari.

23. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 22 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad

opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

24. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi dei commi 12 e seguenti non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di consentita vendita, gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati, hanno diritto di prelazione.

25. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui al comma 12 sono soggette al pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) nella misura del 50 per cento.

26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché i commi da 2 a 5 dell'articolo 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

28. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 27, il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Art. 22.

(Dismissioni patrimoniali dell'INPS, INAIL e INPDAP)

1. L'INPS, l'INAIL e l'INPDAP predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive

lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi.

2. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 1 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

3. Per il triennio indicato al comma 1, nei confronti degli enti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonchè definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

5. È abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308.

Art. 23.

(Concessioni autostradali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti

a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'ANAS anche in via transattiva.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 1.

3. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonchè la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.

4. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade resta lo scopo sociale della Società Autostrade S.p.A.

5. Alla Società Autostrade S.p.A. è accordata la proroga di dodici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a pareggio degli oneri sopportati per gli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, nonchè in relazione alla costruzione della variante di valico appenninico dell'autostrada Bologna-Firenze.

SEZIONE V

NORME SUI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

Art. 24.

(Trasferimenti alle regioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 6 e 7 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 6 e del 15 per cento per l'elenco n. 7, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995.

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna un termine al Presidente della Regione interessata, trascorso inutilmente il quale, sospende con proprio decreto, sentito il Consiglio dei ministri, l'erogazione da parte dello Stato di una somma corrispondente a quella non utilizzata.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle leggi 26 giugno 1990, n. 162, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, e 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. Qualora le regioni non predispongano la documentazione predetta, le risorse non ancora accreditate in relazione alle attività sopra indicate sono utilizzate da parte della competente autorità statale.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati rispettivamente negli anni 1994, 1995 e 1996.

6. L'assegnazione statale da corrispondere alla regione Valle d'Aosta per gli anni 1994, 1995 e 1996 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è ridotta del 50 per cento.

7. Fino all'emanazione di norme di attuazione che completino il trasferimento delle competenze previste dai rispettivi statuti di autonomia, le spese sostenute dallo Stato per l'esercizio di funzioni rientranti nella competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti sono poste, a decorrere dal 1° gennaio 1994, a carico degli enti nel cui territorio le spese vengono sostenute. Le somme in questione, unitamente alle modalità attuative, sono definite di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate; il Presidente del Consiglio dei ministri assume le opportune iniziative entro il 30 aprile 1994. In materia sanitaria vale quanto disposto al comma 9.

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.

9. A partire dal 1994, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli - Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna.

SEZIONE VI

NORME IN MATERIA

DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art. 25.

(Perequazione delle pensioni; pensioni di anzianità e assistenziali)

1. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, comma 9; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

temente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.

2. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

3. A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

4. La disposizione del comma 3 non si applica nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.

5. In fase di prima applicazione, alla gestione separata di cui al comma 3 sovrintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attività commerciali.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono definite, tenuto conto delle peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, ivi compresi i termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.

7. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che esercitano il diritto a pensione prima di aver compiuto il sessantesimo anno di età, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione dell'anticipato godimento secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.

8. La riduzione di cui al comma 7 non opera nei confronti di coloro che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, nonché nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

10. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.

11. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive

modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliera. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorchè si tratti di giornate non lavorate nè indennizzate.

12. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro».

13. Per gli anni 1994 e 1995 è sospesa l'applicazione delle disposizioni che prevedono aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni assistenziali erogate dal Ministero dell'interno.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

(Espansione dell'area dei servizi postali)

1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

2. Con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono individuati gli uffici postali autorizzati ai servizi di cui al comma 1 e sono definite le procedure connesse ai

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rapporti finanziari tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché le procedure relative al pagamento delle vincite.

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a vendere in esclusiva, tramite i propri uffici, valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.

5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con la modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.

Art. 27.

(Diritti aeroportuali)

1. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.

2. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata, con le procedure di cui all'articolo 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti.

3. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società di gestione e approvati dal CIPE.

4. Entro l'anno 1995, il regime delle tariffe per i servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base dei rapporti contrattuali diretti tra vettori aerei e gestori dei servizi stessi.

5. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società per azioni per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti è ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.

Art. 28.

(Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti ed alla SACE)

1. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sulla concessione dei finanziamenti nonchè sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993 e

negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è inserito il seguente:

«Il consiglio di amministrazione può delegare attribuzioni al direttore generale stabilendone limiti e modalità di esercizio».

3. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

4. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della SACE è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 29.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1977, n. 247, e 30 dicembre 1991, n. 413)

1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma sono soppresse le parole da «; il loro ammontare» fino a «statuto regionale».

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.

I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994».

2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.

Art. 30.

(Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 2, le parole «posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero» sono soppresse;

b) nell'articolo 50, comma 8, le parole «ridotto del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 5 per cento»; le parole «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento»;

c) nell'articolo 54, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.»;

d) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

e) nell'articolo 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.»;

f) nell'articolo 62, comma 4, le parole «, agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice» sono soppresse;

g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: «e le spese di impiego e manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione»;

h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.»; nello stesso comma, le parole «quarto esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.»;

l) nell'articolo 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.».

2. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

3. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni

ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

4. Nell'articolo 25-*bis*, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite» sono sostituite dalle seguenti: «commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite».

5. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)* e *l)* si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1, lettera *c)*, si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 1, lettera *d)*, si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 1, lettera *h)*, si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 4 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Trattamento tributario dell'abitazione principale)

1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-*bis*) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi;»;

b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli soggetti a tassazione separata,

corrisposti da un unico sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall'articolo 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n. 517;»;

c) nell'articolo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977 n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, il comma 2 è abrogato;

b) nell'articolo 17, comma 3, le parole: «si detraggono lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «si detraggono lire 270 mila».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.

Art. 32.

(Proroga di termini e disposizioni agevolative in materia di imposta comunale sugli immobili)

1. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio comunale può deliberare criteri ed indici obiettivi di carattere sociale, sulla base dei quali a contribuenti meno abbienti che ne facciano richiesta documentata, la giunta comunale può maggiorare la detrazione di lire 180.000 fino a lire 300.000; le deliberazioni del consiglio e della giunta, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate».

2. Per l'anno 1994 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, è differito al 31 dicembre 1993.

Art. 33.

(Modificazioni della disciplina IVA in materia di esenzioni e detrazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, primo comma, il numero 20 è sostituito dal seguente:

«20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,

l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le suddette disposizioni si applicano, con effetto dall'anno di presentazione della richiesta, anche alle prestazioni di attività didattiche e culturali a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la sorveglianza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle prestazioni didattiche rese da filiazioni di università ed istituti di cultura superiore stranieri, a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero competente, sentito il Ministero degli affari esteri;»;

b) nell'articolo 19, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;»;

c) nell'articolo 19, secondo comma, lettera e), le parole «nei pubblici esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, »;

2. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996.

3. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b) e c), e dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.

Art. 34.

(Disposizioni in materia di tasse ipotecarie e di tributi per le procedure di consultazione e rilascio della documentazione catastale)

1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita da quella di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Il titolo III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1994.

Art. 35.

(Soppressione di alcune tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo su taluni atti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1, 15, comma 2, 16, comma 3, 17, comma 4, 18, 19, commi 4 e 5, 20, commi 1 e 2, 21, comma 2, 38, 43, 45, commi 1, 2 e 3, 56, comma 6, 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.

2. È abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

3. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per la variazioni della toponomastica o della numerazione civica.

Art. 36.

(Soppressione di agevolazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190, l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, l'articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, l'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali è stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle del comma 2 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

(Disciplina delle scissioni societarie ai fini delle imposte indirette)

1. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola «fusioni» è inserita la seguente: «, scissioni».

2. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:

a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;

b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;

c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;

d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore

aggiunto competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

4. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 4, le parole «articolo 2502» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2501-ter»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le scissioni di società di ogni tipo, la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della società scissa, o della parte di esso, trasferito alle società beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti.»;

b) nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della parte prima della tariffa, dopo le parole «fusione tra società» sono inserite le seguenti: «, scissione delle stesse»; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le parole «società risultante dalla fusione o incorporante» sono aggiunte le seguenti: «o la società beneficiaria della scissione».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa.»;

b) nell'articolo 6, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa.».

6. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole «di fusioni» sono inserite le seguenti: «e di scissioni»;

b) nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole «di atti di fusione» sono inserite le seguenti: «o di scissione».

Art. 38.

(Disposizioni finanziarie)

1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO N. 1

(articolo 4, comma 5)

ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE

Consiglio superiore dell'aviazione civile
 Consulta tecnica aree naturali protette
 Consiglio superiore delle miniere
 Comitato centrale dell'artigianato
 Comitato centrale dell'imprenditoria femminile

ELENCO N. 2

(articolo 4, comma 8)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
 PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
 (Legge 18 dicembre 1973, n. 836)

Ministeri	N. Capitolo
Finanze	127
	1.086
Trasporti	1.553
	2.052
Marina mercantile	1.095
Poste	191
Lavoro	1.093
Commercio estero	1.092
Bilancio	1.139
Tesoro	4.413
	5.031
	5.262
	5.861
Affari esteri	1.104
	1.135
Ambiente	2.534
Difesa	1.082
Università	1.127
Ambiente	1.062
Industria	1.092
	1.532
	5.541
	da 6.031 a 6.071
	2.534
Interni	3.132
Presidenza Cons. min.	1.118
	1.147
	1.162
Riduzione complessiva di spesa (in miliardi di lire) .	3,8

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO N. 3
(articolo 4, comma 8)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
CONSULTE E COMITATI

Ministeri e organi collegiali	Capitoli	Riduzioni di spesa (in miliardi)
TRASPORTI		
Consiglio superiore aviazione civile	2.091	0,030
AMBIENTE		
Consulta tecnica aree naturali protette	1.555	0,620
Autorità per l'Adriatico	7.708	50,000
INDUSTRIA		
Consiglio superiore delle miniere	4.542	0,028
Comitato centrale dell'artigianato	2.031	0,018
Comitato centrale dell'imprenditoria femminile	2.536	0,500
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI		
Consiglio superiore pubblica amministrazione	da 3.641 a 3.650	0,135
Autorità per l'Adriatico	7.370	15,000
Autorità per l'Adriatico	1.608	0,350
	Totale ...	66,681

ELENCO N. 4
(articolo 5)

ENTI PREVIDENZIALI E DI ASSISTENZA

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
 Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime
 Fondo di previdenza e assistenza degli spedizionieri doganali
 Servizio dei contributi agricoli unificati
 Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
 Cassa marittima adriatica
 Cassa marittima meridionale
 Cassa marittima tirrena
 Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato
 Cassa di previdenza e assicurazione degli sportivi
 Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, scrittori e autori drammatici

ELENCO N. 5

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(articolo 16)

- Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del codice civile)
- Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (articolo 16 del codice civile)
- Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
- Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazione, eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
- Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)
- Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)
- Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)
- Procedimenti di concessione per l'installazione di un deposito di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
- Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)
- Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
- Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)
- Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686)
- Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
- Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
- Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento olio d'oliva (articolo 2 del regolamento CEE n. 3082/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978; articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981)
- Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonchè per le operazioni di trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)
- Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221
- Procedimento di concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti mobili di perforazione in mare (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886)
- Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
- Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati dalle cooperative e dagli enti pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)
- Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge n. 752 del 1982 per l'attuazione della politica mineraria (articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)
- Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
- Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Procedimento di concessione allo scarico di rifiuti nella laguna (articoli 7 e 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366; articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962)
- Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese *ex* articolo 8 della Costituzione) (legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)
- Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
- Procedimento di riconoscimento dello *status* di apolide (convenzione adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)
- Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
- Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990)
- Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1° dicembre 1986, n. 870)
- Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870)
- Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)
- Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315)
- Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di rilascio nulla osta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)
- Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)
- Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)
- Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)
- Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
- Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivare pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)
- Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)
- Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n. 288; legge 14 marzo 1977, n. 89)
- Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
- Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)
- Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)
- Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale (articoli 13 e 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482)
- Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)
- Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982)
- Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)
- Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO
- Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)
- Procedimento di risarcimento danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)
- Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
- Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
- Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)
- Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
- Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991)
- Procedimento di concessione approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)
- Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)
- Procedimento di autorizzazione allo scarico in acque superficiali e fognature di sostanze pericolose (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133)
- Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)
- Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1979, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)
- Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)
- Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)
- Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)
- Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)
- Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
- Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro dell'occupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1989)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)
- Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
- Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)
- Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283)
- Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)
- Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1139)
- Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
- Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)
- Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985)
- Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 975; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60)
- Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)
- Procedimento di omologazione materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Procedimenti di ricognizione del possesso e di permissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292)
- Procedimenti accertamento compatibilità urbanistica opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimenti piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)
- Procedimenti autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO N. 6

(Articolo 24)

INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	2956	Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
Coordinamento delle politiche agricole, alimentare e forestali	1531	Spese per gli interventi obbligatori in materia fitosanitaria, studi e ricerche sugli organismi nocivi ed altre avversità dei vegetali e prodotti vegetali; divulgazione degli studi e ricerche.
	1534	Spese inerenti la disciplina dell'attività sementiera.
	1536	Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei Registri delle varietà e la protezione brevettuale.
	1575	Contributi ad enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.
	3031	Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato.
Sanità	4060	Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per prevenzione del randagismo. Interventi di tipo strutturale e sanitario per la profilassi e la prevenzione delle zoonosi di prevalente interesse della igiene veterinaria urbana.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO N. 7

(Articolo 24)

INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	7651	Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi.
Tesoro	7878	Fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali.
	9008	Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale.
Lavori pubblici	8701	Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.
Industria	7717	Contributi in conto capitale per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(articolo 25)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni di anticipo rispetto all'età pensionabile uguale od inferiore a 60 anni ovvero anni di anticipo rispetto a 60 anni per i regimi con età pensionabile superiore	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
9	18
10	20
11	22
12	24
13	26
14	28
15	30
16	32
17	34
18	36
19	38
20	40
21	42
22	44
23	46
24 e oltre	48

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

(Articolo 34)

TASSE IPOTECARIE

PARTE I - UFFICI AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta	1.000
2) <i>Ispezione</i>	
2.1) <i>Ispezione nominativa:</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b)	5.000
- per ogni formalità stampata (c)	1.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
2.2) <i>Ispezione per immobile:</i>	
- per ogni unità immobiliare catastale elementare (b)	5.000
- per ogni formalità stampata (c)	1.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
2.3) <i>Ispezione congiunta nominativa e per immobile:</i>	
- per ogni singola richiesta (b)	5.000
- per ogni formalità stampata (c)	1.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) <i>Certificati ipotecari:</i>	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d)	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio per il periodo pre-automazione, fino ad un massimo di 1000 note	1.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.2) <i>Rilascio copia:</i>	
- per ogni richiesta di copia di nota o titolo	5.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.3) <i>Altre certificazioni:</i>	
- per ogni altra certificazione o attestazione	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647 del codice civile, ultimo comma, 2834 del codice civile e 113-ter disp. att. del codice civile	10.000
5) <i>Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno</i>	
- per ogni pagina dell'elenco	3.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

(Articolo 34)

PARTE II - UFFICI NON AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta	1.000
2) <i>Ispezione nominativa</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b)	5.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) <i>Certificati ipotecari:</i>	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (c)	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	1.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.2) <i>Rilascio copia:</i>	
- per ogni richiesta di nota o titolo	5.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.3) <i>Altre certificazioni:</i>	
- per ogni altra certificazione o attestazione	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio o per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647 del codice civile, ultimo comma, 2834 del codice civile e 113-ter disp. att. del codice civile	10.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

(Articolo 34)

TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto per la consultazione degli atti catastali:			Il diritto va applicato distintamente per il catasto terreni ed il catasto edilizio urbano.
	a) ogni ora (o frazione) di consultazione effettuata su supporto cartaceo	-	10.000	
	b) ogni 1/2 ora (o frazione) di consultazione effettuata su base cartacea ed una consultazione effettuata da unità video-stampante collegata alla base informativa	-	10.000	
	c) per due consultazioni effettuate da unità video-stampante collegata alla base informativa	-	10.000	
2	Diritto per il rilascio di certificati, copie ed estratti, sulla base delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti o che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici tecnici erariali, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di lire 3.900.
	a) per ogni certificato, copia od estratto da supporto cartaceo	6.000	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
3	b) per ogni certificato, copia od estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, rilasciati nel secondo giorno successivo a quello della richiesta	12.000	-	Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.
	c) per ogni pagina o scheda estratte da supporto cartaceo	1.000		
	d) per ogni 25 righe ottenute da stampante collegata alla base informativa	-	2.000	
	Diritto per il rilascio di copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico e per l'esame di tipi di frazionamento (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):			
	a) per ogni copia o estratto rilasciato o tipo esaminato	12.000	-	
	b) per ogni elemento unitario richiesto (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi; foglio di mappa, per le copie dei quadri d'unione; particella derivata, per i tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
	monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante; eccetera)	-	2.000	
4	Diritto per il rilascio di copie di planimetrie di unità immobiliari urbane	12.000	-	Nel caso di rilascio di copie dal sistema informativo il diritto fisso e quello proporzionale si raddoppiano.
	- per ogni planimetria di formato semplice	-	1.000	
	- per ogni planimetria di formato doppio	-	2.000	
5	Diritto per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria:			
	- per ogni voltura calcolata ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153	18.000	-	
6	Diritto per consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:			
	- per ogni consulenza resa	10.000	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
7	Diritti per lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:			Il diritto si applica a ciascun comune per ognuna delle unità che lo interessano.
	a) per ogni partita catastale trattata	-	10.000	
	b) per ogni particella catastale trattata . . .	-	1.000	
8	Diritto per la sola autenticazione di copie o di estratti	-	-	Di importo pari alla metà dei diritti stabiliti nella tabella di numeri corrispondenti.
9	Diritto di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti formati sulla base degli atti che costituiscono i catasti, o tipi di frazionamento approvati, conservati su supporto cartaceo			Di importo pari ai diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti. Per i certificati di cui ai punti 2-b) e 2-d) anche se rilasciati nella stessa giornata di validazione dell'elaborato, prodotto da stampante, il diritto di urgenza non si applica.

Nota: L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

